SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

459^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIOPag.	V-XIV
RESOCONTO STENOGRAFICO	. 1-41
ALLEGATO A (contiene i testi esaminati ne corso della seduta)	
ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).	i - ?

Assemblea - Indice

23 Settembre 2003

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO	ALLEGATO A
RESOCONTO STENOGRAFICO	DISEGNO DI LEGGE N. 2254:
RESOCONTO STENOGRAFICO	Articolo 1, allegati A e B ed emendamenti Pag. 43
CONGEDI E MISSIONI Pag. 1	Articolo 2 ed emendamenti 53
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME- DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO- NICO	Articoli 3, 4, 5 e 6
	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6
	Articolo 7 60
	Articolo 8 ed emendamento 60
Seguito della discussione congiunta: (2254) Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 200 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8 62
	Articolo 9 ed emendamento 62
	Articolo 10 ed emendamento 64
	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10
e del documento:	Articolo 11 ed emendamenti 67
(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla parte- cipazione dell'Italia all'Unione Europea	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11 69
(anno 2002) (Relazione orale):	Articolo 12 ed emendamenti 69
Basile (FI), relatore	Articolo 13 ed emendamenti 71
	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13
	Articolo 14 ed emendamento 78
	Articolo 15 ed emendamenti 78
	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 15 86
Pasquini (<i>DS-U</i>)	Articoli 16 e 17 87
Martone (<i>Verdi-U</i>)	Articolo 18 ed emendamento 88
RIGHETTI (Misto-Udeur-PE) 39, 40	Articolo 19

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

459 ^a Seduta (antimerid.)	ASSEMBLE	A - INDICE 23 SETTEMBRE 2	.003
Emendamenti tendenti ad inserire arti aggiuntivi dopo l'articolo 19 e ordine giorno	del Pag. 90 92 colo 96 97 colo mda 97	GOVERNO Richieste di parere su documenti	119 119 120
Emendamento al titolo del disegno di leg	ge . 99		121
DOCUMENTO LXXXVII, N. 3		CONSIGLI REGIONALI	
Ordine del giorno	99	Trasmissione di voti	121
ALLEGATO B		ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'U- NIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE	
INTERVENTI		Trasmissione di documenti	121
Integrazione all'intervento del senatore Be sull'ordine del giorno G1 (relativo al pretato) sul doc. LXXXVII, n. 3 Testo integrale della dichiarazione di voto senatore Bedin sul disegno di legge n. 22	sen- 103	PETIZIONI Annunzio	123
		ROGAZIONI	
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CHIESTA SULL'AFFARE TELEKO SERBIA Variazioni nella composizione)M-	Annunzio	41 124 124
INSINDACABILITÀ		Interrogazioni	132
Deferimento di richiesta di deliberazione	117	Interrogazioni da svolgere in Commissione	158
DISEGNI DI LEGGE		Ritiro di interrogazioni	158
Trasmissione dalla Camera dei deputati .	117	Kitho di interiogazioni	150
Annunzio di presentazione	118	N. B L'asterisco indica che il testo del disc è stato rivisto dall'oratore.	orso

Assemblea - Resoconto sommario

23 Settembre 2003

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 10,01.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 18 settembre.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,07 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(2254) Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

e del documento:

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (anno 2002) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta del 18 settembre si è conclusa la discussione generale congiunta ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti (v. Resoconto stenografico). Passa all'esame degli articoli

23 **Settembre** 2003

nel testo proposto dalla Commissione. Passa quindi all'esame dell'articolo 1 e degli annessi allegati e degli emendamenti ad essi riferiti, che si intendono illustrati.

BASILE, *relatore*. Premesso che l'emendamento 1.100 prevede un termine più ampio per l'adozione dei decreti legislativi, esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati, ad eccezione dell'1.101 e dell'1.102, sui quali il parere contrario.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti da 1.100 a 1.All.B.204. Sono inoltre respinti gli emendamenti 1.101 e 1.102.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Annuncia l'astensione sull'articolo 1, sia perché il testo non interpreta correttamente la funzione di raccordo della legge comunitaria tra diritto europeo e legislazione nazionale, sia per rimarcare l'insoddisfacente attività svolta dal Governo. In particolare, il potere sostitutivo dello Stato nelle materie di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome appare incongruo e sarebbe stato più opportuno prevederne l'attivazione esclusivamente al verificarsi dell'omissione; inoltre nei suoi due anni di attività il Governo non ha adempiuto al suo compito primario di recepimento della normativa europea, disperdendo i positivi risultati ottenuti dai Governi dell'Ulivo e riportando l'Italia all'ultimo posto della relativa classifica. È un comportamento non compatibile con la Presidenza di turno del Consiglio europeo, che rallenta il già lungo processo normativo europeo e non contribuisce a preparare adeguatamente l'allargamento dell'Unione.

Il Senato approva l'articolo 1, con gli annessi allegati, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BASILE, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

BEDIN (*Mar-DL-U*). L'articolo descrive soltanto gli ambiti di intervento, non individua chiaramente i principi e i criteri direttivi delle deleghe, a volte limitandosi a riprodurre parti della stessa direttiva da attuare,

23 Settembre 2003

ed è quindi inadeguato rispetto alla previsione dell'articolo 76 della Costituzione. È inoltre problematica la parte relativa alle sanzioni penali ed amministrative per violazione dei decreti legislativi di recepimento, che riguarda anche materie già previste dalla legislazione interna e che necessitano un adeguamento all'ordinamento europeo; in fase di delega particolare attenzione dovrà essere riservata alla tutela degli interessi costituzionalmente protetti, specie in riferimento al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, ambito nel quale si possono verificare violazioni gravissime che necessitano un'adeguata sanzione.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli articoli da 2 a 6.

BASILE, *relatore*. Esprime parere favorevole all'emendamento 6.0.300 e contrario sugli emendamenti 6.0.1 e 6.0.200.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.200 e approva l'emendamento 6.0.300. È quindi approvato l'articolo 7.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BASILE, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 8.100 e contrario sull'8.0.100.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato approva l'emendamento 8.100 nonché l'articolo 8, nel testo emendato, mentre respinge l'emendamento 8.0.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e dell'emendamento ad esso riferito.

BASILE, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 9.100 di cui è presentatore.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprime parere conforme a quello del relatore.

È quindi approvato l'emendamento 9.100 nonché l'articolo 9, nel testo emendato.

23 Settembre 2003

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 10.0.100.

BASILE, *relatore*. Si rimette al Governo sull'emendamento 10.0.100. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Uniformandosi al parere della Commissione bilancio, esprime parere contrario sull'emendamento 10.0.100 così come sugli altri emendamenti.

E' quindi respinto l'emendamento 10.1 mentre è approvato l'articolo 10. Risulta altresì respinto l'emendamento 10.0.1.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.0.100 è improcedibile. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BASILE, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 11.0.100 e contrario sui restanti.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Dopo aver respinto tutti gli emendamenti all'articolo, il Senato approva l'articolo 11 e l'emendamento 11.0.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 12.2, che pertanto è improcedibile.

BASILE, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Sono respinti tutti gli emendamenti all'articolo 12, che viene quindi approvato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 13.0.1.

Assemblea - Resoconto sommario

23 Settembre 2003

BASILE, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti e approva l'articolo 13.

PRESIDENTE. L'emendamento 13.0.1 improcedibile. Passa all'esame dell'articolo 14 e dell'emendamento 14.1, soppressivo dell'articolo.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BASILE, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.100, 15.101 e 15.104. È contrario sui restanti.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Ritira l'emendamento 15.101, essendo preferibile la formulazione proposta nell'emendamento 15.104. Esprime parere conforme a quelle del relatore sui restanti emendamenti.

Il Senato approva gli emendamenti 15.100 e 15.104 (con la conseguente preclusione del 15.7) mentre respinge i restanti emendamenti.

BEDIN (*Mar-DL-U*). L'articolo 15 presenta in modo evidente il difetto generale che caratterizza la normativa in esame, che si limita a riprodurre i principi contenuti nelle direttive, senza prendere in considerazione le peculiarità della situazione italiana, come è necessario se si vuole rendere effettivamente operativa la normativa europea. In particolare, in materia di occupazione femminile l'Italia registra alcuni primati negativi (i più bassi tassi europei di occupazione e di natalità) dovuti alla difficoltà di conciliare la vita familiare con quella lavorativa. Per quanto riguarda le molestie, il testo dell'articolo introduce invece alcune specificazioni non condivisibili rispetto alla formulazione più ampia prevista nella direttiva. Per tali motivi i senatori della Margherita si asterranno.

MALABARBA (*Misto-RC*). L'articolo 15, oltre ad apparire caratterizzato da estrema genericità in tema di lavoro femminile non tenendo conto dei fenomeni di precarizzazione intervenuti nel mercato del lavoro negli ultimi anni, fornisce un'interpretazione ambigua e restrittiva della definizione di molestie richiamandosi agli elementi della continuità e della esplicitazione in modo manifesto a cui invece non fa riferimento la direttiva comunitaria caratterizzata, al contrario, da un'ampia accezione del

Assemblea - Resoconto sommario

23 **Settembre** 2003

concetto di molestie. Opponendosi al tentativo di neutralizzare la questione proprio dell'impostazione ideologica del Governo, i senatori di Rifondazione comunista voteranno contro l'articolo.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Dichiara il voto contrario dei Verdi sull'articolo che opera un recepimento della direttiva comunitaria in modo peggiorativo e inadeguato, ricorrendo alla delega su una materia che avrebbe meritato un disegno di legge *ad hoc*. Peraltro, la nozione restrittiva del concetto di molestia sessuale riscontrabile nell'articolo è profondamente lesivo del ruolo rivestito dalla donna nel mondo del lavoro.

VIVIANI (DS-U). Anche i Democratici di sinistra voteranno contro l'articolo che accoglie parzialmente e in modo restrittivo il testo della direttiva senza fornire indicazioni connesse alla peculiarità della situazione italiana di storico ritardo in tema di lavoro femminile. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Martone).

BEDIN (*Mar-DL-U*). Rettificando quanto precedentemente dichiarato, i senatori della Margherita voteranno contro.

Il Senato approva l'articolo 15, nel testo emendato, mentre respinge l'emendamento 15.0.1. Risulta altresì approvato l'articolo 16.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Dichiara il voto favorevole della Margherita sull'articolo 17 che, in materia di cooperazione allo sviluppo, riconosce le organizzazioni non governative che operano su scala europea o che siano costituite all'interno di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Ciò assume un forte significato in vista dell'approvazione della Trattato costituzionale europeo in cui le ONG saranno chiamate ad essere protagoniste della cooperazione europea allo sviluppo.

Il Senato approva l'articolo 17.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 18 e dell'emendamento interamente soppressivo ad esso riferito.

MALABARBA (*Misto-RC*). L'articolo 18 va soppresso poiché è opportuna una più approfondita riflessione sull'autorizzazione al porto ed all'utilizzo delle armi sul territorio nazionale da parte di agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione Europea.

BASILE, relatore. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Concorda con il relatore.

Assemblea - Resoconto sommario

23 Settembre 2003

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 18. Risulta approvato anche l'articolo 19.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti 19.0.100 e 19.0.101 (testo 2), sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

EUFEMI (*UDC*). Non si comprende il parere contrario della Commissione bilancio in quanto gli articoli aggiuntivi proposti tendono ad una mera riorganizzazione del Dipartimento delle politiche comunitarie per garantire una più efficace assistenza alle Regioni, in particolare in ambito tecnico-giuridico per la partecipazione alla fase ascendente e discendente della legislazione comunitaria e nelle procedure relative all'utilizzo dei fondi comunitari. Il comma 4 rinvia ad un decreto del Ministro per le politiche comunitarie la determinazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, delle necessarie dotazioni finanziarie.

BASILE, relatore. Esprime parere favorevole sui due emendamenti.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 19.0.100 è improcedibile.

EUFEMI (*UDC*). Trasforma il 19.0.101 (testo 2) nell'ordine del giorno G19.100 (v. *Allegato A*).

PRESIDENTE. Accolto dal Governo, l'ordine del giorno non viene posto ai voti. Passa all'esame dell'articolo 20 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 20.100 e 20.101.

BASILE, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 20 e parere favorevole all'emendamento aggiuntivo 20.0.100 (testo 3).

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 20.100 e 20.101 sono improcedibili.

Il Senato respinge gli emendamenti 20.1, 20.2, 20.102, 20.103 e 20.3 ed approva l'articolo 20. Risultano quindi approvati l'emendamento 20.0.100 (testo 3) e l'articolo 21.

Assemblea - Resoconto sommario

23 **Settembre** 2003

PASQUINI (DS-U). L'emendamento 21.0.200 (testo 2)/1 pone rimedio alla contraddizione tra le lettere b) ed e) dell'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

BASILE, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 21.0.200 (testo 2) e parere contrario al subemendamento.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprime parere contrario sull'emendamento 21.0.200 (testo 2)/1.

Il Senato respinge l'emendamento 21.0.200 (testo 2)/1 ed approva l'emendamento 21.0.200 (testo 2). Risulta quindi approvato l'emendamento Tit.100, al titolo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,12, è ripresa alle ore 11,26.

Ripresa della discussione del Documento LXXXVII, n. 3

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'ordine del giorno G1.

BEDIN (*Mar-DL-U*). L'ordine del giorno sostiene i risultati raggiunti dalla Convenzione sul futuro dell'Unione Europea ed impegna il Governo a favorire efficaci politiche di sviluppo infrastrutturale con particolare riferimento alle reti transeuropee ed a promuovere il miglioramento dei rapporti e politiche di cooperazione in ambito mediterraneo.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Accoglie l'ordine del giorno.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2254

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale del disegno di legge n. 2254.

MALABARBA (*Misto-RC*). Dichiara il voto contrario dei senatori di Rifondazione comunista, sottolineando l'ambiguità del recepimento dell'importante direttiva comunitaria in materia di contrasto dei fenomeni di *mobbing* e di molestia sul luogo di lavoro e ribadendo la contrarietà alla decisione di autorizzare l'utilizzo sul territorio nazionale delle armi da parte di agenti di polizia di altri Paesi dell'Unione Europea.

MARTONE (Verdi-U). Pur confermando la validità della legge comunitaria quale strumento fondamentale per la partecipazione dell'Italia

23 Settembre 2003

alle politiche dell'Unione, i senatori Verdi si asterranno dalla votazione del disegno di legge in esame per le soluzioni proposte, che confermano l'inadempienza del Governo nel recepimento delle direttive e delle decisioni comunitarie in materia ambientale, che anzi risultano ignorate quando non addirittura violate dalla revisione della legislazione ambientale posta in essere dall'attuale maggioranza in un'ottica di semplificazione e di deregolamentazione.

EUFEMI (*UDC*). Dichiara il voto favorevole dei senatori dell'UDC, esprimendo apprezzamento per l'azione del Governo, che tra l'altro ha posto le condizioni per l'approvazione della legge comunitaria nell'anno di riferimento, in un testo che consente il riassorbimento del contenzioso comunitario e la riduzione delle procedure di infrazione in corso in materia di impatto ambientale, codice stradale e lotta all'inquinamento. Prende atto con soddisfazione degli impegni assunti per quanto riguarda il potenziamento delle strutture di sostegno alle Regioni nella partecipazione alle fasi ascendente e discendente della legislazione comunitaria.

BEDIN (Mar-DL-U). A nome dei Gruppi DS-U e Margherita, richiama le critiche già svolte nel corso dell'esame dell'articolato, in particolare per la brusca inversione di tendenza nel processo di adeguamento della legislazione italiana alla normativa europea, ed annuncia l'astensione sul disegno di legge comunitaria 2003. Nonostante i dubbi sulla reale volontà della maggioranza di conferire dignità a tale dibattito, sollecita l'indizione di una sessione comunitaria da parte della Presidenza del Senato per assicurare fin dal prossimo anno una tempestiva definizione della politica italiana in ambito europeo; invece, per fare spazio alla discussione del disegno di legge Gasparri, il Senato si trova oggi a dibattere sulla relazione concernente la partecipazione italiana all'Unione Europea quando è ormai quasi trascorsa la metà del semestre di Presidenza italiana e sono state compiute scelte politiche rilevanti. D'altra parte, come ha dimostrato in occasione del sostegno all'intervento armato americano in Iraq, il Governo tende a smentire con i comportamenti concreti gli impegni annunciati ad esempio in tema di politica estera e di sicurezza comune europea, mentre la battaglia del vice presidente del Consiglio Fini per il richiamo delle radici cristiane nella Convenzione è in contraddizione con l'indiscriminato allargamento dei confini europei, per il quale sarebbe opportuno un ulteriore approfondimento. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

VANZO (LP). Annuncia il voto favorevole della Lega.

RIGHETTI (*Misto-Udeur-PE*). zAnche il suo Gruppo si asterrà nella votazione finale del disegno di legge comunitaria 2003, in particolare per la vaghezza dei criteri direttivi concernenti le deleghe in esso contenute, per i rischi connessi all'abolizione della procedura di VIA nella realizzazione degli interventi di emergenza da parte della Prote-

Assemblea - Resoconto sommario

23 **Settembre** 2003

zione civile e per l'inserimento di un tema, quale quello del sostegno all'occupazione femminile ed alle politiche per la famiglia, che richiederebbe uno specifico provvedimento e soprattutto la più ampia convergenza politica possibile.

PRESIDENTE. Come convenuto, rinvia la votazione finale del disegno di legge comunitaria alla seduta pomeridiana. Dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 11,53.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,01*). Si dia lettura del processo verbale.

ROLLANDIN, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 18 settembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Callegaro, Cursi, D'Alì, D'Ambrosio, Degennaro, Dell'Utri, Guzzanti, Mantica, Marano, Saporito, Sestini, Siliquini e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giovanelli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Contestabile, Crema, De Zulueta, Dini, Gaburro, Greco, Gubert, Iannuzzi, Manzella, Mulas, Nessa, Pellicini, Rigoni e Tirelli, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale; Marino, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Fisichella e Palombo, per partecipare ad una cerimonia commemorativa; Cicolani, Donati, Grillo, Menardi, Pedrazzini, Pellegrino e Pessina, per sopralluogo nell'ambito di una indagine conoscitiva della 8ª Commissione permanente; Balboni, Franco Paolo, Girfatti, Pedrizzi e Turci, per sopralluogo nell'ambito di una indagine conoscitiva della 6ª Commissione permanente; Centaro, Cirami, Curto, Gentile, Maritati e Peruzzotti, per attività della Commissione antimafia; Coviello, per attività dell'Unione interparlamentare; Budin, Morselli e Pianetta, per la 58ª sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite; Vizzini, per partecipare ad un seminario di studi; Giaretta, per la partecipazione ad un convegno internazionale.

23 Settembre 2003

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore* 10,07).

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(2254) Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

e del documento:

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (anno 2002) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 2254, già approvato dalla Camera dei deputati, e del Documento LXXXVII, n. 3, «Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (anno 2002)».

Ricordo che nella seduta del 18 settembre si è conclusa la discussione generale congiunta ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Do lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge in esame:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, osservando l'esigenza che il Governo, contestualmente alla trasmissione alle Camere degli schemi di decreti legislativi di attuazione delle deleghe di cui agli articoli 12 e 15, presenti la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978.

Esprime, altresì, parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 10.0.100, 20.100, 20.101, 20.0.100 (limitatamente al n. 1 del capoverso *a*) e al n. 2 del capoverso *b*)), 19.0.100, 19.0.101 e

23 Settembre 2003

13.0.1, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché della proposta 12.2 per la quale il parere non ostativo è reso a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che dopo le parole: "alla gestione del rumore ambientale" vengano aggiunte le altre: "senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica"».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.205/1, 1.205, 1.All.B.203 (testo 2), 1.201, 21.0.200 (testo 2), 20.0.100 (testo 2), 1.200, 1.206/1, 1.206, 1.202, 1.204 e 21.0.200 (testo 2)/1, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione dell'emendamento 20.0.100 (testo 2), sul quale il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera c), numero 3), dopo le parole: "a verificare", delle seguenti: "senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica"».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 19.0.101 (testo 2) al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 e degli annessi allegati, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BASILE, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, l'emendamento 1.100 prevede che si definisca un periodo di tempo più lungo per garantire una migliore attuazione di direttive comunitarie che presentino contenuti di particolare importanza e complessità.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti s'intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BASILE, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 1.All.A.205/1, 1.All.A.205, 1.All.A.100, 1.All.A.101, 1.All.A.200, 1.All.A.102, 1.All.A.103, 1.All.A.104, 1.All.A.206/1, 1.All.A.206, 1.All.A.201, 1.All.A.202, 1.All.B.203 (testo 2) e 1.All.B.204. Il mio parere è invece contrario sugli emendamenti 1.101 e 1.102.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, per brevità, mi limito a dire che il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

23 **Settembre** 2003

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.All.A.205/1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.All.A.205, presentato dal Governo, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.All.A.100, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.All.A.101, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.All.A.200, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.All.A.102, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.All.A.103, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.All.A.104, presentato dal Governo.

È approvato.

Onorevoli colleghi, per votare avete bisogno di un po' di rodaggio alla ripresa dei lavori!

Metto ai voti l'emendamento 1.All.A.206/1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.All.A.206, presentato dal Governo, nel testo emendato.

È approvato.

23 Settembre 2003

Metto ai voti l'emendamento 1.All.A.201, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.All.A.202, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.All.B.203 (testo 2), presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.All.B.204, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Ayala.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dai senatori Petrini e Battisti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, volevo motivare il nostro voto su questo articolo, perché su di esso e anche sul successivo alcune osservazioni vanno fatte.

La legge comunitaria si conferma lo strumento principale per l'attuazione del diritto comunitario. Essa va anche assumendo sempre più la funzione di raccordo unitario del diritto europeo in Italia, dal momento in cui più soggetti istituzionali partecipano direttamente alla formazione e al recepimento del diritto comunitario in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione.

Una valutazione sulla capacità del disegno di legge di realizzare gli obiettivi che gli assegna la legge La Pergola non può dunque che muoversi da queste caratteristiche, che non sono solo formali.

A proposito della funzione di raccordo fra le diverse articolazioni della Repubblica, il comma 5 dell'articolo che stiamo esaminando prevede la possibilità per lo Stato di adottare disposizioni suppletive di dettaglio nelle materie di competenza regionale, al fine di evitare l'insorgere di responsabilità dello Stato italiano nei confronti dell'Unione europea, a causa di ritardi od omissioni nell'attuazione delle direttive da parte regionale.

23 Settembre 2003

La tecnica prescelta è quella che prevede l'acquisizione di efficacia delle disposizioni suppletive soltanto allo scadere del termine per l'attuazione della normativa comunitaria. In questo modo il sacrificio e la compressione delle competenze regionali dovrebbero essere ridotti al minimo.

Lascia però perplessi l'estensione di questo meccanismo – originariamente ideato ed applicato per la competenza concorrente (faccio riferimento all'articolo 117, comma 3, della Costituzione) – anche alle materie di esclusiva competenza delle Regioni.

Il testo licenziato dalla Commissione affari costituzionali del Senato rispetto al testo della Camera ha addirittura a nostro avviso accresciuto l'impressione centralista, eliminando il riferimento alle materie di competenza concorrente e cassando l'esplicita previsione della cosiddetta clausola di cedevolezza, a garanzia del carattere meramente sostitutivo delle disposizioni contenute nei decreti legislativi che lo Stato adotta in via preventiva per tutelarsi contro eventuali procedure di infrazione per mancato recepimento.

Sembra, infatti, estremamente incongruo (ed anche poco economico) prevedere l'intervento statale in tutte le numerose materie ormai rimesse alla potestà regionale, per dettare disposizioni destinate ad essere sostituite dalla legislazione regionale in uno (sperabilmente) breve arco di tempo.

Sarebbe più economico attendere che l'omissione (eventuale) si determini per intervenire con specifiche disposizioni suppletive. (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*). Anche perché lo Stato è sempre meno esemplare proprio riguardo alla funzione primaria della legge comunitaria, cioè all'adeguamento dell'ordinamento italiano al processo normativo europeo. I dati infatti fanno emergere – rispetto agli anni passati – un andamento negativo.

Il *trend* positivo innescato dai Governi dell'Ulivo è venuto meno e vi sarà di nuovo molto da lavorare per recuperare il passo. Negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 vi è stata una significativa inversione di tendenza che ha portato l'Italia a metà classifica. Abbiamo chiuso gli ultimi tre anni della scorsa legislatura con un dignitoso settimo posto, cioè a metà del plotone dei 15.

Ora invece, dall'ultimo esame della Commissione europea in tema di procedimenti per infrazione alle disposizioni in tema di mercato interno, risulta che il numero più elevato di casi aperti sia, a tutt'oggi, in capo alla Francia e all'Italia.

Sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e lo stato delle procedure di infrazione sono in corso, complessivamente, 216 procedure di infrazione e vi sono 193 procedure pendenti alla fine del 2002. A questo quadro va poi aggiunto l'elenco delle direttive contenute nelle precedenti leggi comunitarie – di cui debbono ancora essere adottati i provvedimenti di attuazione –, il cui termine di recepimento è già scaduto.

Devo osservare – come allarme prima che come polemica politica – che negli 800 giorni di questa legislatura abbiamo riguadagnato con molta

velocità la maglia nera: in 800 giorni siamo tornati al quattordicesimo posto. Davvero una marcia molto rapida, ma nella direzione sbagliata.

Venerdì 19 settembre, cioè la scorsa settimana, la Commissione europea ha pubblicato la classifica al 1º luglio dei Paesi più efficienti nel recepire i provvedimenti europei. L'Italia, come ho detto, è al quattordicesimo posto, con il 4,2 per cento di *deficit* di attuazione, appena meno peggio dell'Austria (4,4 per cento) e comunque in ulteriore ritardo rispetto alla rilevazione del maggio (che registrava un *deficit* italiano del 3,9 per cento).

È inevitabile osservare che sia il dato generale che quello del peggioramento non sono assolutamente compatibili con la Presidenza di turno del Consiglio europeo. Il dato italiano infatti ha contribuito a peggiorare il dato generale europeo, che ora segna un *deficit* medio del 2,8 per cento (era dell'1,8 nel maggio del 2002). Questo rende ancora più lungo il processo normativo europeo, generalmente frutto di ampie consultazioni tra i Governi, all'interno della Commissione e con il Parlamento europeo. Inoltre non prepara adeguatamente l'allargamento dell'Unione ormai prossimo.

C'è una specie di trascuratezza da parte del Governo, che si manifesta non solo nei confronti di Bruxelles, ma anche di Roma, cioè nei confronti del Parlamento: il Governo si limita a fornire solo i dati complessivi del numero dei procedimenti di infrazione, ma non fornisce indicazioni sul merito delle procedure stesse. Non dà poi conto delle direttive già attuate con l'indicazione dei rispettivi decreti di recepimento, né dello stato di attuazione delle direttive già contenute nelle ultime leggi comunitarie da recepire in via amministrativa.

Succede così che uno studio recente della Camera dei deputati faccia emergere che ben 191 direttive europee sulle 419 emanate tra il 1º gennaio 1999 e il 30 giugno di quest'anno sono scadute senza essere state recepite nel nostro ordinamento. Ma lo stesso studio evidenzia che per oltre la metà delle 191 direttive il cui termine di recepimento è scaduto sono stati adottati dal Parlamento i processi necessari, ma la delega al Governo non è stata attuata.

Certo non abbiamo per ora uno strumento migliore della legge comunitaria e quindi non possiamo rinunciarvi, peggiorando ulteriormente queste poco invidiabili classifiche dell'Italia. Resta tuttavia l'insoddisfazione per l'attività del Governo, per cui il nostro voto su questo articolo sarà di astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, con gli annessi allegati, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

23 **Settembre** 2003

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BASILE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Anch'io esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Ayala.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dal senatore Ayala.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Turrroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, desidero intervenire in dichiarazione di voto su questo articolo anche per richiamare l'attenzione del Governo sulla delega.

L'articolo in esame solleva alcune perplessità che riguardano aspetti istituzionali attinenti ai rapporti tra Governo e Parlamento e alla vaghezza dei principi e criteri direttivi che dovrebbero sottendere alle deleghe concesse al Governo, sia quella generale prevista dall'articolo 2, sia quelle specifiche contenute in diversi articoli del provvedimento.

Certo, il problema dei principi e dei criteri direttivi delle deleghe va affrontato in una visione complessiva della struttura normativa dell'Unione. Molto spesso le direttive sono eccessivamente dettagliate anche nella scelta dei mezzi e delle modalità specifiche per la loro attuazione,

elementi questi che dovrebbero invece essere decisi a livello legislativo nazionale. La legge comunitaria potrebbe senz'altro raggruppare le direttive secondo criteri più omogenei, in modo da evidenziare linee politiche di settore.

Ammesso tutto questo, resta comunque il fatto che una cosa è la formazione del diritto comunitario, altra è la sua attuazione. Le direttive vincolano lo Stato nei fini e non nei mezzi ed a fronte di una delega al Governo sarebbe opportuno che questa prevedesse principi e criteri direttivi chiari e precisi e non si limitasse a riprodurre «spezzoni» della direttiva stessa.

Del resto, l'articolo 76 della Costituzione delinea l'istituto della delega legislativa in modo inequivocabile: il Governo non può essere delegato se non attraverso la determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e su oggetti definiti.

L'articolo più problematico, come negli altri anni, è l'articolo 2 che stiamo per approvare. Ancora una volta va segnalata l'assoluta inadeguatezza, alla luce dell'articolo 76 della Costituzione, dei princìpi e criteri direttivi ivi previsti. Le lettere dalla *a*) alla *g*) dell'articolo 2, che dovrebbero indicare tali princìpi e criteri direttivi, finiscono infatti per definire gli ambiti di intervento della delega, l'oggetto e non il principio o il criterio che dovrebbe presiedere alla disciplina del progetto medesimo; finiscono cioè per avere carattere descrittivo e non precettivo.

Nell'articolo 2 i principi e i criteri direttivi, più che essere formulati, necessitano di essere desunti dagli oggetti indicati.

Particolarmente problematica appare – punto su cui richiamo l'attenzione del Governo – poi la lettera *e*), in materia di sanzioni penali ed amministrative per violazione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive che il Governo dovrebbe essere autorizzato ad introdurre in seguito alla concessione della delega.

Al di là del consenso sul provvedimento, mi pare necessario in questa sede il richiamo alla prudenza, che sarà necessaria al Governo in sede di attuazione, per rendere la normativa conforme alle esigenze reali della nostra società.

La lettera c) indica infatti i principi generali ai quali deve essere informato, complessivamente, il sistema sanzionatorio per talune violazioni alla normativa contenuta nella legge comunitaria, che – è bene non dimenticarlo – riguarda argomenti che, in parte, sono già previsti nella legislazione interna e che, in parte, devono essere o disciplinati $ex\ novo$ o adeguati all'ordinamento europeo.

Faccio riferimento in particolare a norme che toccano interessi costituzionalmente protetti, vale a dire gli interessi o i diritti della persona, particolarmente in evidenza con riferimento alla direttiva 2002/58/CE, relativa sia al trattamento dei dati personali sia alla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni elettroniche.

Tali profili possono generare violazioni gravissime, anche per il fatto che difficilmente trovano una riparazione, data la possibilità immediata di diffusione all'esterno.

Prevedere principi generali, che consentono pene sostanzialmente modeste, quali la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto – che, come è noto, con il ricorso all'oblazione, permette di pagare cifre oggettivamente modeste e di ottenere l'estinzione del reato –, determina conseguenze sanzionatorie assolutamente non conformi alla gravità dell'esposizione al pericolo di interessi di carattere primario. Dunque, la prudenza nella disciplina deve essere massima, in modo che il sistema sanzionatorio non contenga disarmonie con il sistema interno vigente e sia conforme ai principi di equità, di correlatività e, soprattutto, concorra alla protezione di diritti che riteniamo fondamentali.

Un'ultima osservazione, sempre sulla lettera *c*). Essa riproduce una disposizione analoga a quella che era stata prevista dall'articolo 2, lettera *d*), della legge comunitaria per il 1993 (legge n. 146 del 1994) sulla quale si sono registrate due pronunce della Corte costituzionale, le nn. 53 del 97 e 456 del 1998, con le quali questa esprimeva l'auspicio che, a fronte di delega così ampia ed avente ad oggetto l'introduzione di sanzioni penali, si avessero criteri configurati in maniera più precisa, al fine di ottenere il massimo di chiarezza e di certezza del diritto. Sembra pertanto almeno inopportuno reintrodurre un'analoga disposizione nella legge comunitaria per il 2003.

Per tutte queste ragioni, il nostro voto sarà di astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

23 **Settembre** 2003

BASILE, *relatore*. Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 6.0.1 e 6.0.200; esprime ovviamente parere favorevole sull'emendamento 6.0.300.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.200, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.300, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BASILE, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole sull'emendamento 8.100; è invece contrario sull'emendamento 8.0.100.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

23 Settembre 2003

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BASILE, relatore. Il parere è ovviamente favorevole.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BASILE, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.1 e 10.0.1; sull'emendamento 10.0.100, stante il parere contrario della 5^a Commissione permanente, mi rimetto al Governo.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1 e 10.0.1.

Sull'emendamento 10.0.100 il parere sarebbe favorevole sul contenuto; essendoci però un parere contrario della Commissione bilancio, il Governo non può che conformarsi ad esso e quindi non può esprimersi in senso favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dal senatore Brignone e da altri senatori.

Stante il parere contrario della 5^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 10.0.100 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BASILE, *relatore*. Il parere del relatore è contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.4. Sull'emendamento 11.0.100 il parere è invece favorevole.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dai senatori Petrini e Battisti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dai senatori Petrini e Battisti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dai senatori Petrini e Battisti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.100, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BASILE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore.

23 Settembre 2003

PRESIDENTE. Stante il parere contrario della 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 12.2 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 12.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.101, presentato dal senatore Chirilli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.102, presentato dal senatore Chirilli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BASILE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dai senatori Vitali e Villone, identico agli emendamenti 13.2, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, e 13.100, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.101, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.13, presentato dai senatori Petrini e Battisti.

23 **Settembre** 2003

Metto ai voti l'emendamento 13.102, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.6, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.8, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.10, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.103, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.7, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.11, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.12, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.104, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.105, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

23 Settembre 2003

Metto ai voti l'emendamento 13.106, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.107, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.14, presentato dai senatori Petrini e Battisti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Stante il parere contrario della 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 13.0.1 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 14.

Non essendo stati presentati altri emendamenti oltre quello soppressivo 14.1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BASILE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 15.100, 15.101 e 15.104.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore.

Tuttavia, il Governo intende ritirare l'emendamento 15.101, nel caso in cui dovesse essere approvato l'emendamento 15.104, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole, che risulta più aderente allo spirito della normativa comunitaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

23 **Settembre** 2003

Metto ai voti l'emendamento 15.3, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.100, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 15.101 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 15.102, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.103, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.104, presentato dal senatore Pastore.

È approvato.

Stante l'approvazione dell'emendamento 15.104, l'emendamento 15.7 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 15.4, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.105, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.5, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.106, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.107, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

23 **Settembre** 2003

Metto ai voti l'emendamento 15.9, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.8, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.108, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.12, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.11, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.10, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.13, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.14, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.15, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, questo è probabilmente uno degli articoli più significativi della legge comunitaria al nostro esame e pertanto desidero che resti traccia della posizione del Gruppo della Margherita.

L'articolo 15 contiene la delega al Governo per l'attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso al lavoro, formazione e promozione professionale e alle condizioni di lavoro. Si tratta di dare attuazione alla direttiva n. 73 del 2002, che ha profondamente innovato una vecchia direttiva, la n. 207 del 1976.

Anche qui, come ho rilevato nell'intervento in dichiarazione di voto sugli articoli 1 e 2, registriamo il difetto generale della legge comunitaria proposta dal Governo. La delega, nella parte riguardante i principi e i criteri di applicazione, si limita a riprodurre i contenuti della direttiva, senza dettare veri e propri principi e criteri applicativi, capaci di orientare l'applicazione della direttiva europea alla soluzione di alcuni gravi problemi di discriminazione consolidata in Italia. Una normativa così, come quella che ci propone il Governo, può riguardare qualsiasi Paese dell'Unione. Mentre una specificità italiana in Europa c'è.

Citerò tre dati: le donne italiane hanno il tasso di occupazione più basso (il 41 per cento); sono quelle che lavorano di più tra tutte le donne europee (in media dodici ore al giorno), a causa della resistenza maschile a condividere il lavoro di cura; infine, hanno il tasso di natalità più basso (1,2 per cento per donna).

Si tratta di tre *record* negativi, originati dalla difficoltà di conciliare vita professionale e vita familiare o, anche, di conciliare un sentimento di sicurezza sul futuro – che solo il lavoro può dare – con la decisione di essere madre. Sono tre *record* dovuti anche alla scarsità dei servizi: solo il 2 per cento dei bambini da zero a tre anni dispone, ad esempio, di un asilo nido.

Il dubbio sulla qualità del provvedimento che sto sollevando non deve essere estraneo nemmeno al Governo. L'imperativo iniziale era il «profilo basso» della norma, tanto che al comma 1 si prevedono solo le modifiche «strettamente necessarie». Invece, successivamente, nel testo della delega, si delinea un intervento a tutto campo, perché è evidente a tutti che la materia richiede soluzioni specifiche per la condizione italiana. Il Governo però vuole le mani libere; la delega non individua le parti della normativa vigente che devono essere modificate.

E così tutte le innovazioni introdotte con gli articoli aggiuntivi inseriti dopo l'articolo 7 nella direttiva sono semplicemente citate senza alcuna scelta di merito, soprattutto in relazione alle carenze più vistose esistenti nel nostro mercato del lavoro e nelle condizioni di lavoro delle donne. Almeno si potrebbero citare queste carenze.

Nonostante il basso tasso di attività femminile e la penuria di manodopera che da tempo permane in alcune aree del Paese (ad esempio, nel Nord-Est), le probabilità di entrare nel mondo del lavoro per una donna rispetto ad un uomo avente analoga preparazione professionale rimangono nettamente inferiori.

La formazione professionale, nonostante la crescita del tasso di scolarizzazione femminile, ha programmi che rimangono strutturati in prevalenza per i lavoratori maschi.

Connesse alla gravidanza, al puerperio e ai congedi parentali sono diffuse pratiche discriminatorie dirette e indirette, fino al licenziamento, che meriterebbero un'attività legislativa.

Inoltre, alcune delle novità introdotte dalla direttiva sono recepite solo parzialmente. Al comma 1, nell'elencare le aree nelle quali occorre garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento, non si fa esplicito riferimento alla promozione, come fa invece l'articolo 3 della direttiva.

Alla lettera *e*) si fa un generico riferimento alla necessità di misure adeguate per incoraggiare il dialogo sociale, mentre la direttiva esprime un orientamento più preciso e concreto fino ad indicare la possibilità di monitoraggio della prassi nei luoghi di lavoro, al fine di promuovere la parità di trattamento con procedure finalizzate all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla direttiva.

Nel definire le molestie, il testo proposto dal Governo fa riferimento ad un comportamento indesiderato posto in essere per ragioni connesse al sesso, che persiste quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo, mentre la direttiva si limita a definire le molestie, senza fare riferimento al comportamento di contrasto assunto dalla vittima.

Non viene richiamata la possibilità, prevista dal comma 1 dell'articolo 6 della direttiva, da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di accedere in giudizio o esperire procedure di conciliazione, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, al fine di garantirsi contro pratiche discriminatorie eventualmente subite. Manca, infine, un esplicito criterio che preveda la concreta possibilità di garantire un indennizzo a chi ha subìto un danno per effetto di un provvedimento di discriminazione, come prevede l'articolo 6, comma 2, della direttiva.

Le omissioni e i recepimenti parziali testimoniano da soli l'assoluta inadeguatezza dello strumento della delega in questa materia. Sarebbe stato giusto disciplinare la materia non già attraverso la delega, bensì con un disegno di legge specifico; per questa ragione ci asterremo.

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, sarebbe stato auspicabile che una materia così importante e delicata, come quella relativa alla definizione di molestia, fosse stata trattata non già nell'ambito di una delega, bensì di un disegno legge la cui discussione e definizione coinvolgessero l'intero Parlamento.

Infatti, ragionare sulla parità di trattamento tra uomo e donna rispetto all'accesso al lavoro, alla formazione e alle altre questioni qui affrontate comporta giocare una partita che dovrebbe partire dal mercato del lavoro, dalle sue attuali condizioni di flessibilità, nonché di precarizzazione crescente, e dall'introduzione di una serie di contratti atipici.

È evidente che in una situazione nella quale i lavoratori sono complessivamente in una condizione di debolezza, con una serie di diritti che vengono progressivamente cancellati o resi precari, le donne in particolare si trovano in una condizione ancor più discriminata.

È difficile poter sciogliere nodi che dovrebbero essere affrontati a livello strutturale e non è casuale che il processo di precarizzazione del mercato del lavoro corrisponda, anche statisticamente, a un processo di denatalità; è questa una delle cause che determina una scelta obbligata da parte delle donne. È impossibile, quando si parla di deleghe, affrontare compiutamente una materia così rilevante.

Quanto all'articolo 15, ci chiediamo come mai non si sia voluta aggiungere, alle condizioni che contribuiscono a determinare parità di trattamento tra gli uomini e le donne, anche la possibilità per queste ultime di assumere ruoli di responsabilità e di vertice aziendale.

Più in generale, mi chiedo quali siano le ragioni che hanno indotto il Governo a proporre un'interpretazione così ambigua e restrittiva della direttiva europea; mi riferisco, in particolare, alla definizione di molestie e di molestie sessuali come formulata in questo articolo.

L'intervento «creativo» del Governo ci preoccupa molto: ci farebbe piacere se il rappresentante del Governo qui presente indicasse le motivazioni di fondo che hanno portato a questa formulazione. Infatti, tra i parametri menzionati nell'articolo, la questione relativa alla continuità, nell'ambito della definizione di «molestie», ci sembra elemento del tutto infondato e arbitrario, introdotto *ex novo* dal Governo, a cui la direttiva europea non fa assolutamente riferimento.

Qualcuno dovrebbe spiegarmi per quale motivo la molestia sessuale, per essere definita tale, dovrebbe essere un comportamento determinato «in maniera manifesta». Cosa vuol dire «in maniera manifesta»? Cosa si vuol dire quando si afferma che, per aversi molestia sessuale, deve esservi un elemento di continuità?

L'atto singolo integra la molestia sessuale ed è sufficiente per la sua definizione, mentre l'elemento della continuità – al quale si fa qui riferimento –distorce alla base l'applicazione della direttiva e la stessa definizione giuridica che la direttiva medesima ha voluto indicare agli Stati membri ai fini dell'introduzione della fattispecie nei loro ordinamenti giuridici.

La direttiva non parla di persistenza, di continuità e nemmeno di giudizio obiettivo, perché questo dovrebbe essere lasciato al prudente apprezzamento del giudice della singola controversia. In modo obiettivo, oculato e approfondito, la direttiva europea estende l'ambito del comportamento idoneo a integrare la molestia sessuale; voi invece, lo restringete – e di molto – poiché fate riferimento soltanto a comportamenti che possano es-

sere dichiarati offensivi. Il testo della direttiva fa riferimento soltanto ad un clima di intimidazione, oppure ostile, degradante, umiliante, offensivo.

Con i nostri emendamenti volevamo quindi semplicemente ripristinare l'interpretazione esatta – starei per dire autentica – della direttiva europea.

Per quanto concerne gli emendamenti alla lettera *b*), respinti, questi si limitavano a sopprimere alcuni aspetti che, a nostro avviso, appaiono clamorosi. È difficile pensare (e bisogna immaginarlo) a ciò che significa la molestia perpetrata nel luogo di lavoro. La molestia nel luogo di lavoro è un modo di agire e di mettere in condizione di soggezione, di intimidazione o comunque di ricatto le persone, non necessariamente di sesso femminile: molto spesso vi sono anche ragioni legate all'orientamento sessuale (mi riferisco agli omosessuali). Queste forme di molestia sono quasi sempre o molto spesso non esplicite e non si possono catalogare.

Pretendere allora che questa nozione di molestia possa essere considerata tale solo quando questo comportamento indesiderabile debba persistere in modo inequivocabile e la persona deve poter denunciare e reagire (quando sappiamo invece che le forme di ricatto spesso costringono la persona offesa in una situazione di solitudine o di difficoltà nella denuncia), pretendere, infine, l'onere della prova o, ancor più, chiedere di definire la nozione di «molestia sessuale» quando questo comportamento si verifichi in maniera manifesta, mi costringe a chiedere ai colleghi di spiegare cosa significhi l'espressione «maniera manifesta», perché le maniere manifeste possono essere molte.

Noi pensiamo che il criterio in base al quale si devono valutare queste nozioni sia quello della dignità della persona e del clima di intimidazione che si può determinare intorno ad essa. Soltanto questo valore della dignità della persona che viene violata può essere la categoria con cui valutare il concetto e comunque la nozione di molestia.

Con gli emendamenti presentati ci limitavamo dunque ad espungere quelle parti dell'articolo 15 che consideriamo lesive persino della dignità della persona che potrebbe incorrere in tali problemi.

Vorrei soltanto sottolineare che naturalmente tali situazioni si determinano nelle realtà produttive più deboli e che comunque, negli ultimi anni, molto spesso le realtà produttive più significative hanno tentato di promuovere un dibattito, spesso concretizzatosi in regolamenti e corsi di formazione per il personale su questo tema.

La normativa che ci proponete rischia di essere peggiorativa rispetto a quello che in alcune realtà aziendali si è riuscito a fare. Cerchiamo almeno, quindi, di eliminare quelle parti – questo dovrebbe essere il nostro compito – che possono essere considerate, a nostro avviso, assolutamente inadeguate.

Per concludere, signor Sottosegretario, ritengo che gli emendamenti concernenti la definizione di molestia sessuale riguardino (e abbiano riguardato) un tema estremamente delicato.

Ci dispiace che il parere del Governo continui ad essere contrario, perché il testo, se approvato dal Parlamento in questa formulazione, por-

terà inevitabilmente ad una applicazione ambigua, restrittiva e confusa di questa norma che non risolverà i problemi di accesso e di lotta alle discriminazioni, ciò che la direttiva, invece, si propone per quanto riguarda il mondo del lavoro.

Siamo preoccupati perché pensiamo che dietro l'arroccamento del Governo sulla formulazione dell'articolo 15 vi sia un'impostazione ideologica. Altrimenti, non si comprende il parere del Governo su emendamenti che non fanno altro che proporre la stesura originaria della direttiva europea. Il Governo ci deve ancora spiegare per quale motivo manomette profondamente questa direttiva europea e ne modifica il campo di applicazione.

Non recepire i nostri emendamenti significa neutralizzare, di fatto, l'applicazione della direttiva per quanto attiene le molestie e le molestie sessuali. Altrimenti, non sapremmo come motivare la ragione per cui non accogliete il testo originario della direttiva europea, che definisce molto chiaramente la molestia sessuale.

Pensiamo che vi sia alla base il vizio ideologico che viene fuori tutte le volte che questo Governo e questa maggioranza intervengono su temi aventi a che fare con la sessualità, la sessualità femminile, la soggettività del corpo delle donne e la connessione di questo tema culturale con il grande tema dell'esigibilità e dell'estensione dei diritti universali di cittadinanza.

Un atteggiamento, il vostro, che rischia di far regredire profondamente il nostro Paese. Per tali motivi lo ostacoliamo e voteremo contro l'articolo 15.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, desidero annunciare il voto contrario, da parte del Gruppo Verdi-l'Ulivo, all'articolo in esame, che affronta una questione molto complessa e anche controversa.

Certamente sarebbe stato meglio procedere al recepimento di questa direttiva con una discussione più approfondita e con l'approvazione di un disegno di legge *ad hoc*. Riteniamo infatti che la delega sia lo strumento più sbagliato per affrontare il problema. Peraltro, voglio ricordare che tale delega è stata introdotta all'ultimo minuto, in corso d'opera, e non vi è stato neanche il tempo per approfondire la questione.

Si è proceduto al recepimento della direttiva – è già stato segnalato, ma io voglio ricordarlo perché è la questione più rilevante – peggiorandone il testo. Noi abbiamo la possibilità di recepire una direttiva comunitaria così com'è o anche di migliorarla, come è già stato fatto in altre circostanze, ad esempio, nel caso del decreto legislativo n. 626 del 1994 che, recependo le direttive comunitarie in materia di salute dei lavoratori e si-

curezza sui luoghi di lavoro, ha fatto un passo in avanti migliorando per alcuni aspetti la normativa comunitaria.

In questo caso, invece, si agisce in modo esattamente contrario e si lasciano per strada pezzi importanti della stessa direttiva comunitaria, producendo un testo inadeguato ed arretrato. I nostri emendamenti non facevano altro che riprodurre il testo della direttiva comunitaria. Pertanto, non vi sarà vera parità di trattamento tra uomini e donne, come pure vi è una nozione restrittiva del concetto di molestia sessuale. È una posizione ideologica che mortifica le donne sui luoghi di lavoro come soggetti perennemente deboli.

VIVIANI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI (*DS-U*). Signor Presidente, colleghi, a nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra, preannuncio il voto contrario su questo articolo del provvedimento. Infatti, anche alla luce dei pochi emendamenti approvati, non cambia la sostanza del testo sul quale in sede di discussione generale abbiamo espresso con molta nettezza e con molta chiarezza la nostra contrarietà.

Si tratta di un testo che accoglie solo in parte la direttiva e, anche là dove l'accoglie, l'accoglie decisamente male, nel senso che ne dà un'interpretazione restrittiva, esclude una serie di articoli e soprattutto non indica con un minimo di chiarezza e di determinazione criteri che siano effettivamente orientativi di una legislazione in grado di apportare un miglioramento sostanziale in questo campo, avendo presente che, come è già stato dichiarato da molti colleghi, il nostro Paese si trova in una situazione di netta arretratezza per quanto riguarda la parità di condizioni di lavoro, di retribuzioni, di prospettive di carriera, di possibilità di accesso al lavoro delle donne rispetto agli uomini. Sarebbe quindi necessaria una legislazione più coraggiosa e più incisiva rispetto alla situazione esistente.

Per di più, come abbiamo segnalato durante la discussione generale, vi è una esigenza di accorpamento e di semplificazione della legislazione in materia di discriminazioni sul lavoro.

Recentemente il Governo ha presentato in Parlamento, e poi pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, due altri decreti legislativi che riguardano due diverse direttive comunitarie in materia di lotta alla discriminazione per cause etniche e di condizioni di lavoro. Sarebbe opportuno, per ragioni di trasparenza e di semplificazione legislativa, trasformare successivamente questi tre provvedimenti in un unico provvedimento legislativo contro la discriminazione per vari motivi sul lavoro, che rappresenterebbe sicuramente, anche da un punto di vista metodologico, un ulteriore passo in avanti.

Poiché tutto questo non c'è in quanto ha detto il Governo, e soprattutto nel voto espresso sugli emendamenti, il mio Gruppo esprimerà un

23 Settembre 2003

voto contrario sull'articolo 15. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Martone).

BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per cosa senatore Bedin?

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi scuso ma vorrei rettificare la mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, le argomentazioni dei colleghi Malabarba, Ripamonti e Viviani, che riprendono argomentazioni che, del resto, avevo svolto nel mio intervento in dichiarazione di voto, fanno prevalere, rispetto alla posizione che complessivamente il mio Gruppo avrà sulla legge comunitaria, cioè l'astensione, le ragioni del voto contrario.

Pertanto, anche il Gruppo della Margherita voterà contro l'articolo 15.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.1, presentato dal senatore Girfatti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 17.

BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo questa volta per annunciare il voto favorevole del nostro Gruppo a questo articolo e desidero che resti agli atti perché l'articolo 17 interviene nella materia della cooperazione allo sviluppo consentendo, finalmente, di fare riferimento alle ONG che operano su scala europea o che, almeno, siano all'interno di uno Stato aderente allo spazio europeo comune. Quindi, questa disposizione consente di riqualificare e di ampliare l'attività positiva e solidale svolta da molte organizzazioni non governative nel campo dell'aiuto allo sviluppo.

Richiamo questo aspetto molto positivo per due ragioni. La prima è di sostanza: la strada per una politica estera e di sicurezza comune, che sta proseguendo attraverso il progetto di Trattato costituzionale elaborato dalla Convenzione e confermato dall'ultimo Consiglio europeo di Salonicco, non potrà fare a meno di una più articolata cooperazione europea allo sviluppo internazionale, in cui le organizzazioni non governative sono e saranno chiamate ad essere protagoniste. Infatti, per le caratteristiche dell'azione di polizia internazionale che l'Unione europea sta già dispiegando (ricordo gli interventi in Macedonia, in Bosnia e, ultimamente, anche in Congo, con l'«operazione Artemide»), essa avrà sempre più bisogno anche di organizzazioni non governative che prima, durante e dopo la fase di stabilizzazione siano accanto alle popolazioni.

La seconda ragione per cui richiamo positivamente questo articolo è per l'attenzione che a questi temi personalmente e insieme ad altri abbiamo dedicato qui in Senato. Nella scorsa legislatura abbiamo dedicato una lunga attenzione alla riforma della legge italiana sulla cooperazione internazionale.

Abbiamo in particolare esaminato un disegno di legge di cui ero primo firmatario e che disegnava una dimensione europea sia del volontariato internazionale italiano sia delle ONG che operano in questo settore. Quelle indicazioni non erano poi state compiutamente accolte dal comitato ristretto che aveva scritto la riforma. Annoto con soddisfazione che ora, senza intralci e senza distinguo, prima il Governo e poi la Camera dei deputati (ed ora, immagino, anche il Senato) accolgono una indicazione europea che va nella stessa direzione.

Come allora, anche oggi lo ritengo un passo decisivo per consentire al modello italiano di cooperazione internazionale di proporsi in Europa e di assumere caratteristiche tali da renderlo attore della politica europea nel suo complesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, poche parole su questo articolo un po' trascurato che introduce la possibilità, da parte del Ministro dell'interno o dei prefetti, di autorizzare il porto d'armi o l'utilizzo delle armi per motivi difensivi da parte di forze di polizia o di servizi di sicurezza di altri Stati.

Pensiamo che la cooperazione giudiziaria e la cooperazione all'interno degli Stati, discutibile in tante forme, ma sicuramente auspicabile come concetto in sé, non possa comunque far venir meno la responsabilità specifica dello Stato. È per questo che su tali aspetti di grande delicatezza siamo contrari alle aperture formulate con l'articolo 18.

Varrebbe la pena di fare una riflessione molto precisa sull'utilizzo delle armi da parte delle forze dell'ordine, soprattutto quando si tratta di utilizzarle, molto probabilmente, in occasione di iniziative sovranazionali da parte dei vari Governi e dei vari organi che gestiscono appunto le attività sovranazionali sul piano politico e istituzionale.

Per questo credo, vista la rilevanza dell'argomento, che varrebbe la pena di collocare questa materia in altro ambito; sarebbe quindi opportuno procedere alla soppressione di un articolo così formulato. Questo è il nostro auspicio; chiediamo al Governo di raccogliere la nostra preoccupazione, perché l'argomento è – ripeto – molto delicato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BASILE, relatore. Esprimo parere contrario.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 18 altri emendamenti oltre quello soppressivo 18.100, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19. Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19, che invito il presentatore ad illustrare.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, non comprendiamo le ragioni per le quali la Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ha espresso parere contrario sull'emendamento 19.0.101, nel testo riformulato.

Il comma 4 di tale emendamento, peraltro, chiarisce sufficientemente che si tratta di una mera riorganizzazione del Dipartimento per le politiche comunitarie, al fine di offrire alle Regioni una struttura operativa che agisca in modo efficace alla luce delle nuove competenze in materia comunitaria derivanti dal nuovo Titolo V della Costituzione, e che per eventuali oneri si provvederà attraverso una dotazione finanziaria che dovrà essere concertata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ritenevamo necessario un più forte coordinamento delle Regioni e degli enti locali in materia di partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in particolare in materia di supporto alle attività tecnico-giuridiche deri-

vanti dalla fase ascendente e discendente, nonché sull'utilizzo dei fondi comunitari, che hanno assunto ed assumeranno sempre più un ruolo fondamentale nell'economia delle Regioni.

La creazione di questa struttura è vista in maniera positiva dalle Regioni e dalle Province autonome, nonché dalle associazioni rappresentative delle comunità locali, che hanno chiesto più volte la creazione di meccanismi stabili o di strutture in grado di fornire un concreto supporto proprio in considerazione dell'esperienza maturata dal Dipartimento per le politiche comunitarie.

Sono le ragioni che mi hanno spinto alla presentazione di questo emendamento, su cui attendo la valutazione del Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BASILE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti in esame, a proposito dei quali intendo fare una precisazione.

Ritengo estremamente positiva l'istituzione presso il Dipartimento per le politiche comunitarie dell'Istituto per la promozione e l'assistenza tecnica alle Regioni. Si tratta, infatti, di un organo che può assicurare non solo un migliore coordinamento fra Regione ed enti locali con riguardo alla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, ma anche una più elevata efficienza sia nella fase ascendente che nella fase discendente, nonché nell'utilizzo dei fondi comunitari, come ha ricordato il collega Eufemi.

Ribadisco, pertanto, il mio parere favorevole sugli emendamenti in esame.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 19.0.100, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso su di esso parere favorevole, invito il senatore segretario a verificare, mediante procedimento elettronico, se la votazione dell'emendamento è appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 19.0.100 è pertanto improcedibile.

Passiamo all'emendamento 19.0.101 (testo 2), su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso su di esso parere favorevole, invito il senatore segretario a verificare, me-

23 **Settembre** 2003

diante procedimento elettronico, se la votazione dell'emendamento è appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 19.0.101 (testo 2) è pertanto improcedibile.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, avevo fatto cenno di voler intervenire, ma lei non mi ha visto. Intendevo trasformare l'emendamento 19.0.101 (testo 2) in un ordine del giorno, proprio per non insistere sulla votazione.

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, non l'avevo vista e mi dispiace. Prendo atto che l'emendamento 19.0.101 (testo 2) è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno.

Essendo accolto dal Governo, l'ordine del giorno G19.100 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BASILE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne sull'emendamento aggiuntivo 20.0.100 (testo 3), a cui sono favorevole.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo esprime parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario della 5^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 20.100 e 20.101 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 20.1 presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.2, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.102, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

23 Settembre 2003

Metto ai voti l'emendamento 20.103, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.3, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.0.100 (testo 3), presentato dai senatori Eufemi e Iervolino.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 21, che invito i presentatori ad illustrare.

PASQUINI (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 21.0.200 (testo 2)/1 deriva da un'esigenza di coordinamento poiché esiste una contraddizione tra la lettera *d*) e la lettera *e*) del primo comma dell'emendamento 21.0.200 (testo 2) presentato dal Governo.

La lettera *d*) stabilisce che i principi contabili internazionali per il settore assicurativo si applicano ai soli bilanci consolidati, secondo gli orientamenti dell'organismo tecnico di adozione dei principi contabili e i suggerimenti dell'ISVAP e dell'ANIA, poiché non è ancora avvenuta a livello internazionale la statuizione dei principi contabili relativi ai contratti di assicurazione.

La lettera *e*), invece, facendo riferimento alle lettere *a*) e *b*) dello stesso primo comma, obbligherebbe le imprese di assicurazione quotate ad adottare i principi contabili internazionali anche non essendo capogruppo di un gruppo assicurativo, e ciò è in contraddizione con quanto stabilito alla lettera *d*).

PRESIDENTE. Il restante emendamento s'intende illustrato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BASILE, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 21.0.200 (testo 2)/1 e favorevole sull'emendamento 21.0.200 (testo 2).

23 Settembre 2003

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.0.200 (testo 2)/1, presentato dai senatori Pasquini e Vitali.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.0.200 (testo 2), presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento Tit.100, sul quale invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Tit.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Onorevoli colleghi, prima di passare alla votazione finale con le relative dichiarazioni di voto, sospendo brevemente la seduta: abbiamo proceduto molto speditamente nei nostri lavori e temo che qualche collega possa non essere presente.

Dopo una breve sospensione, riprenderemo con le dichiarazioni di voto finale. Non essendo ancora conclusi gli altri argomenti all'ordine del giorno ed essendo prevista la votazione elettronica sulla legge comunitaria, il voto finale è rinviato alla seduta pomeridiana. Termineremo quindi i lavori di questa mattina con le sole dichiarazioni di voto.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,12, è ripresa alle ore 11,26).

Ripresa della discussione del Documento LXXXVII, n. 3

PRESIDENTE. Prima di procedere alle dichiarazioni di voto finali, riprendiamo l'esame del Documento LXXXVII, n. 3.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G1, che si intende illustrato e sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BASILE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'ordine del giorno in esame.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, anch'io esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno presentato.

BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei fare alcune sottolineature rispetto all'ordine del giorno G1, che ci consente di guardare avanti anziché indietro, come altrimenti ci indurrebbe a fare la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea.

Sottolineo, innanzitutto, il punto relativo all'allargamento dell'Unione, convinti del fatto che le paure e le rivendicazioni si vincono anche accelerando, da parte dell'Italia, le condizioni che consentono di sfruttare al meglio l'ingresso di nuovi Paesi nell'Unione Europea.

Al riguardo, non solo nella relazione presentata, ma anche nelle iniziative del ministro Buttiglione, certo apprezzabili, possiamo individuare la centralità delle grandi infrastrutture cui l'ordine del giorno fa riferimento. Si richiede, però, non solo di parlare, ma anche di confrontare queste parole con altre carte e, soprattutto, con altre opere.

È necessario un sostegno congiunto dell'Italia e dell'Unione Europea nei confronti della Slovenia e dell'Ungheria, al fine di ottenere il mantenimento degli attuali programmi di realizzazione del sistema autostradale che congiungerà Maribor al lago Balaton e a Trieste.

L'Italia deve favorire l'avanzamento del *dossier* sulle reti TEN-T presso le istituzioni europee, favorendo lo sblocco della lista di nuovi progetti prioritari, che verrà stabilita entro il 2004 nell'ambito del gruppo di alto livello presieduto dal commissario Van Miert, e prevedendo nuove misure per il finanziamento delle grandi opere infrastrutturali.

L'ordine del giorno richiama l'attenzione anche sulla gestione delle frontiere esterne dell'Unione Europea, su una politica estera comune e sull'accelerazione della produzione normativa in materia di asilo e di immigrazione. Al Consiglio europeo di Siviglia, nel primo semestre del 2002, si è convenuto sulla necessità, per l'Unione Europea, di sviluppare una politica comune nel settore della giustizia e degli affari interni, in merito alla gestione concordata ed integrata delle frontiere esterne.

La relazione che abbiamo esaminato richiama il grande rilievo assunto, in ambito europeo, dallo studio di fattibilità per l'istituzione della Polizia europea di frontiera, promosso dall'Italia e presentato agli Stati membri in occasione della riunione ministeriale tenutasi a Roma nel maggio 2002. Cosa ne è stato di quella proposta? Non lo sappiamo, ma credo che vada chiesto al Governo dove sono le pattuglie miste che si erano programmate e perché l'Italia ha ritardato ad accettare la disponibilità della Repubblica di Cipro a concedere i propri porti alle forze di Polizia italiana per il controllo del Mediterraneo orientale.

Il Mediterraneo – lo dice il nostro ordine del giorno – è decisivo per l'Europa e per le persone che la abitano. Vediamo con favore confermata la scelta di far decollare l'Assemblea parlamentare euromediterranea, segno di una permanente volontà di dialogo tra l'Europa e i Paesi che si affacciano sulle rive del Mediterraneo, come ha spiegato il Presidente del Consiglio intervenendo il 2 luglio scorso al Parlamento dell'Unione. Ma i contenuti sono vecchi; si rifanno all'idea dell'area di libero scambio nel Mediterraneo indicata nel programma MEDA, che non è sufficientemente decollato.

Quel programma va monitorato e reso applicabile, ma non basta: è ora di includere – come fa la Commissione europea – il Mediterraneo il quel circolo di amici con i quali condividere tutto, tranne le istituzioni. Questo si può ottenere se si promuove l'unità del Mediterraneo mettendo sullo stesso piano tutti i suoi popoli.

Nel Mediterraneo, non c'è solo il mondo islamico con cui confrontarsi, come dice il Presidente del Consiglio: nel Mediterraneo c'è anche Israele. Perché Berlusconi insiste nelle divisioni tra noi, tra gli israeliani e loro, i musulmani, divisioni che non favoriranno né la pace né l'azione dell'Europa?

Nel Mediterraneo ci sono anche gli italiani. Da una Presidenza mediterranea dell'Unione Europea era giusto aspettarsi molto di più quanto ai suoi riflessi per gli abitanti di una larga parte dell'Italia. Invece, un tema chiave come quello dell'agricoltura di qualità, decisivo per il nostro Meridione e in un Mediterraneo aperto, è liquidato come continuità di politiche precedenti. Troppo poco per gli agricoltori italiani e per quelli meridionali in particolare.

Eppure, l'agricoltura è materia comunitaria, su cui l'Europa ha competenza. Certo, è stato appena raggiunto l'accordo sulla riforma della PAC, ma proprio da questa riforma occorre partire per inserire il ruolo e i costi dell'economia meridionale italiana nella stabilizzazione del Mediterraneo. Ruolo e costi che non rientrano, quindi, solo nell'organizzazione delle produzioni agricole.

Signor Presidente, per non abusare della pazienza dei colleghi, chiedo di poter allegare la restante parte del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1 non sarà posto ai voti.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2254

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

23 Settembre 2003

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo di Rifondazione Comunista sul provvedimento in esame. Pensiamo infatti che vi siano molte buone ragioni per opporsi ad esso, e in particolare all'articolo 15.

Ritengo che la discussione che si è svolta abbia fatto emergere con molta chiarezza quali sono, a nostro avviso, gli elementi di ambiguità e di preoccupazione riguardo l'applicazione di una direttiva che ritenevamo e riteniamo estremamente importante per l'eliminazione delle forme di discriminazione, di *mobbing* e di molestie sulla base del sesso.

Mi fa piacere che su questo punto tutte le forze di opposizione abbiano voluto esprimere un comune orientamento contrario. La maggioranza si è invece limitata a fornirci una formulazione del tutto restrittiva in materia, che non lascia ben sperare circa i decreti legislativi con i quali si dovrà dare applicazione alla direttiva. Infatti, poiché in questa fase il Governo ha una delega, siamo estremamente preoccupati dell'applicazione che il Governo stesso darà con gli atti successivi.

MARTONE (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTONE (*Verdi-U*). Signor Presidente, a nome del Gruppo Verdi-L'Ulivo, annuncio il voto di astensione sul provvedimento.

Vorrei richiamare, come ha già fatto il senatore Turroni, il *record* di inadempienze del nostro Paese rispetto alle direttive e alle decisioni europee. Il commissario europeo all'ambiente Margaret Wallström ha ricordato che l'Unione Europea ha sviluppato un *corpus* normativo di gran rilevanza, rappresentato da almeno 70 direttive nel settore ambientale; per contro, il nostro Governo, seguendo un programma di *deregulation*, già dal 2001 ha rivisto gran parte della legislazione ambientale, ignorando, se non addirittura violando, le normative comunitarie.

Questa situazione è deplorevole, considerato anche il fatto che l'Italia riveste ora il ruolo di presidenza dell'Unione Europea. Il nostro tasso di recepimento delle direttive è sceso dall'82,3 per cento nel 1999 al 22,3 per cento nel 2002 e al 5,1 per cento nei primi mesi del 2003, collocando l'Italia al terzultimo posto nel rilevamento aggiornato della Commissione europea.

Non a caso, la Commissione ha avviato una serie di procedure di infrazione contro il nostro Paese. Oggi l'Italia ha il maggior numero di procedure di infrazione aperte: ben 170, pari all'11,34 per cento del totale, un terzo delle quali riguarda violazioni esplicite delle direttive mentre la restante parte riguarda applicazioni scorrette o parziali delle stesse. Altre procedure di infrazione sono state annunciate a luglio.

Tra le materie dimenticate, vorrei ricordare che l'ambiente è il settore di gran lunga più rilevante: 15 delle 91 direttive scadute riguardano le

emissioni inquinanti, la limitazione dell'uso di sostanze pericolose e lo smaltimento dei rifiuti. I senatori Verdi durante la discussione generale in Commissione e in Aula hanno proposto, in uno spirito di collaborazione, diversi emendamenti volti a rafforzare le procedure di recepimento delle direttive comunitarie, considerata la loro importanza nell'elevare gli *standard* normativi dal punto di vista ambientale. Il Governo italiano ha seguito invece – e segue tuttora – una politica di sistematica deregolamentazione e semplificazione che intacca il *corpus* normativo comunitario.

Il recepimento delle direttive operato dalla legge comunitaria, a nostro avviso, non basta se a ciò non fanno seguito i decreti legislativi di attuazione. Ad esempio, l'articolo 20, relativo al recepimento della direttiva 96/61 CE sulla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, ripropone la delega contenuta nella legge comunitaria del 2001, il cui termine è scaduto senza alcun adempimento.

La legislazione ordinaria non recepisce e talvolta viola apertamente e intenzionalmente i principi guida delle direttive. Un esempio di tali violazioni è rappresentato dal recentissimo decreto-legge n. 239 del 2003, che consente alle grandi centrali termoelettriche una deroga, potenzialmente fino al 2004, rispetto ai limiti fissati dalle norme di attuazione di direttive comunitarie nelle seguenti materie: emissioni in atmosfera, qualità dell'aria e tutela delle acque.

Vorrei ricordare altri settori nei quali la legislazione italiana segna un forte e preoccupante arretramento rispetto agli *standard* comunitari in materia ambientale: le procedure di valutazione di impatto ambientale sono oggi stravolte, nella prassi e nella sostanza, dalla legge obiettivo; i decreti delegati di cui al collegato in tema di infrastrutture pongono una questione che non riguarda soltanto la procedura di valutazione di impatto ambientale, ma anche e soprattutto il diritto dei cittadini ad essere informati riguardo a decisioni che comportano rilevanti conseguenze sul territorio e sulla salute; la direttiva 93/42/CEE, relativa alla procedura di valutazione dei fornitori, è tuttora inapplicata e non si intende applicarla nel piano delle opere strategiche; il principio di precauzione richiesto dal trattato dell'Unione e il recente principio di responsabilità del – «*polluter pay*» – (chi inquina paga) sono sistematicamente violati.

Riteniamo che ad oggi il Governo italiano sia fortemente inadempiente. La legge comunitaria, per la necessità di adeguare la normativa nazionale agli *standard* europei, è strumento fondamentale per far sì che il nostro Paese sia all'altezza dei compiti che gli spettano in quanto membro dell'Unione Europea, ma riteniamo che le proposte accettate e incluse nella versione ora definita del disegno di legge siano inaccettabili.

Ribadisco pertanto il voto di astensione del Gruppo dei Verdi.

* EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, il Gruppo UDC esprime apprezzamento per l'azione svolta dal-l'Esecutivo. Infatti, in un momento particolare, in cui abbiamo la responsabilità della Presidenza del semestre europeo e sono prossime le scadenze che vedranno l'importante Conferenza intergovernativa di fine ottobre e la definizione della Carta costituzionale europea (in cui speriamo possano essere riaffermate le radici cristiane dell'Europa), il Governo ha posto le condizioni per riuscire ad approvare la legge comunitaria nell'anno di riferimento e senza ritardi.

A nostro avviso, quello del provvedimento appare un buon testo, che si inserisce nella consolidata linea della legge comunitaria. Prosegue, dunque, il processo di riassorbimento del precontenzioso e contenzioso comunitario, limitando le infrazioni alla luce di numerosi interventi di recepimento. Specifici articoli, approvati anche nel corso della seduta odierna in un testo che riteniamo soddisfacente, sono quindi volti alla riduzione delle infrazioni in corso, in particolare in materia di impatto ambientale, di codice della strada e di riduzione dell'inquinamento.

Rivolgo un particolare ringraziamento al relatore Basile e al sottosegretario Ventucci per aver accolto l'ordine del giorno G19.100, sul rafforzamento delle strutture di supporto alle Regioni per la loro partecipazione alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, che le vede sempre più protagoniste alla luce del riformato Titolo V della Costituzione.

Per queste ragioni, il Gruppo UDC annuncia il voto favorevole al testo del disegno di legge al nostro esame.

BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Onorevole Presidente, le chiedo l'autorizzazione ad allegare al Resoconto della seduta odierna il testo integrale delle nostre valutazioni in merito alla legge comunitaria e alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Qui sintetizzerò questa dichiarazione di voto, che svolgo a nome sia del Gruppo Margherita-l'Ulivo che di quello dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, già abbiamo manifestato, molti mesi fa ormai, all'inizio dell'esame da parte della Giunta per gli affari delle comunità europee, la difficoltà a ragionare, a confrontarci e ad esprimere giudizi politici su un testo quale è la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea che nel frattempo si andava consumando: consumato dalle scelte operate dall'Unione Europea, sia nel suo insieme, sia da parte di singoli membri; consumato dai comportamenti che il Governo italiano ha tenuti e che non sempre corrispondono alle parole scritte o prefigurate nel documento.

Richiamo questo aspetto perché tale situazione richiede un'attenta valutazione da parte della Presidenza del Senato per determinare una condi-

zione più accettabile per la futura attività europea da parte di questa Camera. La situazione attuale nasce dalla intuizione di realizzare in Parlamento una sessione comunitaria esaminando insieme la legge comunitaria e la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Registriamo, e non da quest'anno, che la sfasatura dei tempi tra le due Camere rende inattuale quella stessa intuizione. Aggiungo che, rispetto al momento in cui si è scelto questo percorso, oggi i Parlamenti nazionali hanno oggi a disposizione anche altri strumenti, come il programma annuale della Commissione europea e il Documento programmatico del Consiglio europeo, che da quest'anno diventa unitario per le due Presidenze semestrali.

Chiediamo al Governo, alla maggioranza, alla Presidenza del Senato di trovare, fin dal prossimo anno, una modalità ed una collocazione parlamentare contemporanea nelle due Camere dell'esame di questi atti, tale da consentire ai senatori di svolgere un'analisi tempestiva e fornire indicazioni realizzabili sul complesso dei documenti citati.

Le condizioni sono rese più favorevoli dalla finalmente avvenuta attribuzione alla Giunta per affari delle Comunità europee dello *status* di Commissione ordinaria, con competenza su tutti gli strumenti delle politiche europee.

Alla Camera è in discussione l'aggiornamento della «legge La Pergola»: ci auguriamo che fin dalla prima lettura di quel disegno di legge si affrontino anche le questioni che ho sollevato.

Devo confessare, però, che nutro forti dubbi sulla volontà della maggioranza di dare dignità a questo dibattito. Qui in Senato, in questo momento, infatti, viene ridotto ancora di più quel poco che resta di sessione comunitaria. L'esame della legge comunitaria e della relazione è stato frazionato, come avviene per i disegni di legge singoli; le relazioni risalgono ormai a tre mesi fa; dopo le relazioni, l'esame non è neppure iniziato, mentre poteva aver luogo allora la naturale continuazione dei temi europei sui quali ci eravamo confrontati.

All'inizio dello scorso mese di luglio, il tema dell'Europa è stato presto cancellato dal nostro calendario dei lavori perché bisognava far posto all'esame di un disegno di legge che riguardava direttamente il Presidente del Consiglio, non come Presidente di turno del Consiglio Europeo, ma come imprenditore televisivo; un disegno di legge, tra l'altro, al di fuori delle normative e delle politiche dell'Unione Europea in materia di televisione.

Oggi ci ritroviamo a discutere della legge comunitaria – lo dico con il rispetto e l'attenzione che dobbiamo al sottosegretario Ventucci – mentre il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione è chiamato a Bruxelles per impegni del suo Governo e mentre il presidente della Giunta per gli affari delle Comunità europee Greco, stimato e apprezzato, è chiamato anch'egli, dal Senato, a svolgere altra attività al di fuori di quest'Aula.

Da parte sua, il Governo riduce a semplice delega del Parlamento questioni che invece hanno una notevole rilevanza sia europea che nazionale e potrebbero essere l'occasione per un ampio confronto parlamen-

tare su come arricchire l'Europa con l'esperienza italiana, oltre che fare l'Europa in Italia. Nel dibattito abbiamo richiamato l'attenzione, positiva, sull'articolo 17, mentre abbiamo espresso una posizione negativa sull'articolo 15.

Riguardo, poi, alla funzione primaria della legge comunitaria, cioè l'adeguamento dell'ordinamento italiano al processo normativo europeo, i dati che ho citato intervenendo in dichiarazione di voto sull'articolo 1 confermano che, rispetto al dato positivo sul recepimento delle normative comunitarie a cui l'Ulivo aveva portato il nostro Parlamento siamo precipitati al quattordicesimo posto: siamo cioè i penultimi fra i Paesi della Comunità quanto al recepimento delle direttive.

Lo stesso disegno di legge comunitaria, che ci apprestiamo a varare, probabilmente aumenterà il contenzioso. Ho già richiamato, intervenendo per dichiarazione di voto sull'articolo 2, alcune parti di quell'articolo che, secondo la nostra valutazione, saranno oggetto di procedura di infrazione comunitaria. Cito al riguardo, come ho già fatto presso la Giunta per gli affari delle Comunità europee, anche il contenuto dell'articolo 14, che ripristina una norma abolita dalla legge finanziaria attuale. Quindi, sulla legge comunitaria, per le ragioni che abbiamo detto e per la sua incompletezza, il nostro sarà un voto di astensione.

Intanto, però, un capitolo nuovo della vita dell'Unione è stato aperto, e non perché siamo nel semestre di Presidenza italiana, che pure è un fatto importante. Ora abbiamo a disposizione il lavoro della Convenzione, con il progetto di Trattato costituzionale europeo, fatto proprio dal Consiglio europeo di Salonicco; l'allargamento dell'Unione è stato non solo confermato dalla firma avvenuta davanti al Partenone, ma anche votato dai cittadini europei in una serie di *referendum* popolari in numerosi Paesi dell'Europa unita; ora, come è scritto nell'ordine del giorno G1 che il Governo ha accolto, dobbiamo guardare avanti.

Anche se ha consumato la sua validità politica nei confronti dei cittadini, la relazione esaminata conserva infatti la sua attualità politica, perché ci consente di valutare alcuni comportamenti del Governo. Il Presidente del Consiglio, ad esempio, ha affiancato ed affianca alla battaglia del vicepresidente Fini sull'identità delle radici cristiane la sua personale dell'estensione indiscriminata dell'Europa a Paesi che con le radici cristiane hanno poco o nulla a che vedere. Non che questa sia per noi una discriminante, ma è una condizione che merita certamente un approfondimento.

Il nesso fra confini, estensione ed identità dell'Europa è strettissimo e coinvolge direttamente gli aspetti istituzionali. Un'Europa che vada da Lisbona a Vladivostok è un'espressione geografica. Forse è un'area economica; certamente non è un'area politica. Quella che il Presidente del Consiglio ha continuato a proporre in questi mesi è un'Europa sempre più larga e sempre meno europea, molto intergovernativa e ben poco comunitaria. Al di là dell'identità, non è l'Europa di cui si parla nella relazione che lo stesso Governo ha presentato al Parlamento.

Mentre la relazione insiste sulla politica estera e di sicurezza comune, la preoccupazione che emerge dai comportamenti e dalle decisioni del Governo è quella di assumere la sola rappresentanza degli Stati Uniti. Basta vedere come l'Italia del centro-destra ha partecipato alla crisi europea, effetto non collaterale dell'invasione angloamericana dell'Iraq. In questi mesi l'Italia è stata praticamente assente da ogni tavolo in cui si è decisa una qualche linea politica, compresa l'ultima riunione che si è svolta a Berlino.

Dunque, occorre interrogare il Governo, occorre chiedere alla maggioranza qual è la prospettiva politica europea sulla quale discutere.

Siamo, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, quasi a metà del semestre di Presidenza italiana e in molti, italiani ed europei, comincia a farsi strada l'idea che la Presidenza italiana possa finire per consegnare all'Unione nient'altro che un semestre di *routine*. Questa è la sensazione che si sta diffondendo in Europa. Ma se, dopo l'allargamento e di fronte alla necessità delle riforme, l'Europa si ferma, non si tratta, in questo caso, di una pausa: si rischia l'implosione e le riforme o si fanno adesso, sulla spinta della Convenzione e dello stesso allargamento, oppure non si fanno.

È importante, a questo punto, che la presidenza italiana elabori il suo progetto di accordo finale, come accadde con la Presidenza italiana del 1990, che aprì le porte al Trattato di Maastricht. Un accordo che preveda un testo costituzionale migliore di quello prodotto dalla Convenzione e soluzioni più avanzate in termini europeisti a problemi ancora aperti sul terreno delle riforme istituzionali.

Ci sarebbe piaciuto che il Governo, proprio questa settimana, alla vigilia del 4 ottobre, quando inizierà la Conferenza intergovernativa, avesse approfittato della discussione in Senato per presentare il suo progetto, il suo programma, il suo impegno. Vediamo però che neppure questo è stato fatto. Una ragione in più per astenerci. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. Senatore Bedin, l'autorizzo a consegnare agli uffici il testo integrale del suo intervento.

VANZO (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANZO (*LP*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole della Lega Nord su questo provvedimento.

RIGHETTI (*Misto-Udeur-PE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHETTI (*Misto-Udeur-PE*). Signor Presidente, è ancora nelle nostre orecchie l'importante dibattito tenutosi in quest'Aula sulla Convenzione europea e quindi sul futuro dell'Unione ed ora siamo tenuti ad esaminare l'ormai consueta legge comunitaria, che costituisce lo strumento di attuazione della politica e delle decisioni comunitarie nel nostro Paese.

L'Udeur-Popolari per l'Europa esprimerà un voto di astensione sulla legge e sul recepimento delle direttive contenute nella legge comunitaria 2003. Non possiamo, però, non avanzare rilievi critici su alcuni punti, ed in particolare su alcune deleghe, per la vaghezza dei principi e dei criteri direttivi, che lasciano troppa discrezionalità al Governo, ovvero che nella trascrizione non recepiscono integralmente quanto disposto in sede europea.

Esprimiamo le nostre perplessità rispetto alla formulazione dell'articolo 13, che riguarda la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Gli interessi che entrano in gioco sono di differente entità.

È necessario porre in primo piano la tutela ambientale e riconoscere la giusta importanza alla procedura della VIA e, al contempo, garantire una rapida esecuzione degli interventi di protezione civile derivanti da situazioni di emergenza. Ora viene esclusa la procedura di valutazione di impatto ambientale per una serie di interventi, ossia quelli per i quali vi sia stata la dichiarazione di emergenza di protezione civile.

L'auspicio è che non si debba assistere ad abusi o eccessi di potere nell'utilizzo dei poteri speciali previsti dalla legge sulla protezione civile per favorire la realizzazione di infrastrutture, scavalcando le dovute valutazioni di impatto ambientale. Lo rileviamo perché abbiamo assistito a una procedura simile – o meglio, una forzatura – a proposito della realizzazione del passante di Mestre.

Per quanto riguarda l'articolo 15, relativo al trattamento paritario tra donne e uomini per l'accesso al lavoro, la formazione e la promozione professionale e le condizioni di lavoro, permangono dubbi sulla presenza di tale normativa nel contesto della legge comunitaria. Il ricorso alla delega ci sembra inopportuno su un tema così delicato, che avrebbe richiesto il dibattito ed il contributo dell'intero Parlamento.

L'Italia è in evidente ritardo sui temi del lavoro, della formazione, della promozione delle professioni nelle quali sono presenti le donne e delle condizioni di lavoro.

Siamo il Paese che vanta una tra le percentuali più basse per quanto riguarda l'occupazione femminile. Rimane aperto il problema del sostegno alla famiglia, sia in termini economici che di riconoscimento dell'importanza sociale del ruolo sia della lavoratrice madre che del lavoratore padre. Sono temi che andrebbero trattati in una legge organica, che trovi un consenso ampio per essere ben scritta e duratura.

Per tutte queste motivazioni, l'Udeur-Popolari per l'Europa esprimerà un voto di astensione sul provvedimento in esame.

23 **Settembre** 2003

PRESIDENTE. Sono così concluse le dichiarazioni di voto finale. Come già annunciato, il voto finale del provvedimento avrà luogo nel corso della seduta pomeridiana.

Pertanto, rinvio il seguito della discussione del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 11,53).

Assemblea - Allegato A

23 **SETTEMBRE** 2003

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 (2254) (cfr. em. Tit.100)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E ALLEGATI A E B

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

Approvato con emendamenti

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
- 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
- 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 Settembre 2003

previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

- 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
- 5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.

Allegato A

2001/40/CE, direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi.

2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.

2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro.

2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure.

2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 Settembre 2003

2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.

2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.

2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.

2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.

Allegato B

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers'Federation (ETF), Eu-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 Settembre 2003

ropean Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.

2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.

2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad

Assemblea - Allegato A

23 **S**ETTEMBRE 2003

un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.

2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri.

EMENDAMENTI

1.100

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «18 mesi».

1.All.A.205/1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Approvato

All'emendamento 1.205 sostituire le parole da: «Allegato A, ivi richiamato» fino alla parola «2001/40/CE» con le seguenti: «Allegato B, ivi richiamato, premettere alla direttiva 1999/63/CE» e aggiungere le seguenti parole: «inserire nel medesimo allegato B la seguente direttiva:

Assemblea - Allegato A

23 **Settembre** 2003

"2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;"».

1.All.A.205

IL GOVERNO

Approvato con un subemendamento

Al comma 1, nell'Allegato A, ivi richiamato, premettere alla direttiva 2001/40/CE le seguenti:

«1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti;».

1.All.A.100

IL GOVERNO

Approvato

Nell'allegato A dopo la direttiva 2001/40/CE inserire la seguente direttiva:

«2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità».

1.All.A.101

IL GOVERNO

Approvato

Nell'allegato A dopo la direttiva 2002/33/CE inserire le seguenti direttive:

«2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio;

2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita;

2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 **Settembre** 2003

1.All.A.200

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, nell'Allegato A, ivi richiamato, sopprimere la seguente direttiva: «2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure».

1.All.A.102

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Approvato

Nell'allegato A, sopprimere la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di talune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Conseguentemente, inserire la predetta direttiva nell'allegato B.

1.All.A.103

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Approvato

Nell'allegato A, sopprimere la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990;

Conseguentemente, inserire la predetta direttiva nell'allegato B.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 Settembre 2003

1.All.A.104

IL GOVERNO

Approvato

Nell'allegato A dopo la direttiva 2003/15/CE inserire la seguente direttiva:

«2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti».

1.All.A.206/1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Approvato

All'emendamento 1.206 sostituire le parole da: «Allegato A, ivi richiamato» fino alla parola: «2003/32/CE» con le seguenti: «Allegato B, ivi richiamato, dopo la direttiva 2003/25/CE».

1.All.A.206

IL GOVERNO

Approvato con un subemendamento

Al comma 1, nell'Allegato A ivi richiamato, dopo la direttiva 2003/32/CE inserire le seguenti:

«2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco;

2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina;

Assemblea - Allegato A

23 **Settembre** 2003

2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini;».

1.All.A.201

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, nell'Allegato A ivi richiamato, dopo la direttiva 2003/32/CE inserire le seguenti:

«2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi;

2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi;».

1.All.A.202

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1 nell'allegato A, ivi richiamato, dopo la direttiva 2003/32/CE inserire la seguente:

«2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive: 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere; 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali; 68/193/CEE relativa alla commercializzazione, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi; 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti; 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali; 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole; 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi; 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate; 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie;».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 Settembre 2003

1.All.B.203 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1 nell'allegato B, ivi richiamato, dopo la direttiva 2002/96/CE inserire le seguenti:

«2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato);

2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel».

1.All.B.204

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1 nell'allegato B, ivi richiamato, dopo la direttiva 2003/25/CE inserire la seguente:

«2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto».

1.101

AYALA

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «, il parere dei competenti organi parlamentari» inserire le altre: «Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni».

Assemblea - Allegato A

23 Settembre 2003

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «Decorso tale termine» con le altre: «Decorso tale ultimo termine».

1.102

Petrini, Battisti

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tale fine i decreti legislativi individuano espressamente le singole disposizioni alle quali deve riconoscersi carattere sostitutivo e cedevole, anche con riguardo alle eventuali previste coperture finanziarie con oneri a carico dello Stato».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 2 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

- 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
- a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
- b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
- c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 Settembre 2003

In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonchè del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

- d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonchè alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;
- e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
- f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
- g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 **Settembre** 2003

EMENDAMENTI

2.1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «interessi costituzionalmente protetti.» aggiungere il seguente periodo: «Sono da considerarsi interessi costituzionalmente protetti la tutela dell'ambiente, della salute, dei beni culturali, della parità di trattamento uomo-donna e della privacy».

2.100

AYALA

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «danno di particolare gravità» inserire le altre: «Nelle predette ipotesi, in luogo all'arresto, potranno essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000. n. 274 e la relativa competenza del giudice di pace».

2.101

Ayala

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro i limiti edittali sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi».

2.2

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) La disciplina dei decreti legislativi, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, deve in ogni caso essere pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali mo-

Assemblea - Allegato A

23 **Settembre** 2003

dificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;».

2.3

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «unitarietà dei processi decisionali» inserire la seguente: «l'imparzialità,».

ARTICOLI 3, 4 E 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI 3, 4 E 5 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

- 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
- 2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*).

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 Settembre 2003

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Art. 4.

Approvato

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.

Art. 5.

Approvato

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
- 2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
- 3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.
- 4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 Settembre 2003

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 6.

Approvato

(Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso alla professione notarile)

- 1. All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al numero 1°, le parole: «del regno» sono sostituite dalle seguenti: «italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea»;
- b) al numero 4°, le parole: «in una delle Università del Regno» sono sostituite dalle seguenti: «in una università italiana o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148»;

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

- 1. Al fine di dare piena e coerente attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, è abrogato l'articolo 13-*nonies* del decreto-legge 25 ottobre 2002 n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.
- 2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39, limitatamente all'attuazione della direttiva 2001/42/CE di cui all'allegato B della medesima legge, è prorogato al 31 luglio 2003».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 Settembre 2003

6.0.200

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:

"5-bis. Per luogo di origine o di provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine del prodotto ed eventualmente la zona geografica di produzione. Per un prodotto alimentare trasformato, la designazione dell'origine o della provenienza comporta la indicazione della zona geografica di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

5-ter. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite le categorie interessate, sono individuati i prodotti e le modalità per la indicazione in etichetta del luogo di origine o di provenienza nelle diverse filiere produttive».

6.0.300

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 in materia di tutela della salute dei non fumatori anche in conformità alla direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco)

- 1. Al comma 2, secondo periodo dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: "con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le Regioni e le province autonome,".
- 2. Al comma 2, ultimo periodo dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: "Con lo stesso regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Con lo stesso provvedimento"».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 **Settembre** 2003

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 7 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Modifica all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, recante attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche)

1. Il terzo capoverso del numero 4 dell'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, è sostituito dal seguente:

«Allorché non è ipotizzabile beneficio diretto la giustificazione deve essere particolarmente accurata e tenere conto dell'utilità sociale attesa. Oltre il rischio da radiazioni va considerato anche ogni altro rischio associato o aggiuntivo che la ricerca possa comportare».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato con un emendamento

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale)

- 1. L'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, è sostituito dal seguente:
- «Art. 4. 1. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, comunicandone tempestivamente gli estremi al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle somme effettivamente

Assemblea - Allegato A

23 Settembre 2003

percepite ai sensi del presente decreto, nonchè ai costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni. Il Ministero della salute effettua, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto.

- 2. Le regioni e le province autonome rideterminano, ove necessario, entro il 30 giugno di ciascun anno, la misura dei contributi dovuti dagli interessati fino alla copertura dei costi di cui al comma 1.
- 3. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale le rideterminazioni dei contributi di cui al comma 2, dandone comunicazione tempestiva al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'espletamento delle attività di cui al comma 1».
- 2. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sulla base della verifica di cui al comma 3, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 4, è rideterminata, ove necessario, la misura dei contributi dovuti dagli interessati, fino alla copertura del costo effettivo del servizio».
- 3. All'articolo 7, comma 1, alinea, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2».

EMENDAMENTO

8.100

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, nell'articolo 4 richiamato, al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Detta rideterminazione viene effettuata tramite Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da recepire con disposizioni regionali»; al capoverso 3 sopprimere le seguenti parole: «per l'espletamento delle attività di cui al comma 1».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge permangono a carico delle Regioni e delle Province autonome gli

Assemblea - Allegato A

23 Settembre 2003

adempimenti già previsti di pubblicazione e comunicazione ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, i quali conservano il potere di verifica. Le eventuali rideterminazioni della misura dei contributi sono effettuate tramite Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da recepire con disposizioni regionali».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.100

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al fine di dare piena e coerente attuazione alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, l'articolo 14 della legge 8 agosto 2002, n. 178, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, è soppresso».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL' ARTICOLO 9 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato con un emendamento

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari)

1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 Settembre 2003

11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:

- a) prevedere che la Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute, sentito il competente Dipartimento del Ministero delle politiche agricole e forestali, possa disporre la proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio, senza sentire l'Istituto convenzionato di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;
- b) prevedere che quanto disposto alla lettera a) possa avvenire sempreché non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.
- 2. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:
- a) prevedere che il Ministro della salute possa disporre che la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 39 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, fino a quando esercita le proprie funzioni e competenze, si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del citato decreto legislativo n. 194 del 1995, e successive modificazioni;
- b) stabilire che le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto alla lettera a) siano poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 **Settembre** 2003

EMENDAMENTO

9.100

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione» con le seguenti: «Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL' ARTICOLO 10 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00)

1. Al comma 2-bis dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 25 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, dopo le parole: «dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo».

EMENDAMENTO

10.1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5000 a euro 15.000 ed è solidalmente obbligato al pagamento con il proprietario e il possessore dell'immobile sul quale è stato collocato il mezzo pubblicitario. Entro

Assemblea - Allegato A

23 Settembre 2003

centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia, emana un apposito decreto ai fini di assicurare la repressione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente comma, l'effettiva riscossione delle sanzioni amministrative, e la tempestiva rimozione, anche in danno, del mezzo pubblicitario».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.1

BRIGNONE, TIRELLI, PIROVANO, STIFFONI

Respinto

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis. - (Modifica all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada) – 1. Al comma 3, lettera b), dell'articolo 116 del nuovo codice della strada aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché autoveicoli di massa complessiva non superiore a 4,2 t esclusivamente qualora si tratti di autoveicoli, anche trainanti un rimorchio, adibiti a turismo itinerante o di autoveicoli con rimorchio attrezzato a turismo itinerante o al trasporto di attrezzi o animali per attività sportiva o ricreativa"».

10.0.100

EUFEMI, IERVOLINO

Improcedibile

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 3 dell'allegato XV, le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme na-

Assemblea - Allegato A

23 Settembre 2003

zionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.

8-sexies. Fino a che non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma 8-quinquies il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

8-septies. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-quinquies non configurano in missione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo del predetto decreto».

- 2. All'allegato XV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo il paragrafo 2 è aggiunto il seguente:
- «3. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro:
- 3.1. La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.
- 3.2. La rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura (velocità, pressione, ecc.) devono poter essere effettuati soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.
- 3.3. L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
- 3.4. Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che:
 - devono essere di costruzione robusta;
 - non devono provocare rischi supplementari;
 - non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
- devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;

Assemblea - Allegato A

23 **Settembre** 2003

- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro.».
- 3. Il datore di lavoro adegua le attrezzature ai sensi del comma 1, capoverso 8-quinquies, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 11 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/58/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche)

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE anche mediante modifica della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) prevedere lo specifico ed espresso consenso degli abbonati per il trattamento dei dati inseriti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, qualora tale trattamento esuli dalla finalità della mera ricerca dell'abbonato. Il consenso va prestato in forma scritta nei casi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- b) disporre limitazioni dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, come misure necessarie, opportune e proporzionate alla salvaguardia della sicurezza nazionale, della difesa, della sicurezza pubblica e alla prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati e dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica;
- c) prevedere che i dati di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, siano conservati per un periodo di tempo limitato, per le finalità di cui alla lettera b) del presente comma.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 **Settembre** 2003

EMENDAMENTI

11.1

PETRINI, BATTISTI

Respinto

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) prevedere l'obbligo in capo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico di adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, nonché l'obbligo di informare gli abbonati dell'esistenza di particolari rischi di violazione della sicurezza della rete indicando, qualora il rischio sia al di fuori del campo di applicazione delle misure che devono essere prese dal fornitore di servizio, tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi presumibili».

11.2

PETRINI, BATTISTI

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le limitazioni previste devono essere limitate a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività».

11.4

PETRINI, BATTISTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere che, salvo quanto disposto nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 14 della direttiva, non siano imposte, per i terminali o altre apparecchiature di comunicazione elettronica, caratteristiche tecniche specifiche che possano ostacolare l'immissione sul mercato e la libera circolazione di tali apparecchiature tra i vari Stati membri e al loro interno».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 Settembre 2003

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.100 IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Modifica al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità)

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, concernente attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità, dopo la parola "imballaggio" la congiunzione "o" è sostituita dalla seguente: "e".».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico)

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
- b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute;

Assemblea - Allegato A

23 Settembre 2003

- c) salvaguardare le azioni già poste in essere dalle autorità locali e dalle imprese e per l'attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- d) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti e, in particolare, stabilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico alla predisposizione dei piani d'azione destinati a ridurre nel territorio i problemi dell'inquinamento acustico.

EMENDAMENTI

12.2

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole da: «di riordino» fino alla fine del comma, con le seguenti: «al fine di adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) dare piena e coerente attenzione alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, in modo tale da garantire un miglioramento dei livelli di tutela dell'ambiente e della salute e di prevenire effetti nocivi per la salute umana;
- *b*) salvaguardare le azioni poste in essere dalle autorità locali e dalle imprese per l'attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nel rispetto delle competenze di Stato, regioni ed enti locali;
- c) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti e, in particolare, stabilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico alla predisposizione dei piani d'azione destinati a gestire nel territorio i problemi dell'inquinamento acustico;
- d) conseguire un più elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente nonché di protezione dall'inquinamento acustico;
- *e)* l'adozione di piani d'azione, in base ai risultati della mappatura acustica, allo scopo di evitare ed abbattere il rumore ambientale, nonché di conservare la qualità acustica dell'ambiente quando questa è buona;
- f) ridurre ovunque il rumore ambientale, con priorità nelle zone edificate, nei parchi pubblici o in altre zone silenziose degli agglomerati, nelle zone silenziose in aperta campagna, nei pressi delle scuole, degli ospedali e di altri edifici e zone particolarmente sensibili al rumore».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 **Settembre** 2003

12.100

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative» con le seguenti: «al fine di recepire ed attuare la direttiva 2002/49/CE».

12.101

CHIRILLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «livelli di tutela dell'ambiente e della salute», inserire le seguenti: «salvaguardando nel contempo la competitività dei sistemi territoriali e delle imprese ed evitando fenomeni di distorsione della concorrenza sui mercati sia nazionali sia comunitari».

12.102

Chirilli

Respinto

Al comma 1, lettera d), la parola: «ridurre» è sostituita dalla seguente: «gestire».

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati)

1. In caso di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e solo in specifici casi in cui la situazione d'emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l'adempimento della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla procedura di valutazione

Assemblea - Allegato A

23 **Settembre** 2003

di impatto ambientale singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

- 2. Nei casi previsti dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione devono comunque assicurare i seguenti adempimenti:
- *a)* esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte;
- b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
- c) informano la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini;
- d) trasmettono con immediatezza agli organi del Ministero per i beni e le attività culturali competenti per territorio copia dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione concernente le ragioni per le quali la deroga è stata concessa.
- 3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi di possibili impatti ambientali transfrontalieri, di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1994, n. 640.

EMENDAMENTI

13.1	
VITALI, VILLONE	
Respinto	
Sopprimere l'articolo.	

13.2

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Id. em. 13.1

Sopprimere l'articolo.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 Settembre 2003

13.100

Malabarba, Sodano Tommaso

Id. em. 13.1

Sopprimere l'articolo.

13.4

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In caso di calamità e catastrofi naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, possono essere esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, previa motivazione specifica che giustifichi l'esclusione, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, finalizzati alla messa in sicurezza ed al ripristino delle infrastrutture e degli edifici gravemente danneggiati nell'immediatezza degli eventi calamitosi».

13.101

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sono esclusi» con le seguenti: «possono essere esclusi, previa adeguata motivazione di indifferibilità e rispondenza alle procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 85/337/CEE».

13.13

PETRINI, BATTISTI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione gli interventi da effettuare siano tali da comportare un notevole impatto sull'ambiente».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 **Settembre** 2003

13.102

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione degli interventi diretti al successivo rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori».

13.6

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti di esclusione per ciascun singolo intervento sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri ministri interessati, con i quali devono essere dimostrate le necessità di assoluta urgenza che non consentono l'adozione dell'ordinaria procedura di valutazione di impatto ambientale».

13.8

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano in ogni caso alle ordinanze, emesse anche in via d'urgenza, relative ai grandi eventi di cui al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla n. 401 del 9 novembre 2001».

13.10

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli interventi disposti successivamente ai primi trenta giorni dall'evento calami-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 Settembre 2003

toso e comunque agli interventi non direttamente connessi a situazioni di pericolo attuale».

13.103

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 2, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il rispetto delle procedure straordinarie di richiesta di deroga di cui all'articolo 2 della Direttiva 85/337/CEE».

13.7

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) esaminano prioritariamente ogni alternativa forma di valutazione e provvedono a esperirla ove possibile e garantiscono comunque l'informazione e la partecipazione del pubblico;».

13.11

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «e se si debbano» fino alla fine della lettera.

13.12

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «le informazioni» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «tutte le relative informazioni».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 Settembre 2003

13.104

Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «eventualmente».

13.105

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c*-bis) rispettano le procedure di cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE».

13.106

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «competenti per territorio» aggiungere le seguenti: «ai fini dell'espressione di un parere vincolante per l'efficacia della deroga».

13.107

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La deroga di cui al presente articolo non si applica ad opere ed interventi che, per la loro natura, dimensioni o ubicazione, comportino un notevole impatto sull'ambiente. Le deroghe devono comunque essere approvate dalla Commissione europea».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 Settembre 2003

13.14

PETRINI, BATTISTI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'efficacia dell'esenzione di cui al comma 1 è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.1

Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Improcedibile

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis. - (Applicazione sperimentale della direttiva 42/2001/CE a piani e programmi infrastrutturali). – 1. In attesa dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 42/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, di cui all'articolo 1 allegato B della legge 1º marzo 2002, n. 39, nei termini di cui al decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) è applicata sperimentalmente dalla data di entrata in vigore della presente legge, al programma di infrastrutture contenuto nel Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGT) come aggiornato dalla delibera Cipe n. 121 del 21 dicembre 2001 e dai successivi documenti di programmazione economica e finanziaria, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i ministri interessati».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 Settembre 2003

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 14 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Modifica all'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

1. All'allegato I, punto 5.3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, le parole: «o il ricupero» sono soppresse.

EMENDAMENTO

14.1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato con emendamenti

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE, apportando le modifiche strettamente necessarie alle disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento tra gli uomini

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 **Settembre** 2003

e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, facendo salve le disposizioni vigenti compatibili con la citata direttiva 2002/73/CE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando che le differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta o indiretta, in un'ottica che tenga conto delle condizioni relative allo stato matrimoniale o di famiglia, per quanto attiene alle seguenti aree: condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale; svolgimento del rapporto di lavoro, comprese le condizioni di lavoro, la retribuzione, le promozioni e le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e i livelli di orientamento e di formazione, di perfezionamento e di riqualificazione professionale, inclusi i tirocini; attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;
- b) definire la nozione di discriminazione come «diretta» quando una persona è trattata meno favorevolmente, in base al sesso, di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione «indiretta» quando una disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente neutri, mettono in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, salvo che, nel caso di attività di lavoro, caratteristiche specifiche di sesso costituiscano requisiti essenziali al loro svolgimento; definire la nozione di «molestie» quando viene posto in essere, per ragioni connesse al sesso, un comportamento indesiderato che persiste, anche quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo, pregiudicando obiettivamente la sua dignità e libertà, ovvero creando un clima di intimidazione nei suoi confronti; definire la nozione di «molestie sessuali» quando il suddetto comportamento abbia in maniera manifesta una connotazione sessuale; considerare le molestie e le molestie sessuali come discriminazioni;
- c) prevedere l'applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, sia pubblici che privati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, assicurando che, ferma restando la normativa di settore, sia azionabile da parte di coloro che si ritengono lesi una tutela giurisdizionale o amministrativa, con la garanzia di una riparazione o di un equo indennizzo;
- d) attuare quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 e dagli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della direttiva 76/207/CE, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, tenuto conto della normativa nazionale vigente, e, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 15 e 16

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 **Settembre** 2003

della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, e dalla disciplina relativa alla istituzione degli organismi di parità;

e) prevedere misure adeguate per incoraggiare il dialogo fra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento anche attraverso accordi nell'ambito della contrattazione collettiva, codici di comportamento, scambi di esperienze e pratiche nonché il monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro.

EMENDAMENTI

15.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in materia di lavoro» inserire le seguenti: «ovvero l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso,».

15.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in un'ottica che tenga conto delle condizioni relative allo» con le seguenti: «in particolare mediante riferimento allo».

15.100

Malabarba, Sodano Tommaso

Approvato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «apparentemente neutri, mettono» aggiungere le seguenti: «o possono mettere».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 **Settembre** 2003

15.101

IL GOVERNO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «indesiderato che persiste anche quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo, pregiudicando obiettivamente la sua dignità e libertà,» con le seguenti: «inequivocabilmente indesiderato che si ripete ed avente lo scopo o l'effetto di pregiudicare obiettivamente la dignità e libertà di una persona,».

15.102

Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «che persiste, anche» fino a: «nei suoi confronti».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: «in maniera manifesta».

15.103

Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «che persiste, anche» fino a: «nei suoi confronti» con le seguenti: «connesso al sesso di una persona, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo».

15.104

PASTORE

Approvato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «che persiste» fino alle parole: «nei suoi confronti» con le seguenti: «e persistente, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile e degradante, tenuto conto delle circostanze, anche ambientali».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 **Settembre** 2003

15.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «anche quando è stato inequivocabilmente» fino a: «intimidazione nei suoi confronti;» con le seguenti: «ed inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce;».

15.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ovvero creando un clima» sostituire le seguenti: «di intimidazione» con le seguenti: «intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo».

15.105

Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «quando il suddetto comportamento abbia in maniera manifesta una connotazione sessuale» con le seguenti: «una situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo».

15.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b),dopo le parole: «quando il suddetto comportamento» inserire le seguenti: «espresso in forma fisica, verbale o non verbale,».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 **Settembre** 2003

15.106

Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il rifiuto di tali comportamenti o la sottomissione ad essi da parte di una persona non possono essere utilizzati per prendere una decisione riguardo a detta persona».

15.107

Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e pertanto vietate».

15.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che l'attuazione delle direttive di cui al presente articolo lasci impregiudicate le disposizioni della direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso all'UNICE, dal CEEP e dalla CES, e della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento come stabilito dalla decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989; rimane altresì impregiudicata la facoltà di riconoscere diritti distinti di congedo di paternità e/o adozione, adottando a tal fine le misure necessarie per tutelare i lavoratori e le lavoratrici contro il licenziamento causato dall'esercizio di tali diritti e per garantire che alla fine di tale periodo di congedo essi abbiano diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non siano per essi meno favorevoli, e di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che sarebbero loro spettati durante la loro assenza;».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 Settembre 2003

15.8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che l'attuazione delle direttive di cui al presente articolo non pregiudichi le misure relative alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità; alla fine del periodo di congedo per maternità, la donna ha diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non le siano meno favorevoli, e a beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza; pertanto un trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, costituisce una discriminazione;».

15.108

Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) promuovere iniziative affinchè i datori di lavoro e i responsabili dell'accesso alla formazione professionale pongano in essere misure per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali sul luogo di lavoro».

15.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «sia pubblici che privati» inserire le seguenti: «compresi gli enti di diritto pubblico,».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 **Settembre** 2003

15.11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di coloro che si ritengono lesi» inserire le seguenti: «, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro,».

15.10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di una riparazione» inserire le seguenti: «, reale ed effettiva,».

15.13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) attivare, in base a quanto stabilito dall'articolo 7 della direttiva 76/207/CE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, così come modificato dalla direttiva 2002/73/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori, inclusi i rappresentanti dei dipendenti previsti dalle leggi o prassi nazionali, dal licenziamento o da altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro, quale reazione a un reclamo all'interno dell'impresa o a un'azione legale volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento;».

15.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) prevedere la possibilità, in base a quanto stabilito dall'articolo 8-sexies della direttiva 76/207/CE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, così come modificato dalla direttiva 2002/73/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, di introdurre o di mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni legislative, re-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 Settembre 2003

golamentari e amministrative più favorevoli di quelle fissate nelle citate direttive;».

15.15

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e*-bis) prevedere che l'attuazione delle direttive di cui al presente articolo non possa in alcun caso costituire motivo di riduzione dei livelli di protezione contro la discriminazione già predisposti in base alla legislazione vigente nei settori di applicazione delle direttive stesse.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 15

15.0.1

GIRFATTI

Respinto

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

- «Art. 15-bis. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2001/86/CE del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- a) assicurare, nell'ambito dei limiti e delle condizioni poste dalla direttiva, il rispetto della libera scelta, da parte della costituenda società europea del modello di amministrazione e controllo della struttura societaria (latino, monistico, dualistico) nonché del modello di coinvolgimento dei lavoratori (informazione e consultazione, partecipazione) che si intendono adottare;
- b) prevedere che le disposizioni di riferimento relative alla partecipazione dei lavoratori alla società europea non si applicano allorché in nessuna delle società coinvolte sia stata già introdotta, prima della costituzione per fusione della società europea, alcuna forma di partecipazione;
- c) prevedere la presenza dei rappresentanti dei sindacati nella delegazione speciale di negoziazione, indipendentemente dal fatto che siano o non siano lavoratori di una società partecipante o di un'affiliata o dipendenza interessata;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 **Settembre** 2003

- d) prevedere che i lavoratori delle imprese o dipendenze in cui non esistono rappresentanti dei lavoratori abbiano il diritto di eleggere o designare i membri della delegazione speciale di negoziazione;
- *e)* prevedere che i membri della delegazione speciale di negoziazione e dell'organo di rappresentanza, nonché gli esperti che li assistono, non possono rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dall'organo competente della società europea;
- f) prevedere che l'organo di vigilanza o di amministrazione della società europea o della società partecipante non è obbligato a comunicare le informazioni richieste, qualora l'oggetto di tali informazioni sia suscettibile di creare notevoli difficoltà al funzionamento o all'attività esercitata dalla società europea (o dalla società partecipante) o dalle sue affiliate e dipendenze, o di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati;
- g) prevedere la costituzione di una commissione tecnica di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonchè per la concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento o all'attività esercitata dalla società europea (o dalla società partecipante) o dalle sue affiliate e dipendenze, o di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati;
- *h)* garantire che il numero dei membri e l'assegnazione dei seggi dell'organo di rappresentanza dei lavoratori siano modificati per tener conto dei cambiamenti che si verificano nell'ambito della società europea e delle sue affiliate e dipendenze.».

ARTICOLI 16, 17 E 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI 16, 17 E 18 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa ad un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi)

- 1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, è sostituita dalla seguente:
- «b) "unità veloce da passeggeri": un'unità veloce come definita dalla regola I del capitolo X della "Convenzione Solas del 1974", che trasporti più di dodici passeggeri;».

Assemblea - Allegato A

23 Settembre 2003

- 2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alle navi che effettuano viaggi nazionali oltre 20 miglia dalla costa oppure viaggi internazionali».
- 3. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, è sostituito dal seguente:
- «2. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea copia dei verbali di visita di cui all'articolo 11, comma 3, eventualmente corredati del numero di identificazione IMO dell'unità».

Art. 17.

Approvato

(Modifica all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo)

- 1. All'articolo 28, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:
- «a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;».

Art. 18.

Approvato

(Modifiche all'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati)

- 1. All'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
- «2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata altresì agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato.
- 2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa.

Assemblea - Allegato A

23 **Settembre** 2003

2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma 2-bis, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388».

EMENDAMENTO

18.100

Malabarba, Sodano Tommaso

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e al decretolegge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172)

- 1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: «anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti».
- 2. L'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, è abrogato.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 Settembre 2003

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 19

19.0.100

EUFEMI

Improcedibile

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

- 1. Il Comitato di coordinamento della struttura di missione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 settembre 2002 nell'ambito del Dipartimento per le politiche comunitarie e gli specifici Comitati competenti per materia, operanti sotto il coordinamento della struttura di missione medesima, sono equiparati alla Commissione di cui all'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
- 2. Ai componenti del Comitato della struttura di missione nonché ai componenti dei Comitati operanti nell'ambito e sotto il coordinamento della predetta struttura sarà corrisposto il compenso previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183.
- 3. Al relativo onere quantificato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2003 in euro 300.000 si provvede con aumento dello stanziamento del capitolo 321 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2003, mediante corrispondente riduzione della dotazione iscritta al capitolo 334 del CRA n. 4 Politiche comunitarie».

19.0.101 (testo 2)

EUFEMI

Ritirato e trasformato nell'odg G19.100

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Istituto per la promozione e l'assistenza tecnica alle regioni)

- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento delle politiche comunitarie, è istituito l'Istituto per la promozione e l'assistenza tecnica alle regioni, di seguito denominato IPAR.
- 2. L'IPAR ha sede in Roma e può essere organizzato in sedi decentrate sul territorio nazionale presso le singole regioni e province autonome.

Assemblea - Allegato A

23 Settembre 2003

- 3. L'IPAR ha la finalità istituzionale di prestare assistenza tecnica alle regioni e province autonome in materia di normative, politiche ed iniziative comunitarie concernenti la partecipazione dell'Italia all'Unione europea. A tali fini l'IPAR:
- a) promuove e svolge, nell'interesse delle amministrazioni regionali e delle province autonome, tutte le attività e le iniziative opportune per la pronta consulenza ed assistenza normativa ed amministrativa alle Regioni e Province autonome nelle materie di loro competenza che presentino riflessi di rilevanza comunitaria;
- b) fornisce supporto e consulenza tecnico giuridica alle Regioni e Province autonome al fine di agevolarne una sempre più consapevole partecipazione alle fasi ascendente e discendente del diritto comunitario e per l'espletamento degli obblighi derivanti;
- c) provvede, d'intesa con il Dipartimento per le politiche comunitarie e nei limiti delle risorse disponibili, alla creazione e gestione di una apposita «banca dati» per una migliore conoscenza da parte delle Regioni e Province autonome delle attività promosse dall'Unione Europea e dei Programmi di iniziativa comunitaria;
- d) cura, su richiesta delle amministrazioni pubbliche centrali e locali, e degli organismi interessati, servizi di consulenza in materia di valutazione, istruttoria, controllo e monitoraggio dell'applicazione delle normative comunitarie con particolare riferimento agli aiuti di Stato;
- 4. Con decreto del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati lo statuto dell'Istituto, il regolamento di contabilità ed il regolamento di organizzazione dell'IPAR, nei quali, tra l'altro, saranno indicati gli organi, la dotazione finanziaria annuale e la quantificazione delle risorse umane necessarie in modo che siano assicurate le strutture, le risorse ed i mezzi adeguati al raggiungimento delle finalità istituzionali.
 - 5 Lo statuto dell'Istituto dovrà, tra l'altro, prevedere che:
 - a) sono organi dell'IPAR:
 - 1) il Presidente dell'IPAR;
 - 2) il Consiglio di amministrazione;
 - 3) Il Collegio dei revisori;
- b) alla nomina del Presidente dell'IPAR provvede, con proprio decreto, il Ministro per le politiche comunitarie;
- c) il Consiglio di Amministrazione dell'IPAR è composto da 5 membri, compreso il Presidente;
- *d)* alla nomina del Collegio dei Revisori provvede il Ministro per le politiche comunitarie;
- *e)* tutti gli incarichi hanno una durata massima di cinque anni e sono rinnovabili;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 Settembre 2003

f) il funzionamento dell'IPAR è disciplinato con decreto del Ministro per le politiche comunitarie».

ORDINE DEL GIORNO

G19.100 (già em. 19.0.101)

Eufemi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2254,

impegna il Governo ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento delle politiche comunitarie un istituto per la promozione e l'assistenza tecnica alle Regioni con la finalità di prestare assistenza tecnica alle Regioni e Province autonome in materia di normative, politiche, iniziative comunitarie e formazione del personale per agevolare una sempre più consapevole partecipazione alle fasi ascendente e discendente del diritto comunitario e per l'espletamento degli obblighi derivanti in capo alle stesse Regioni dal Titolo V della Costituzione, rinvenendo le necessarie risorse finanziarie nella legge finanziaria 2004 in fase di predisposizione.

(*) Accolto dal Governo.	

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 19 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione inte-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 Settembre 2003

grate dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 77, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata;
- c) adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla normativa nazionale e comunitaria in materia di autorizzazione integrata ambientale.

EMENDAMENTI

20,100

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) previsione di misure intese a prevenire ed abbattere le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, al fine di conseguire un livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso e nei singoli elementi maggiore rispetto a quello conseguito in base alla legislazione vigente ed all'approccio non integrato».

20.101

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che l'approccio integrato garantisca un livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso e nei suoi singoli elementi, più elevato rispetto a quello assicurato dalla normativa vigente in ciascun settore di salvaguardia ambientale, con particolare riferimenti, ad acqua, aria e suolo».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 **Settembre** 2003

20.1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«*a*-bis) prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento intervenendo già alla fonte nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali, nel rispetto del principio "chi inquina paga" e del principio della prevenzione;

a-ter) finalizzare l'approccio integrato della riduzione dell'inquinamento all'abbattimento e alla prevenzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno, nonché alla riduzione al minimo della produzione di rifiuti per raggiungere un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

a-quater) salvaguardare le azioni predisposte in applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le vigenti norme di qualità ambientale che richiedano requisiti più severi;».

20.2

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

«b-bis) attuazione delle più efficaci misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando le migliori tecniche disponibili, al fine di ottenere che non si verifichino fenomeni di inquinamento significativi, che sia evitata, per quanto possibile, la produzione di rifiuti, che l'energia sia utilizzata in modo efficace, con utilizzo prioritario di fonti pulite e rinnovabili, che siano prese tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze ambientali, che si provveda affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato in modo ottimale».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 Settembre 2003

20.102

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

20.103

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) rafforzamento dell'apparato sanzionatorio e dei controlli, e mantenimento della previsione per cui alle sanzioni amministrative pecuniarie previste non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

20.3

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere il seguente:

«c-bis) previsione di misure intese a evitare e comunque ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello più elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati nonché altri requisiti comunitari».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 **Settembre** 2003

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 20

20.0.100 (testo 3)

EUFEMI, IERVOLINO

Approvato

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante: "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a*) al comma 17:
- 1) dopo le parole: "del medesimo decreto legislativo", sono aggiunte le seguenti: "solo nel caso in cui";
- 2) dopo la parola: "costruzione", sono aggiunte le seguenti: "siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'ARPA";
- b) al comma 18; le parole: "è verificato", sono sostituite dalle seguenti: "può essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche";
 - c) al comma 19:
- 1) le parole: "ivi incluso", sono sostituite dalle seguenti: "purché sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche";
- 2) dopo le parole: "autorizzata dall'autorità amministrativa competente", è aggiunto il seguente periodo: "previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA";
- 3) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora i materiali di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione"».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 Settembre 2003

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato

(Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti comunitari)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, dopo le parole: «aperta a tutti i prestatori interessati» sono inserite le seguenti: «selezionati per un periodo di durata massima di sette anni».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 21 E SUBEMENDAMENTO

21.0.200 testo 2/1

PASQUINI, VITALI

Respinto

All'emendamento 21.0.200 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera e).

21.0.200 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 4, uno o più decreti legislativi per l'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'ap-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 Settembre 2003

plicazione dei principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, secondo i principi e criteri direttivi appresso indicati:

- *a)* obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle società quotate, salvo quanto previsto alla lettera *e*);
- b) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, salvo quanto previsto alla lettera e);
- c) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia;
- d) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato delle società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
- e) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, solo nel caso in cui sono quotate e non redigono il bilancio consolidato;
- f) facoltà di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio o consolidato delle società che non ne hanno l'obbligo ai sensi delle lettere precedenti, diverse da quelle che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile:
- g) eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali;
- *h)* nell'ambito di applicazione soggettivo sopra individuato, coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali.
- 2. Dai principi e criteri di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
- 3. I poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per gli enti creditizi e finanziari di cui al comma 1, lettera *c*), nel rispetto dei princìpi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

23 Settembre 2003

EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit. 100
IL RELATORE
Approvato

Al titolo del disegno, dopo la parola: «obblighi» sopprimere la seguente: «comunitari».

DOCUMENTO

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (anno 2002) (doc. LXXXVII, N. 3)

ORDINE DEL GIORNO

G1

Greco, Basile, Bedin, Ciccanti, De Zulueta, Donati, Girfatti, Manzella, Murineddu, Pianetta, Sanzarello

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminata la Relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2002;

tenuto conto della Relazione approvata dalla Giunta per gli affari delle comunità europee;

sottolineato che il Senato quest'anno ha avuto l'opportunità di esaminare la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea quasi contestualmente al Programma di lavoro della Commissione europea e al Programma operativo del Consiglio per il 2003;

considerato che tale circostanza permette al Parlamento di avere un quadro ampio e completo delle priorità dell'Unione, con particolare riferimento a quelle delle quali si deve fare carico la presidenza italiana della Unione appena iniziata;

rilevato che molte delle linee e prospettive contenute nella Relazione annuale coincidono con quelle individuate nel corso dell'indagine sul futuro dell'Europa condotta dalla Giunta affari europei insieme con la Commissione omologa della Camera dei deputati e alle due Commissioni esteri;

Assemblea - Allegato A

23 Settembre 2003

ritenuto che in una Europa a 25 appare ancora più evidente l'esigenza di sviluppare reti transeuropee e forme integrate di trasporto, nel pieno rispetto dell'ambiente e della sicurezza, e che appare necessario porre grande attenzione alla questione dei valichi e dei corridoi, per garantire all'Italia una piena integrazione nel sistema dei trasporti continentali e per offrire all'Unione un ponte verso le aree strategiche dell'area mediterranea;

valutato che l'allargamento ai paesi dell'Est potrebbe determinare la perdita di ingenti risorse finanziarie per l'Italia, quale conseguenza inevitabile, *rebus sic stantibus*, dei criteri di assegnazione dei fondi strutturali;

espresso vivo apprezzamento per le soluzioni che sono state raggiunte dalla Convenzione sul futuro dell'Unione europea,

impegna il Governo a:

- 1. sostenere i risultati della Convenzione nella ricerca di un assetto istituzionale che coniughi l'esigenza dell'efficienza con quella di una piena legittimità democratica e che garantisca rapidità di azione all'Unione attraverso la generalizzazione della procedura di codecisione e del voto a maggioranza qualificata in Consiglio, salve determinate eccezioni di carattere costituzionale;
- 2. sostenere con forza la realizzazione di una politica estera, di sicurezza e di difesa comune su base collettiva, con un'articolazione istituzionale che garantisca una visibile ed autorevole presenza dell'Unione sulla scena internazionale anche attraverso la creazione di un Ministro degli esteri dell'Unione prevista dal testo varato dalla Convenzione;
- 3. consolidare lo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare, con riferimento alla lotta al terrorismo, alle azioni di contrasto dell'immigrazione clandestina, alla gestione comune delle frontiere esterne, alla politica attiva di sostegno e di rapporti con i Paesi di origine e transito dei flussi migratori, all'accelerazione della produzione normativa in materia di asilo ed immigrazione;
- 4. affermare con forza nell'area mediterranea i valori della democrazia, della pace e dell'equilibrio, attraverso un'attività di coinvolgimento dei paesi della sponda sud del Mediterraneo nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, migliorando la cooperazione, rafforzando gli investimenti, assicurando una maggiore efficacia del programma Meda, rinnovando l'impegno per la costituzione della Banca Euromediterranea, con impegno a fissarne la dislocazione nel Mezzogiorno d'Italia, valorizzando le iniziative *Leader* e rilanciando il processo di Barcellona nel suo complesso, anche per il tramite delle comunità regionali e locali;
- 5. garantire che il processo di allargamento dell'Unione europea avvenga secondo le procedure e nei termini già programmati;
- 6. garantire che i nuovi criteri per la determinazione delle regioni da inserire nell'obiettivo 1 non producano uno svantaggio indebito per le regioni del Mezzogiorno mediterraneo. Non sarebbe giusto che queste re-

Assemblea - Allegato A

23 Settembre 2003

gioni siano chiamate a sopportare la parte maggiore dei costi dell'allargamento;

- 7. valorizzare, nell'ambito della politica agricola comune in un'Europa allargata, le esigenze dell'agricoltura mediterranea e dello sviluppo rurale, promuovendo altresì un'agricoltura multifunzionale e di qualità rispondente alle esigenze dei consumatori, al fine di compensare la maggiore attenzione che in sede di riforma verrà data alle produzioni agricole continentali preponderanti nei dieci Paesi che il primo maggio 2004 dovrebbero far parte dell'Unione;
- 8. operare per una rideterminazione dei criteri per l'assegnazione delle quote di produzione nelle organizzazioni comuni di mercato, fra cui principalmente quelli relativi alle quote latte, risultando essenziale per l'Italia un aumento delle stesse, al fine di coprire il fabbisogno nazionale;
- 9. insistere affinché l'agenzia europea sulla sicurezza alimentare abbia sede nella città di Parma, con la eventuale subordinata ipotesi di condividere la localizzazione, in condizioni di parità, con altra città europea;
- 10. promuovere delle efficaci politiche di sviluppo infrastrutturale, per garantire la libertà di circolazione e la piena realizzazione del mercato interno e, in particolare, per promuovere in Italia il potenziamento e la realizzazione delle infrastrutture, con particolare riferimento a quelle del corridoio 5, che dovrà passare al di sotto della catena alpina, e soprattutto a quelle del corridoio 8, la cui realizzazione dovrà riequilibrare gli effetti del processo di allargamento ad Est, collegando l'Italia con i Paesi dell'area balcanica e mediterranea;
- 11. avviare iniziative volte a promuovere, nel quadro del Piano di azione «e-Europe 2005» la diffusione di massa di forme applicative delle nuove tecnologie, quali le comunicazioni mobili di terza generazione, la televisione digitale e la banda larga necessaria per lo sviluppo di *Internet* ad alta velocità.

^(*) Accolto dal Governo.

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

Allegato B

Integrazione all'intervento del senatore Bedin sull'ordine del giorno G1 sul Documento LXXXVII, n. 3

Già abbiamo espresso ormai molte settimane fa, all'inizio dell'esame da parte della Giunta per gli affari delle Comunità europee, la difficoltà a ragionare, a confrontarci e ad esprimere giudizi politici su un testo, quale è la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, che nel frattempo si andava consumando, non tanto dal punto di vista cronologico, quanto proprio sul piano politico.

Oggi che arriva all'esame dell'Aula, questo documento è – almeno dal punto di vista dell'opinione pubblica – del tutto consumato: consumato dalle scelte che nel frattempo l'Unione Europea, sia nel suo insieme sia da parte dei singoli membri, ha compiuto; consumato dai comportamenti che il Governo italiano ha tenuto e che non sempre corrispondono alle parole scritte o prefigurate nel Documento.

Un diverso esame parlamentare

La situazione in cui ci troviamo richiede una attenta valutazione della Presidenza del Senato per determinare una condizione più accettabile per il futuro esame da parte di questa Camera.

La situazione attuale nasce dalla intuizione di realizzare in Parlamento una «sessione comunitaria», mettendo insieme la legge comunitaria e appunto la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Europa. Stiamo registrando, e non da quest'anno, che la sfasatura dei tempi tra le due Camere rende inattuale quella intuizione. Aggiungo che, rispetto al momento in cui si è scelto questo percorso, oggi i Parlamenti nazionali hanno a disposizione anche altri strumenti, quali il Programma annuale della Commissione europea e il Documento programmatico del Consiglio europeo che da quest'anno diventa unitario per due Presidenze semestrali.

Noi chiediamo al Governo, alla maggioranza e alla Presidenza del Senato di trovare fin dal prossimo anno una modalità e una collocazione parlamentare, contemporanea nelle due Camere, che consenta ai senatori di svolgere un'analisi tempestiva e di fornire indicazioni realizzabili sul complesso dei documenti che ho citato. Le condizioni sono rese più favorevoli dalla finalmente avvenuta equiparazione della Giunta per gli affari delle Comunità europee allo *status* di Commissione ordinaria, con competenza quindi su tutti gli strumenti delle politiche europee. Alla Camera è poi in discussione l'aggiornamento della legge La Pergola: ci auguriamo che fin dalla prima lettura si affrontino anche le questioni che ho sollevato.

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

La nuova base di discussione

Per intanto un capitolo nuovo nella vita dell'Unione è stato aperto, e non perché è iniziata la Presidenza italiana di turno. Ora abbiamo a disposizione il lavoro della Convenzione sulla bozza di Trattato costituzionale europeo, che è stato fatta propria dal Consiglio di Salonicco. Ora l'allargamento dell'Unione è stato non solo confermato dalla firma avvenuta davanti al Partenone, ma votato dai cittadini in una serie di *referendum* popolari in numerosi Paesi dell'Europa unita.

Ora dobbiamo guardare avanti. Più che la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Europa nel 2002, che è al nostro esame, dobbiamo leggere e valutare la relazione che il Presidente del Consiglio italiano ha fatto al Parlamento di Strasburgo mercoledì 2 luglio. È questa ormai la vera relazione sul modo in cui l'Italia partecipa, in una posizione speciale, al processo europeo. Ovviamente, mi riferisco alla relazione del Presidente del Consiglio e tralascio di citare la sua replica, così inaccettabile che il Presidente del Parlamento dell'Unione ha proposto di toglierla dal verbale, perché insopportabile nella storia degli atti parlamentari.

Aquiloni a parte, ci sono indicazioni che non possiamo che condividere. Ci sono indicazioni sulla politica estera, sul Mediterraneo, sull'agricoltura, che aggiornano di fatto la Relazione al nostro esame e sulle quali mi soffermerò più avanti.

Per capire meglio la relazione del Presidente del Consiglio il 2 luglio a Strasburgo, ci è utile valutare come l'Italia ha partecipato ai due fatti essenziali del 2002 e 2003, che è il periodo che la Relazione al nostro esame affronta: il processo di allargamento e la definizione del quadro costituzionale. Insomma, anche se ha consumato la sua attualità politica nei confronti dei cittadini, la Relazione conserva una sua validità per la valutazione dei parlamentari.

Rotta la diffidenza nei confronti della religione

Una sola citazione sul capitolo relativo al quadro istituzionale; vi abbiamo infatti già dedicato un dibattito specifico, concluso con una valutazione ampiamente condivisa che non rimettiamo in discussione.

Nel corso dei lavori della Convenzione europea il vice presidente del Consiglio Gianfranco Fini è stato fra coloro che si sono fatti portatori della necessità di fissare nella Costituzione europea le radici cristiane dell'Europa. Questa convinzione e questo lavoro sono stati riproposti dal vice presidente Fini nella relazione che egli ha tenuto qui in Senato martedì 1º luglio.

Noi consideriamo un autentico progresso dell'Europa l'articolo 51 della bozza di Trattato costituzionale, che garantisce il rispetto dello *status* delle Chiese e delle comunità religiose negli Stati membri e che prefigura un dialogo strutturato tra istituzioni dell'Unione e istituzioni religiose.

Collegato con il preambolo della Costituzione, dove si riconosce che le «eredità culturali, religiose ed umanistiche, hanno ancorato nella vita

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

della società la sua percezione del ruolo centrale della persona, dei suoi diritti inviolabili e inalienabili», quell'articolo 51 costituisce la rottura della diffidenza laicista di una parte degli Stati membri nei confronti della religione e del suo ruolo sociale nella storia dei popoli e delle persone. Non siamo ancora al superamento di questa storica diffidenza, ma da qui in avanti si potrà solo progredire nel riconoscimento.

Del resto, si tratta del coraggio culturale di scrivere nei principi una verità della storia già praticata nelle decisioni dell'Unione Europea: i valori descritti all'articolo 2 (rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e rispetto dei diritti umani) e gli obiettivi principali indicati all'articolo 3 (promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli) sono in coerenza con l'antropologia cristiana e con l'insegnamento sociale della Chiesa cattolica.

Mi sono soffermato su questo punto per dire non solo che siamo d'accordo, ma che noi ci crediamo: l'identità è una risorsa dell'Europa.

Che identità c'è da Lisbona a Vladivostok?

Non altrettanto d'accordo è con tutta evidenza il Presidente del Consiglio. Egli infatti ha affiancato e affianca alla battaglia del vicepresidente Fini sull'identità quella sua sull'estensione indiscriminata dell'Europa a Paesi che con le radici cristiane hanno poco o nulla a che vedere. Non che questa sia per noi una discriminante, ma è una condizione che merita certamente un approfondimento. Il nesso fra confini, estensione e identità dell'Europa è strettissimo e coinvolge direttamente gli aspetti istituzionali. Un'Europa che va da Lisbona a Vladivostok è un'espressione geografica, un'area economica, non certo politica.

Quella che il Presidente del Consiglio ha continuato a proporre in questi mesi è un'Europa sempre più larga e sempre meno europea, molto intergovernativa e ben poco comunitaria. Al di là dell'identità, non è l'Europa di cui si parla nella Relazione al nostro esame.

Mentre la relazione insiste sulla PESD e sulla PESC, la preoccupazione che emerge dai comportamenti e dalle decisioni del Governo è stata quella di assumere la sola rappresentanza degli Stati Uniti. Basta vedere come l'Italia del centro-destra ha partecipato alla crisi europea che è stata un effetto non collaterale dell'invasione angloamericana dell'Iraq: troveremo che in questi mesi l'Italia è stata praticamente assente da ogni tavolo in cui si è decisa una qualche linea politica.

E dunque occorre interrogare il Governo, occorre chiedere alla maggioranza, quale è la prospettiva politica europea sulla quale discutere.

L'allargamento non è solo un costo per gli italiani

Non è l'unica contraddizione che questa insistenza del Presidente del Consiglio su un allargamento oltre la volontà degli stessi interessati, determina rispetto ad altri orientamenti della maggioranza che trovano spazio anche nella Relazione del Governo.

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

E vengo così al secondo tema centrale della Relazione: l'allargamento. Mentre il Presidente del Consiglio non pone limiti all'allargamento dell'Unione, questo è considerato nella sua dimensione attuale da una parte rilevante della maggioranza un dato ineluttabile, ma soprattutto pieno di rischi e di costi; anche il superministro dell'Economia ha sposato questa tesi: l'allargamento è sostanzialmente un prezzo da pagare a decisioni prese a Bruxelles, a scelte fatte da un'Europa di burocrati. Si enfatizzano i costi dell'allargamento, come se le riforme istituzionali o la nuova politica agricola e le diverse politiche strutturali non fossero comunque necessarie anche se l'Unione non avesse deciso di aprirsi.

Nella Relazione si parla poco, invece, dei benefici che l'allargamento ha già portato e porterà ai cittadini dell'Unione. Varrebbe la pena soffermarsi su questi vantaggi.

Quanto vale per noi europei, per noi italiani la stabilità politica e istituzionale dell'Europa dell'Est, che deriva dall'avere accettato e praticato la democrazia liberale e il rispetto dei diritti umani come richiesto dai criteri di ammissione fissati a Copenaghen nel 1993?

Quanto vale per noi europei, per noi italiani, la stabilità finanziaria e la certezza dei diritti di proprietà nei nuovi Paesi dell'Unione? In questi anni, i Paesi dell'Est sono stati quasi immuni dalle crisi finanziarie delle altre aree emergenti – l'Asia e l'America latina – e gli investimenti occidentali all'Est sono stati completamente tutelati. Tutto questo sarebbe proseguito con uno stop indefinito all'allargamento?

La stabilità finanziaria e gli afflussi di capitale hanno sostenuto una rapida crescita economica nei paesi candidati ben superiore a quella dell'Unione nel decennio scorso e anche se il loro PIL è oggi solo il 6 per cento dell'Unione dei Quindici, il loro contributo alla crescita europea non è trascurabile e, anche a seguito di tale crescita, l'interscambio commerciale dell'Unione a Quindici è un saldo ampiamente positivo.

Per l'Italia poi tale interscambio è positivo anche nei settori del *made* in *Italy* e per le nostre imprese investire nei Paesi del Centro-Europa ha significato ridurre i costi di produzione fino al 50 per cento, delocalizzando le fasi a più alta intensità di lavoro, ma questo ha consentito, anche a queste imprese, di affrontare la concorrenza dei produttori asiatici, mantenendo, nel nostro Paese, le fasi di progettazione e *design*, le fasi direzionali e ad alta intensità di capitale.

Noi siamo convinti che l'Italia partecipa alla stabilità dell'Unione Europea anche fornendo alla propria opinione pubblica tutti gli elementi per un giudizio realistico sull'allargamento e non alimentando paure e rivendicazioni.

Le reti di collegamento

Noi siamo convinti che le paure e le rivendicazioni si vincono anche accelerando le condizioni per sfruttare al meglio l'allargamento. Al riguardo, possiamo leggere non solo nella Relazione, ma anche nelle iniziative del ministro Buttiglione, certo apprezzabili, la centralità delle grandi

Assemblea - Allegato B

23 **Settembre** 2003

infrastrutture. Ci è però consentito confrontare queste parole con altre carte e non con opere.

Mentre la positiva propensione di sviluppo delle aree dell'Europa Unita sarà infatti ulteriormente accentuata dal processo di integrazione europea, la presenza del nostro Paese in queste aree vicine risulta ostacolata anche da una forte carenza di collegamenti diretti con queste aree, sia stradali sia ferroviari, che, invece, sono disponibili a Nord delle Alpi.

L'allargamento comporterà un aumento esplosivo dei flussi di trasporto nei nuovi Stati membri e soprattutto nelle nostre aree frontaliere. La crescita economica si tradurrà quasi automaticamente in un aumento delle esigenze di mobilità, stimato attorno al 38 per cento per le merci e al 24 per cento per i viaggiatori, e la saturazione dei grandi assi, l'accessibilità alle regioni periferiche, anche a quelle ultraperiferiche, e l'ammodernamento delle infrastrutture dei Paesi candidati renderanno necessari massicci investimenti.

La carenza e l'inefficienza delle infrastrutture viarie e ferroviarie lungo il Corridoio 5 e di parte di quelle riguardanti la direttrice da Sud a Nord, oltre a provocare una consistente deviazione dei traffici da Ovest ad Est, a Nord delle Alpi, contribuirà a disincentivare il traffico oltremare dei Paesi dell'Europa centrale ed orientale verso i porti dell'alto Adriatico, limitando la loro possibilità di sviluppo e anche la frequenza di linee marittime regolari nell'Adriatico.

Dunque, è proprio sulla realizzazione e sul miglioramento di questi corridoi – e, prioritariamente, su alcune parti di essi – che dovrebbe essere sviluppata una più ampia e concreta attività di politica estera economica da parte dell'Italia. Parlo di politica estera, perché la situazione richiede l'intervento anche su infrastrutture al di fuori delle frontiere nazionali, ma non al di fuori dell'economia italiana. Le tratte collocate in Slovenia e in Ungheria non sono meno importanti di quelle interne, proprio per l'indispensabile funzione di connessione. Non basta, infatti, migliorare i collegamenti nel nostro Paese se, oltre frontiera, non riusciamo a raggiungere quei mercati in rapida crescita. Senza contare che vi è il rischio concreto che la Slovenia si colleghi all'Europa passando per l'Austria e la Germania e tagliando fuori l'Italia e le regioni frontaliere.

È necessario un sostegno congiunto dell'Italia e dell'Unione Europea nei confronti di Slovenia e Ungheria al fine di ottenere il mantenimento degli attuali programmi di realizzazione del sistema autostradale da Maribor al lago Balaton e a Trieste.

L'Italia deve favorire l'avanzamento dei *dossier* TEN-T all'interno delle istituzioni europee, favorendo lo sblocco della lista dei nuovi progetti prioritari che verrà decisa all'interno del gruppo ad alto livello presieduto da Van Miert entro il 2004 e prevedendo nuove misure per il finanziamento delle grandi opere infrastrutturali.

Dov'è il controllo comune delle frontiere?

Anche su altre questioni che determinano domande e spesso allarme tra i cittadini, facciamo fatica a far combaciare le parole della Relazione con i fatti che direttamente o indirettamente il Governo italiano ha determinato.

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

Prendo, ad esempio, la gestione delle frontiere esterne dell'Unione Europea, una politica comune e l'accelerazione della produzione normativa in materia di asilo e di immigrazione. Al Consiglio europeo di Siviglia, primo semestre del 2002, si è convenuto sulla necessità per l'Unione Europea di sviluppare una politica comune nel settore della giustizia e degli affari interni, in merito alla gestione coordinata e integrata delle frontiere esterne. La relazione richiama il grande rilievo assunto in ambito europeo dallo studio di fattibilità per l'istituzione della polizia europea di frontiera, promosso dall'Italia e presentato agli Stati membri in occasione della riunione ministeriale tenutasi a Roma nel maggio 2002.

Che cosa ne è stato di quella proposta? Dove sono le pattuglie miste? Perché l'Italia sta ritardando ad accettare la disponibilità della Repubblica di Cipro a concedere i propri porti alle forze di polizia italiane per il controllo del Mediterraneo orientale?

Come fa il Governo a sostenere la tesi della competenza politica dell'Unione in tema di frontiere, con un Presidente del Consiglio che non più
tardi della settimana scorsa qui in Senato, cioè in una sede istituzionale,
annuncia come esclusivamente bilaterale un'iniziativa con la Repubblica
di Libia, cioè con uno degli Stati con i quali più di altri, per la particolare
condizione politica, è necessario un accordo e un approccio europei? Non
è solo una questione di metodo: come riuscirà l'Italia a mantenere le promesse fatte alla Libia di eliminazione o di attenuazione dell'*embargo*, se
non agisce per conto dell'Unione?

Come si fa a sostenere che la politica di asilo è fra le priorità e poi registrare l'inspiegabile comportamento del ministro Castelli che, nell'ambito del Consiglio dei ministri dello scorso 28 febbraio, si è opposto all'approvazione di un pacchetto di misure comuni, di decisioni quadro, in ambito europeo contro il razzismo e la xenofobia?

In tema di diritto di asilo, il nostro Paese non ha ancora definito una disciplina organica. Eppure, durante l'esame della legge Bossi-Fini, l'U-livo aveva richiesto lo stralcio di alcune disposizioni in tema di diritto di asilo, in quanto parziali, in favore di un intervento organico, anche accogliendo le numerose decisioni in sede europea.

Come si fa il dialogo transatlantico?

Come si vede abbiamo molti interrogativi sulla linea politica che il Governo ha adottato nel periodo oggetto della Relazione; abbiamo anche molti giudizi negativi. Ripeto: sulle politiche concrete, più che sulle dichiarazioni contenute nella Relazione. Lo stesso vale per la relazione del 2 luglio del Presidente del Consiglio al Parlamento Europeo. Anche in questo caso faccio solo degli esempi.

Comincio da uno dei nodi centrali di questi mesi appena passati e certamente dei mesi futuri. «Occorre che dai rapporti tra gli Stati sia bandita ogni forma di monologo in favore del più aperto, sincero e corretto dialogo», ha detto Berlusconi alla fine della frase dedicata all'intreccio

Assemblea - Allegato B

23 **SETTEMBRE** 2003

fra politica estera e di sicurezza comune e solidarietà transatlantica. Giusto: niente monologhi.

Il Presidente di turno dell'Unione ha subito un'occasione per dimostrare che guiderà l'Europa in una posizione di dialogo non subalterno.

Che cosa farà Berlusconi per rispondere all'aumento delle pressioni degli Stati Uniti sui molti Paesi per impedire che ratifichino lo Statuto della Corte penale internazionale? Si tratta di un Trattato firmato a Roma, proprio come quello della Comunità Europea. Merita di essere difeso per questo e anche perché l'Unione Europea vi ha aderito. Merita di essere difeso perché lede la libertà di scelta di Paesi che hanno già sottoscritto l'adesione all'Europa Unita: Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Slovacchia, Slovenia o che sono i prossimi membri, come la Bulgaria. A questi Paesi gli Stati Uniti hanno sospeso gli aiuti militari perché si sono rifiutati di firmare i Trattati bilaterali che proteggerebbero i cittadini Usa da eventuali processi di fronte alla Corte penale internazionale dell'Aja per i crimini di guerra.

Cosa proporrà la Presidenza italiana? Intanto, di sostituire gli aiuti militari statunitensi con aiuti militari diretti dell'Unione Europea? Si impegnerà a far dialogare gli Stati Uniti?

Non si tratta di una questione marginale. L'Europa non ha la sindrome di Amleto, come si immagina - sempre nel discorso di Strasburgo – il Presidente del Consiglio italiano. L'Europa ha già scelto di essere un attore globale, solo che intende farlo con le regole che l'hanno fatta grande al proprio interno: con le regole della pace e della rassicurazione. La Corte penale internazionale è un bilanciamento della costituzione della forza di intervento rapido europeo: l'adesione europea segnala ai popoli del mondo che in primo luogo vengono i diritti e che la forza, eventuale, è per i diritti e che ogni abuso va giudicato.

Per l'unità del Mediterraneo

Il Mediterraneo è un altro punto decisivo per l'Europa e le persone che la abitano. Vediamo con favore confermata la scelta di far decollare l'Assemblea parlamentare euro-mediterranea, «segno di una permanente volontà di dialogo tra l'Europa ed i Paesi che si affacciano sulla riva del Mediterraneo», ha spiegato il Presidente del Consiglio.

Ma i contenuti sono vecchi, si rifanno all'idea dell'area di libero scambio nel Mediterraneo, indicata nel Programma Meda, che non è sufficientemente decollato. Quel programma va monitorato e reso applicabile, ma non basta.

È ora di includere – come fa la Commissione europea – il Mediterraneo in quel «circolo di amici», con i quali condividere tutto, tranne le istituzioni.

Questo si può ottenere se si promuove l'unità del Mediterraneo mettendo sullo stesso piano tutti i suoi popoli. Nel Mediterraneo con cui confrontarsi non c'è solo il mondo islamico, come invece dice il Presidente del Consiglio. Nel Mediterraneo c'è anche Israele. Perché Berlusconi insi-

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

ste in divisioni tra «noi» (compresi gli israeliani) e «loro» (i musulmani), che non favoriranno né la pace né l'azione dell'Europa?

E nel Mediterraneo ci sono anche i cittadini italiani. Da una Presidenza mediterranea dell'Unione Europa era giusto aspettarsi molto di più in riferimento ai riflessi per gli abitanti di una larga parte dell'Italia. Invece, un tema chiave come quello dell'agricoltura di qualità – decisivo per il nostro Meridione in un Mediterraneo aperto – è liquidato come continuità di politiche precedenti. Troppo poco per gli agricoltori italiani e quelli meridionali in particolare. Eppure l'agricoltura è materia comunitaria, in cui l'Europa ha competenza. Certo, è appena stato raggiunto l'accordo sulla riforma della PAC, ma proprio da questa riforma adesso occorre partire per inserire il ruolo – e i costi – dell'economia meridionale italiana nella stabilizzazione del Mediterraneo: ruolo e costi che non rientrano quindi solo nella organizzazione delle produzioni agricole.

Resta nazionale la responsabilità sulla previdenza

Mentre passa via veloce su una competenza europea come l'agricoltura, la relazione del Presidente del Consiglio al Parlamento europeo utilizza molte più parole su un tema per il quale non c'è ora e non ci sarà neppure dopo la modifica del Trattato costituzionale una competenza diretta comunitaria: il tema delle pensioni. Il Governo italiano lo pone addirittura fra le tre priorità della competitività europea da perseguire nel corso del semestre. «Tenendo conto delle diverse situazioni di ciascuno Stato membro» – dice Berlusconi – «dobbiamo porre allo studio delle politiche volte ad incrementare il tasso di occupazione tra i lavoratori più anziani e a ridurre la propensione al pensionamento anticipato».

Mi sembra la ricerca di un trasferimento di responsabilità per scelte nazionali che il Governo deve compiere – se lo ritiene – in maniera autonoma; possibilmente coordinata – certo – con analoghe politiche degli Stati membri, in modo da creare un'autentica comunità dell'occupazione. Ma si tratta di scelte nazionali e soprattutto si tratta di una delle molte scelte di coordinamento.

Non una parola invece è stata detta sul fatto che, nel corso di oltre due anni di tendenza persistente alla stagnazione nell'economia europea, non vi è stato alcun coordinamento delle politiche economiche nazionali. Prima che improbabili riforme previdenziali è sulla *governance* economica e sulla valorizzazione della zona euro che la Presidenza italiana dovrebbe impegnarsi.

Sen. Bedin

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Bedin sul disegno di legge n. 2254

La legge comunitaria si conferma lo strumento principale per l'attuazione del diritto comunitario. Essa va anche assumendo sempre più la funzione di raccordo unitario del diritto europeo in Italia, dal momento in cui più soggetti istituzionali partecipano direttamente alla formazione e al recepimento del diritto comunitario in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione.

Una valutazione sulla capacità del disegno di legge di realizzare gli obiettivi che gli assegna la legge La Pergola non può che muoversi da queste caratteristiche, che non sono solo formali.

La serie di osservazioni che farò non pregiudica comunque il giudizio complessivamente positivo sotto l'aspetto delle finalità della legge e quindi in un parere favorevole da parte del Gruppo Margherita-L'Ulivo sulla legge comunitaria per il 2003. Questo parere favorevole tiene conto del lavoro di perfezionamento che il disegno di legge governativo ha subito alla Camera con l'apporto dei Gruppi dell'Ulivo.

Troppo zelo dello Stato nel raccordo con le Regioni

A proposito della funzione di raccordo tra le diverse articolazioni della Repubblica, il comma 5 dell'articolo 1, prevede la possibilità per lo Stato di adottare disposizioni suppletive di dettaglio nelle materie di competenza regionale, al fine di evitare l'insorgere di responsabilità dello Stato italiano nei confronti dell'Unione Europea, a causa di ritardi od omissioni nell'attuazione delle direttive da parte regionale. La tecnica prescelta è quella che prevede l'acquisizione di efficacia delle disposizioni suppletive soltanto allo scadere del termine per l'attuazione della normativa comunitaria. In questo modo il sacrificio e la compressione delle competenze regionali dovrebbe essere ridotto al minimo.

Lascia però perplessi l'estensione di questo meccanismo – originariamente ideato e applicato per la competenza concorrente (articolo 117, comma 3, della Costituzione) – anche alle materie di competenza esclusiva delle Regioni. Sembra, infatti, estremamente incongruo (e anche poco economico) prevedere l'intervento statale in tutte le numerose materie ormai rimesse alla potestà regionale, per dettare disposizioni destinate ad essere sostituite dalla legislazione regionale in uno (sperabilmente) breve arco di tempo. Sarebbe più economico attendere che l'omissione (eventuale) si determini per intervenire con specifiche disposizioni suppletive.

Rapida retromarcia nell'adeguamento comunitario

Riguardo alla funzione primaria della legge comunitaria, cioè l'adeguamento dell'ordinamento italiano al processo normativo europeo, i dati fanno emergere – rispetto agli anni passati – un andamento negativo.

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

Il *trend* positivo innescato dai Governi dell'Ulivo è venuto meno e molto vi sarà di nuovo da lavorare per recuperare il passo. Negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 vi è stata una significativa inversione di tendenza che ha portato l'Italia a metà classifica. Abbiamo chiuso gli ultimi tre anni della scorsa legislatura con un dignitoso settimo posto, cioè a metà del plotone dei Quindici.

Ora invece, dall'ultimo esame della Commissione europea in tema di procedimenti per infrazione alle disposizioni in tema di mercato interno, risulta che il numero più elevato di casi aperti sia, a tutt'oggi, in capo a Francia e Italia. Sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e lo stato delle procedure di infrazione sono in corso, complessivamente, 216 procedure di infrazione e vi sono 193 procedure pendenti alla data di dicembre 2002. A questo quadro va poi aggiunto l'elenco delle direttive contenute nelle precedenti leggi comunitarie – di cui debbono ancora essere adottati i provvedimenti di attuazione –, il cui termine di recepimento è già scaduto; il loro numero è di 67 e per 34 di esse è già aperta una procedura di infrazione in sede comunitaria.

Devo osservare – come allarme prima che come polemica politica – che nei primi 700 giorni di questa legislatura abbiamo riguadagnato con molta velocità, la maglia nera: in 700 giorni siamo tornati al quindicesimo posto. Davvero una marcia molto rapida, ma nella direzione sbagliata.

C'è una specie di trascuratezza da parte del Governo, che si manifesta non solo nei confronti di Bruxelles, ma anche nei confronti di... Roma, cioè nei confronti del Parlamento: il Governo si limita a fornire solo i dati complessivi del numero dei procedimenti di infrazione, ma non fornisce indicazioni sul merito delle procedure stesse. Non da poi conto delle direttive già attuate con l'indicazione dei rispettivi decreti di recepimento, né dello stato di attuazione delle direttive già contenute nelle ultime leggi comunitarie da recepire in via amministrativa.

Il giudizio positivo che esprimeremo sulla legge comunitaria non contiene dunque un giudizio positivo sulla complessiva politica europea del Governo.

Davvero generiche le deleghe al Governo

Relativamente ai contenuti, la legge comunitaria per il 2003 solleva alcune perplessità che riguardano aspetti più propriamente istituzionali attinenti ai rapporti Governo-Parlamento e alla vaghezza dei principi e criteri direttivi che dovrebbero sottendere alle deleghe concesse al Governo, sia quella generale prevista dall'articolo 2 sia quelle specifiche previste in diversi articoli del provvedimento.

Certo il problema dei principi e dei criteri direttivi delle deleghe va affrontato in una visione complessiva della struttura normativa dell'Unione. Certo molto spesso le direttive sono eccessivamente dettagliate anche nella scelta dei mezzi e delle modalità specifiche per la loro attuazione, elementi questi che dovrebbero invece essere decisi a livello legislativo nazionale. Certo, la legge comunitaria potrebbe raggruppare le di-

Assemblea - Allegato B

23 **Settembre** 2003

rettive secondo criteri più omogenei, in modo da evidenziare linee politiche di settore.

Ammesso tutto questo, resta comunque il fatto che una cosa è la formazione del diritto comunitario, altra è la sua attuazione. Le direttive vincolano lo Stato nei fini e non nei mezzi e a fronte di una delega al Governo sarebbe opportuno che questa prevedesse principi e criteri direttivi chiari e precisi e non si limitasse a riprodurre «spezzoni» della direttiva stessa.

Del resto, l'articolo 76 della Costituzione delinea l'istituto della delega legislativa in modo inequivocabile: il Governo non può essere delegato se non attraverso la determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e su oggetti definiti

L'articolo più problematico, come negli altri anni, sembra essere l'articolo 2. Ancora una volta va segnalata l'assoluta inadeguatezza, alla luce dell'articolo 76 della Costituzione, dei principi e criteri direttivi ivi previsti. Le lettere dalla *a*) alla *g*) dell'articolo 2, che dovrebbero indicare tali principi e criteri direttivi, finiscono infatti per definire gli ambiti di intervento della delega, l'oggetto e non il principio o il criterio che dovrebbe presiedere alla disciplina del progetto medesimo; finiscono cioè per avere carattere descrittivo e non precettivo.

Nell'articolo 2 i principi e i criteri direttivi, più che essere formulati, necessitano di essere desunti dagli oggetti indicati.

Particolarmente problematica appare poi la lettera *c*) in materia di sanzioni penali e amministrative per violazione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive che il Governo dovrebbe essere autorizzato ad introdurre in seguito alla concessione della delega. La lettera *c*) riproduce infatti una disposizione analoga a quella che era stata prevista dall'articolo 2, lettera *d*), della legge comunitaria per il 1993 (legge n. 146 del 1994) sulla quale si sono registrate due pronunce della Corte costituzionale, le nn. 53 del 97 e 456 del 1998, con le quali questa esprimeva l'auspicio che, a fronte di delega così ampia e avente ad oggetto l'introduzione di sanzioni penali, si avessero criteri configurati in maniera più precisa, al fine di ottenere il massimo di chiarezza e di certezza del diritto. Sembra pertanto almeno inopportuno reintrodurre un'analoga disposizione nella legge comunitaria per il 2003.

Gli impianti di trattamento dei rifiuti non pericolosi

Riguardo ai contenuti, ricordo che sono ben 15 le direttive che si decide di introdurre nel nostro ordinamento. La legge comunitaria non è né un atto dovuto né una decisione che si conclude con la sua approvazione. I settori sono tutti di grande rilevanza.

Mi pare utile in questa fase della discussione richiamare l'attenzione sulla compatibilita comunitaria delle norme che stiamo esaminando. Al riguardo, ci sono almeno due articoli sui quali è opportuno soffermarci.

L'articolo 14 contiene un rischio di incorrere in una infrazione comunitaria.

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

L'Italia è già stata più volte sottoposta a serio sospetto per quanto riguarda l'applicazione della direttiva IPPC (integrated pollution prevention and control) (1996/61/CE) che dovrebbe riportare ad unità tutte le autorizzazioni in materia ambientale.

Quando ha recepito questa direttiva per la prima volta, nel 1999, l'Italia l'ha fatto soltanto per gli impianti esistenti. Successivamente, per evitare una procedimento di infrazione già in atto, con la legge finanziaria di quest'anno, l'applicazione della direttiva è stata estesa anche ai nuovi impianti. Risulta dunque incomprensibile perché nella legge comunitaria il riferimento sia fatto di nuovo agli impianti esistenti e non agli impianti nuovi. Se la ragione è principio, cioè se il Governo ritiene che il recupero dei rifiuti non pericolosi debba essere escluso dall'ottenimento dell'autorizzazione della cosiddetta IPPC, non riesco a capire quale sia la *ratio* che fa sì che questa esclusione avvenga non per gli impianti esistenti ma solo per i nuovi.

L'IPPC è l'autorizzazione ambientale integrata che vuole riportare ad unità tutte le procedure in materia ambientale; non soltanto, quindi, quelle che riguardano rifiuti pericolosi, ma tutte: dall'inquinamento acustico, a quello idrico, a quello atmosferico. In generale, essa fa riferimento ad ogni forma di rischio ambientale, per cui le sue norme possono valere benissimo anche per un impianto che recupera rifiuti non pericolosi. In questo quadro generale, la norma proposta dal Governo nell'articolo 14 si configura come un'esclusione a favore di qualche imprenditore che possiede impianti di recupero di rifiuti non pericolosi (non dovrebbero nemmeno moltissimi, poiché ho il catalogo CER sui rifiuti comprende tutto, visto che l'ultimo articolo afferma: qualsiasi altro residuo di produzione).

Ma non voglio entrare nel merito. Restando alla compatibilità comunitaria, temo che l'articolo 14 darà luogo a quell'infrazione comunitaria, in materia di recepimento della direttiva sull'autorizzazione ambientale integrata, che si è cercato di evitare con l'ultima legge finanziaria.

La parità di condizioni nel lavoro per donne e uomini

L'articolo 15 contiene la delega al Governo per l'attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e alle condizioni di lavoro. Si tratta di dare attuazione alla direttiva n. 73 del 2002, che ha profondamente innovato una vecchia direttiva, la n. 207 del 1976.

Anche qui registriamo il difetto generale: la delega, nella parte riguardante i principi e i criteri di applicazione, si limita a riprodurre i contenuti della direttiva, senza dettare veri e propri principi e criteri applicativi.

Inoltre, le novità introdotte dalla direttiva sono recepite soltanto parzialmente.

Al comma 1, nell'elencare le aree nelle quali occorre garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento, non si fa espli-

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

cito riferimento alla promozione, come fa invece l'articolo 3 della direttiva.

Nel definire le molestie, il testo proposto dal Governo fa riferimento ad un comportamento indesiderato posto in essere per ragioni connesse al sesso, che persiste quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo, mentre la direttiva si limita a definire le molestie, senza fare riferimento al comportamento di contrasto assunto dalla vittima.

Si prevede la generalizzata applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, omettendo ciò che è previsto dal paragrafo 6 del nuovo articolo 2 della direttiva, che demanda agli Stati membri la facoltà di stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica specifica di un sesso non costituisca discriminazione laddove, per la particolare natura delle attività lavorative o per il contesto in cui esse sono espletate, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale o determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa (purché l'obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato).

Manca inoltre qualsiasi riferimento all'attuazione di quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 della direttiva, che potrebbe essere utilmente introdotto, almeno al fine di prevedere il coordinamento delle disposizioni nazionali già vigenti con la direttiva stessa.

La dimensione europea della cooperazione allo sviluppo

Concludo questi spunti sulla legge comunitaria 2003 richiamando un articolo su cui non che da dire bene. L'articolo 17 interviene in materia di cooperazione allo sviluppo e consente, finalmente, di fare riferimento alle ONG che operano su scala europea o che, almeno, siano all'interno di uno Stato aderente allo spazio europeo comune. Quindi, la disposizione consente di riqualificare e di ampliare l'attività positiva e solidale svolta da tante organizzazioni non governative nel campo dell'aiuto allo sviluppo.

Lo richiamo qui per due ragioni. La prima è formale: la strada per una politica estera e di sicurezza comune, che sta proseguendo attraverso il progetto della Convenzione e l'altro Consiglio europeo di Salonicco, non potrà fare a meno di una più articolata cooperazione europea allo sviluppo internazionale, cui le Organizzazioni non governative sono e saranno chiamate ad essere protagoniste per le caratteristiche che l'azione internazionale dell'Unione ha in Bosnia, Macedonia e Congo.

La seconda ragione del mio richiamo è nell'attenzione che dedico a questi temi qui in Senato. Nella scorsa legislatura abbiamo dedicato una lunga attenzione alla riforma della legge italiana sulla cooperazione internazionale. Abbiamo in particolare esaminato un disegno di legge di cui ero primo firmatario e che disegnava una dimensione europea sia del volontariato internazionale italiano che delle ONG che operano in questo settore. Quelle indicazioni non erano poi state compiutamente accolte dal Comitato ristretto che aveva scritto la riforma. Annoto con soddisfazione

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

che ora, senza intralci e senza distinguo, prima il Governo e poi la Camera dei deputati accolgono un'indicazione europea che va nella stessa direzione. Come allora, anche oggi lo ritengo un passo decisivo per consentire al modello italiano di cooperazione internazionale di proporsi in Europa e di assumere caratteristiche tali da farlo attore della politica europea nel suo complesso.

Sen. Bedin

Assemblea - Allegato B

23 **Settembre** 2003

Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 19 settembre 2003, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia il senatore Righetti, in sostituzione del senatore Filippelli, dimissionario.

Insindacabilità, deferimento di richiesta di deliberazione

In data 19 settembre 2003 è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dall'onorevole Augusto Cortelloni, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento civile (n. 659/01) pendente nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Ancona.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro difesa

(Governo Berlusconi-II)

Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo (1435-B)

(presentato in data **18/09/2003**)

S.1435 approvato da 4º Difesa; C.3311 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002 (2486) (presentato in data 18/09/2003)

C.4000 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000 (2487)

(presentato in data 18/09/2003)

C.3957 approvato dalla Camera dei Deputati;

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

23 **Settembre** 2003

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999 (2488)

(presentato in data 18/09/2003)

C.3876 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001 (2489) (presentato in data 18/09/2003)

C.3875 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT), adottati a Washington il 17 novembre 2000 (2490)

(presentato in data **18/09/2003**)

C.3849 approvato dalla Camera dei Deputati;

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Ioannucci Maria Claudia

Modifiche alle legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante norme sulla cittadinanza italiana e 27 ottobre 1988, n. 470, in materia di iscrizione all'Anagrafe degli italiani all'estero (2485)

(presentato in data 18/09/2003)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

7^a Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. Gaburro Giuseppe

Norme in materia di concorsi per professori universitari (1091) previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio

(assegnato in data 23/09/2003)

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1º marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in attuazione dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 1825/2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine» (n. 277).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 2ª Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 22 novembre 2003. La 1ª, la 9ª, la 12ª Commissione permanente e la Giunta per gli affari delle Comunità europee potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Guido Bertolaso dell'incarico di Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a realizzare, sulla base delle indicazioni contenute nel piano definito dal Ministro della salute, una compiuta azione di previsione e prevenzione relativamente alle possibili situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (c.d. rischio SARS).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 31 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, la prima relazione – riferita agli anni 2001 e 2002 – sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali nonché sui risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali (*Doc.* CXCV, n. 1).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 agosto 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le relazioni di inchiesta relative ad incidenti aerei avvenuti:

in data 13 giugno 2000 in località Specola (Padova);

in data 19 giugno 2000 in località Punta Raisi (Palermo);

in data 12 agosto 2000 in località Santa Maria Nuova di Bertinoro (Forlì);

in data 6 maggio 2001 in località Monte Marzola (Trento);

in data 13 maggio 2001 presso l'aeroporto di Parma;

in data 25 maggio 2001 presso l'aeroporto di Roma Urbe;

in data 23 luglio 2001 presso l'aeroporto di Bari Palese;

in data 4 agosto 2001 in località Caorle (Venezia);

in data 30 novembre 2001 presso l'aeroporto di Roma Urbe;

in data 1º dicembre 2001 presso l'aeroporto di Firenze Peretola;

in data 9 febbraio 2002 in località Sabaudia (Latina);

in data 12 febbraio 2002 presso l'aeroporto di Bratislava;

in data 17 aprile 2002 presso l'aeroporto di Biella Cerrione.

Detti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 10 settembre 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, come modificata dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 25 novembre 1995, n. 505, la relazione sulle attività svolte dall'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente nell'anno 2002.

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 21 agosto 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito allo Schema di regolamento approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 14 febbraio 2003, volto a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante «Istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».

Detta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente.

Assemblea - Allegato B

23 **Settembre** 2003

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – con lettera in data 12 agosto 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 28/2003/G concernente: «Relazione sulla gestione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica – Sezione «Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse» di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 – Rendiconto per l'anno 2000 – contabilità speciale n. 1729».

Detta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente.

Consigli regionali, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

della regione Basilicata per l'immediata liberazione della Leader per i diritti civili in Birmania/Myanmar, signora Aung San Suu Kyi (n. 97), trasmesso alla 3ª Commissione permanente;

della regione Lombardia concernente l'adesione al Protocollo aggiuntivo alla Convenzione ONU contro la tortura (n. 98), trasmesso alla 3ª Commissione permanente.

Detti documenti, sono stati trasmessi ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento.

Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale, con lettera in data 15 settembre 2003, ha inviato il testo di una decisione, di dieci raccomandazioni e di due risoluzioni, approvate a Strasburgo dal 2 al 4 giugno 2003, nel corso della prima parte della 49ª Sessione ordinaria di quel Consesso – Assemblea europea interinale della sicurezza e della difesa:

decisione n. 25 sul titolo e denominazione corrente dell'Assemblea (*Doc.* XII-*bis*, n. 63). Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente, nonché alla Giunta per gli affari delle Comunità europee;

Assemblea - Allegato B

23 **Settembre** 2003

raccomandazione n. 721 sulla politica di sicurezza di un'Europa allargata – risposta alla relazione annuale del Consiglio (*Doc.* XII-*bis*, n. 64). Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente, nonché alla Giunta per gli affari delle Comunità europee;

raccomandazione n. 722 sull'Europa della difesa e la potenza marittima (*Doc.* XII-*bis*, n. 65). Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente, nonché alla Giunta per gli affari delle Comunità europee;

raccomandazione n. 723 sull'obiettivo primario dell'Ue e sulla Forza di Reazione della NATO (NRF) – replica alla relazione annuale del Consiglio (*Doc.* XII-*bis*, n. 66). Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente, nonché alla Giunta per gli affari delle Comunità europee;

raccomandazione n. 724 sullo sviluppo di una cultura di sicurezza e difesa nell'ambito della PESD (*Doc.* XII-*bis*, n. 67). Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente, nonché alla Giunta per gli affari delle Comunità europee;

raccomandazione n. 725 su «L'Europa e la nuova strategia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti» (*Doc.* XII-*bis*, n. 68). Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente, nonché alla Giunta per gli affari delle Comunità europee;

raccomandazione n. 726 sulla strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti e sulle sue conseguenze per la difesa europea (*Doc.* XII-*bis*, n. 69). Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente, nonché alla Giunta per gli affari delle Comunità europee;

raccomandazione n. 727 sulla cooperazione tra l'industria aerospaziale europea e russa (*Doc.* XII-*bis*, n. 70). Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 10ª Commissione permanente, nonché alla Giunta per gli affari delle Comunità europee;

raccomandazione n. 728 sul futuro dell'industria aeronautica europea della difesa – replica alla relazione annuale del Consiglio (*Doc.* XII-bis, n. 71). Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 4ª e alla 10ª Commissione permanente, nonché alla Giunta per gli affari delle Comunità europee;

raccomandazione n. 729 sulle attività spaziali europee in materia di difesa e sviluppo dell'autonomia nel campo dei lanciatori (*Doc.* XII-*bis*, n.

Assemblea - Allegato B

23 **Settembre** 2003

72). Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 4^a e alla 10^a Commissione permanente, nonché alla Giunta per gli affari delle Comunità europee;

raccomandazione n. 731 sugli sviluppi nell'Europa sudorientale (*Doc.* XII-*bis*, n. 73). Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente, nonché alla Giunta per gli affari delle Comunità europee;

risoluzione n. 115 sulla politica di sicurezza di un'Europa allargata – contributo alla Convenzione (*Doc.* XII-*bis*, n. 74). Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente, nonché alla Giunta per gli affari delle Comunità europee;

risoluzione n. 116 sul controllo parlamentare della PESD nei parlamenti nazionali – dibattito e risposte alle interrogazioni parlamentari nei paesi dell'UEO (Doc. XII-bis, n. 75). Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente, nonché alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Francesco Tavano, di Catanzaro, chiede che siano vietati la produzione, il commercio e la detenzione di coltelli con punta particolarmente acuminata, salvo deroghe per comprovate ragioni di lavoro (*Petizione n. 570*);

la signora Agnese Benedetti, di Spoleto (Perugia), e molti altri cittadini chiedono la sollecita approvazione del disegno di legge A.S. n. 1942, recante: «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti» (*Petizione n. 571*);

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'urgente adozione di ulteriori interventi volti a fronteggiare l'emergenza idrica (*Petizione n. 572*);

il signor Francesco Strianese, di Palermo, chiede la defiscalizzazione delle pensioni privilegiate ordinarie (*Petizione n. 573*);

il signor Domenico Angelini, di Foligno (Perugia), ed altri cittadini chiedono una riforma della gestione dei contributi previdenziali (*Petizione n. 574*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Assemblea - Allegato B

23 **Settembre** 2003

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Greco, Muzio, Nania e Rigoni hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00197, dei senatori Del Turco ed altri.

Interpellanze

MUZIO, MARINO. – Ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. – Premesso che:

l'avvio della seconda fase del processo di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali («scip 2») sta evidenziando evidenti sperequazioni tra gli inquilini, dal momento che le ultime valutazioni degli immobili sono risultate sensibilmente superiori a quelle relative agli immobili inseriti nel primo provvedimento di cartolarizzazione del dicembre 2001;

una percentuale significativa degli attuali inquilini, economicamente svantaggiati, non potendo procedere all'acquisto degli immobili adibiti ad uso abitativo, sta andando incontro a procedure di rilascio coattivo nonostante le difficoltà aggiuntive dovute alla crescita esponenziale del costo degli affitti degli appartamenti;

ciò sta avvenendo anche in quei complessi del demanio militare in cui, pur essendovi alloggi sfitti, viene intimato il rilascio coattivo ad inquilini che vi sono residenti da oltre 30 anni;

tale situazione sta diffondendo insicurezza ed inquietudine in moltissime famiglie, anche perché ai comuni e agli istituti autonomi di case popolari non è consentito acquistare le unità immobiliari occupate da inquilini con redditi medio-bassi;

l'articolo 3 del decreto legge n. 351 del 2001, convertito dalla legge n. 410 del 2001, si è rivelato foriero di conseguenze indesiderabili sul piano sociale, sia con riferimento all'accresciuta valutazione monetaria degli immobili, derivanti da cospicui incrementi dei prezzi di mercato, sia in relazione al fatto che molti di questi immobili sono situati nei centri storici, e quindi qualificati di pregio, pertanto esclusi dallo sconto del 30 per cento rispetto ai valori di mercato, mentre l'ulteriore abbattimento del prezzo per gli acquisti a mezzo di mandato collettivo non risulta agevolmente fruibile, in quanto la percentuale dell'80 per cento, di cui al comma 8 del citato articolo 3, appare eccessiva;

oltretutto il 31 luglio 2003 l'Assemblea della Camera dei deputati, nella seduta n. 350, ha approvato con 313 voti a favore, 5 astenuti e 1 contrario una risoluzione che ha impegnato il Governo a:

prevedere che un ulteriore abbattimento di prezzo per gli acquisti a mezzo di mandato collettivo, di cui all'articolo 3, comma 8, del citato decreto-legge n. 351 del 2001, si applichi ai conduttori che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

al netto di quelle libere, per facilitare l'acquisto delle unità immobiliari residenziali da parte delle famiglie in condizioni di disagio economico;

prevedere la possibilità, per le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali, attraverso la creazione di società miste, di un diritto di opzione per l'acquisto delle unità immobiliari residenziali libere ovvero occupate e non optate dai conduttori in condizioni di disagio economico, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 351 del 2001, laddove sussistano tensioni abitative gravi e non altrimenti risolvibili;

recuperare la qualificazione degli immobili di pregio, così come definita nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102;

riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato:

riconoscere l'esigenza di tutelare e valorizzare l'attività svolta nelle unità immobiliari dalle botteghe storiche e dagli antichi mestieri classificati dai comuni come attività peculiari del tessuto urbano, che rappresentano elementi di tradizione e identità culturale delle città, garantendo ai conduttori degli immobili delle citate botteghe storiche il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale ad un prezzo agevolato rispetto a quello di mercato, ciò al fine di tutelare la continuità dell'attività svolta;

procedere all'alienazione degli immobili degli enti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001;

prevedere l'istituzione, entro il mese di settembre 2003, di un tavolo di confronto con le parti sociali e con i vari livelli istituzionali sul problema della dismissione del patrimonio immobiliare pubblico e, in via generale, della casa, finalizzato a valutare le iniziative da intraprendere in ordine alle misure da adottare, anche nell'ambito della prossima manovra di bilancio, al fine di agevolare l'acquisto della abitazione da parte dei conduttori, in particolare di quelli economicamente svantaggiati, residenti nelle aree con forti tensioni abitative;

convocare i presidenti degli enti previdenziali privatizzati, in considerazione delle agevolazioni fiscali ad essi accordati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), n. 4, della legge n. 80 del 2003, nel tentativo di evitare l'ulteriore lievitazione dei canoni e dei prezzi degli immobili;

valutare la possibilità di favorire anche l'acquisto degli alloggi ad uso abitativo, detenuti dagli appartenenti alle forze armate, non più strumentali rispetto alle funzioni proprie del ministero della difesa, prevedendo, altresì, la sospensione, fino al completamento del programma di vendite, di tutte le azioni intraprese o da intraprendere da parte dell'amministrazione della difesa intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti che siano in regola con il pagamento del canone o delle indennità equivalenti e degli oneri accessori;

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

alcuni giorni dopo l'approvazione quasi unanime di questo atto parlamentare di indirizzo il Comando Militare della Capitale ha emesso numerosi ordini di recupero coattivo nei confronti di molte famiglie che occupavano da anni gli alloggi demaniali dando loro, come termine perentorio per lo sgombero, trenta giorni,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo:

non ritengano che i provvedimenti adottati dal Ministero della difesa, anche tramite il Comando Militare della Capitale, siano in contraddizione con il dispositivo della risoluzione approvata dal Parlamento;

non ritengano opportuno procedere alla revoca e sospensione dei procedimenti di rilascio coattivo già emessi affinché si possa dare attuazione alla risoluzione parlamentare.

(2-00431)

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'articolo 33 della Costituzione, al secondo e terzo comma, prevede che «la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato»;

il Presidente della Repubblica, nel discorso di apertura dell'anno scolastico, ha autorevolmente richiamato l'attenzione sul primario compito della Repubblica nei confronti della scuola statale;

il sottosegretario di Stato per l'istruzione Aprea ha ritenuto di commentare la sottolineatura del Capo dello Stato sulla necessità di valorizzare e garantire l'istruzione pubblica con le seguenti parole: «ho il massimo rispetto per l'appello del presidente Ciampi, ma la Costituzione è fatta anche di articoli che sono stati modificati» (come riportato dall'Agenzia di stampa Dire il 17 settembre 2003);

la legge finanziaria 2003, all'articolo 2, comma 7, prevede, limitatamente agli anni 2003-2004-2005, un intervento di spesa di 30.000.000 di euro all'anno da utilizzare come contributi alle persone fisiche che documentino le spese di frequenza a scuole paritarie di componenti del nucleo familiare;

il decreto ministeriale del 2 settembre 2003, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fissa le modalità per l'assegnazione del suddetto contributo senza esplicitare che sia al netto di altri contributi eventualmente percepiti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga ancora vigente l'articolo 33 della Costituzione, la cui stesura non risulta agli interpellanti sia stata modificata, e se non ritenga, altresì, necessario adeguare la sua azione al rispetto di tale articolo;

Assemblea - Allegato B

23 **Settembre** 2003

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il suddetto decreto ministeriale sul *bonus* ai genitori di coloro che frequentano le scuole paritarie sia in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 33 della Costituzione;

se, infine, non ritenga che tale decreto ministeriale sia in contrasto con la stessa legge finanziaria del 2003, che stabilisce in ogni caso altri criteri per l'erogazione dei 30.000.000 di euro.

(2-00432)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

è ormai nota la situazione di forte disagio causata da una insostenibile carenza di personale, mezzi e attrezzature che da anni si sta facendo sentire in molti comandi provinciali dei Vigili del fuoco;

Arezzo è uno di questi poiché, invece di avere la dotazione organica prevista dalla legge, ossia 228 unità complessive, ad oggi opera ancora con 208 unità (amministrativi compresi), che evidenziano un sotto organico di circa 20 unità;

questo dato va analizzato tenendo anche conto del fatto che il personale del nucleo elicotteri, pur figurando nelle piante organiche di Arezzo, non può svolgere operazioni a terra, pertanto il livello di risorse umane impiegabili si abbassa ulteriormente;

tale situazione fa sentire i propri effetti soprattutto in ambito operativo dove, a fronte dei 28 capi reparto previsti, gli attuali sono 25, mentre i capo squadra sono 48 invece di 60 e i vigili 113 invece di 116;

questi dati si confrontano con una provincia avente una estensione di 3231,95 chilometri quadrati, una popolazione di circa 326.160 abitanti, una densità pari a 100 abitanti per chilometro quadrato, una superficie forestale vastissima e una geomorfologia assai complessa;

in questo contesto, a titolo di esempio, si sottolinea lo stato della sede centrale del comando provinciale, la quale, nonostante operi nella città capoluogo con 93.00 abitanti, copre le 24 ore giornaliere con due turni, che spesso non arrivano neanche a 16 unità cadauno rispetto alle 23 unità previste;

tutto ciò comporta un eccessivo sovraccarico del personale che, pur operando con professionalità, spirito di servizio e abnegazione, si trova spesso ad essere esposto ad una eccessiva mole di lavoro, ad un consequenziale aumento dei rischi e a operare con mezzi poco affidabili;

stanchezza e carenza di risorse sono alla base di incidenti sul lavoro anche mortali;

basti pensare che l'auto-gru che causò la morte del vigile del fuoco Simone Mazzi ad oggi non è stata ancora sostituita;

oltretutto ad aggravare la situazione vi è anche lo stato del parco macchine in carico al coordinamento provinciale di Arezzo dei vigili del fuoco, il quale è composto da 82 mezzi, dei quali 10 fuori uso e i restanti con una vetustà media di 20 anni. Tra questi vi è un autopompa-serbatoio di 26 anni e un autobotte-pompa di 31 anni per tutta la provincia;

Assemblea - Allegato B

23 **Settembre** 2003

risulta agli interpellanti che le questioni sollevate sono a conoscenza del Capo dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo consideri il taglio degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, dato che incide negativamente sulla sicurezza civile dei cittadini;

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per fronteggiare questa situazione di disagio;

se vi siano stati ritardi o inadempienze da parte del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nei confronti del comando provinciale di Arezzo;

quali siano le motivazioni che abbiano indotto il capo dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile a non autorizzare per l'anno 2003 il comando provinciale di Arezzo alla formazione della squadra aggiuntiva antincendi boschivi, sobbarcando così le squadre ordinarie;

quali accordi siano alla base della convenzione stipulata tra regione Toscana e Vigili del fuoco per la campagna antincendi 2003;

quando il comando provinciale di Arezzo dei Vigili del fuoco abbia inoltrato al proprio dipartimento istanza per l'incremento del personale e per il rinnovo del parco macchine;

quando sarà possibile iscrivere il personale dei nuclei elicotteri nei ruoli aeronaviganti, liberando così le piante organiche che adesso occupano pur non essendo impiegabili per operazioni terrestri;

quali provvedimenti intenda infine adottare per riportare il livello delle risorse umane e di mezzi in carico al comando provinciale di Arezzo dei Vigili del fuoco entro la sufficienza.

(2-00433)

FABRIS. - Al Ministro delle comunicazioni. - Premesso:

che sin dallo scorso agosto si sono registrate diverse lamentele di molti utenti della nuova televisione satellitare Sky, nata dall'accorpamento delle *pay-tv* Tele+ e Stream, che dal 1º agosto 2003 ha iniziato le trasmissioni televisive;

che i fatti lamentati dagli utenti sono fondamentalmente riconducibili a due categorie di eventi;

che, in primo luogo, gli ex abbonati alle *pay-tv* Tele+ o Stream, sostituite dalla piattaforma satellitare Sky, pur avendo pagato in anticipo l'abbonamento annuale non ancora scaduto, non possono più vedere i relativi canali;

che, pur essendo consentito a questi utenti di mantenere il vecchio abbonamento fino alla scadenza naturale, alcuni dei canali di Tele+ o di Stream sono stati sostituiti dai nuovi canali di Sky a seconda del pacchetto posseduto dall'abbonato;

che il cambio in questione ha lasciato insoddisfatte numerosissime persone le quali hanno lamentato, per quanto riguarda il pacchetto alterna-

Assemblea - Allegato B

23 **Settembre** 2003

tivo offerto, la diminuzione dei canali disponibili, la mancanza di canali interattivi o del servizio teletext, l'oscuramento dei canali *free* in chiaro, eccetera:

che, in secondo luogo, gran parte delle proteste sono nate da mere difficoltà di comunicazione in quanto gli abbonati Sky, sia quelli nuovi sia quelli di provenienza Tele+ o Stream, che avevano urgenza di contattare la società per diversi motivi (informazioni sul passaggio, risintonizzazione del *decode*r, mancato recapito della *smart-card*, difficoltà nella ricezione dei programmi) hanno avuto moltissime difficoltà per raggiungere i numeri forniti dalla società Sky per l'assistenza ai clienti, ovverosia il 199.172 ed il 199.100.400;

che non a caso alle associazioni dei consumatori Codacons e Adusbef sono giunte numerose *e-mail* per protestare contro le difficoltà tecniche della conversione;

che, in buona sostanza, gli utenti, dopo aver selezionato il numero richiesto, rimanevano in attesa per decine di minuti, come invitati a fare dalla voce registrata, per sentirsi infine dire che gli operatori erano tutti occupati e di provare a richiamare più tardi;

che, per tutto il mese di agosto, a qualsiasi ora si rivelava impossibile trovare un operatore disponibile, né d'altra parte vi era altro modo per comunicare con la società Sky Italia;

che i numeri di telefono sopra citati non sono numeri verdi, bensì a pagamento, per cui al disservizio e alla perdita di tempo si è anche aggiunto il danno economico per gli utenti, e solo al fine di usufruire di un servizio che in molti casi si era pagato in anticipo;

che questa incresciosa situazione non poteva considerarsi imprevedibile, dato che nelle ultime settimane precedenti al 1º agosto 2003 sono state più di 150.000 al giorno le persone che hanno chiamato i numeri verdi per trasformare il vecchio pacchetto nella nuova offerta Sky;

che molti utenti hanno lamentato di aver atteso per ore, con notevoli costi a loro carico, per riuscire a parlare con un operatore;

che non molto diversa è stata la situazione di chi ha scelto di abbonarsi via Internet, a causa delle lentezze interminabili riscontrate per riuscire a completare le operazioni di connessione;

considerato:

che la sistemazione dei vari pacchetti d'abbonamento proposti da Sky, con spostamenti di canali (Eurosport e Studiouniversal), da sempre inseriti nei pacchetti base, in pacchetti più costosi, ha come unico scopo il raggiungimento del guadagno, senza preoccuparsi dei costi che devono subire i consumatori;

che la succitata sistemazione non può considerarsi lecita in una situazione di monopolio della *pay-tv* in cui tutto dovrebbe essere fatto nel pieno rispetto dei diritti dei nuovi consumatori e soprattutto dei vecchi abbonati;

che confrontando i vecchi listini di Tele+ e Stream appare evidente che per molte categorie di consumatori il costo dell'abbonamento è au-

Assemblea - Allegato B

23 **Settembre** 2003

mentato nonostante la fusione di due emittenti facesse presumere una diminuzione dei costi di abbonamento per tutti;

che nel mese di luglio 2003, prima dell'inizio delle nuove trasmissioni di Sky avvenute il 1º agosto, arbitrariamente sono stati soppressi svariati canali dell'emittente Stream, regolarmente pagati dagli abbonati;

che il tutto è avvenuto senza alcun preavviso, e soprattutto senza preoccuparsi di concedere un rimborso per il servizio fornito;

che l'assorbimento dei vecchi abbonati Tele+ e Stream da parte di Sky ha creato una vasta gamma di contenziosi che, purtroppo, non hanno trovato facile soluzione vista l'impossibilità di comunicare con l'emittente;

che attualmente esistono quattro gruppi di vecchi abbonati che vanno ad aggiungersi al gruppo dei nuovissimi: i vecchi abbonati di Stream e Tele+ che sono passati ai nuovi pacchetti Sky; i vecchi abbonati Tele+ che ancora non passano ai pacchetti Sky; i vecchi abbonati contemporaneamente sia a Stream che a Tele+;

che vi sono vecchi abbonati che non trovano più dei canali presenti nella vecchia offerta e che pretendono di rescindere il contratto;

che vi sono abbonati passati a Sky che hanno già pagato i prossimi mesi con il vecchio abbonamento e pretendono il conguaglio nel pagamento del nuovo;

che vi sono vecchi abbonati sia a Stream che a Tele+ che sono costretti a pagare due abbonamenti per ricevere lo stesso prodotto;

che lo stesso contratto di fornitura del servizio *pay-tv* Sky appare completamente privo di tutela nei confronti del consumatore;

che, in particolare, il consumatore non viene messo nelle condizioni di conoscere le clausole contrattuali perché il contratto non è reperibile presso i rivenditori e presso i siti Internet e non sono previsti, come nel passato, moduli di adesione;

che la poco trasparente modalità di abbonamento elaborata da Sky presso i rivenditori autorizzati prevede un sistema automatizzato che offre la stampa del contratto solo dopo che l'abbonato ha fornito le proprie generalità ed ha effettuato le scelte di abbonamento per cui, in buona sostanza, l'utente prima firma l'adesione e poi conosce le clausole contrattuali, in beffa a qualsiasi regola o principio di trasparenza e buona fede cui dovrebbe informarsi una transazione commerciale,

si chiede di sapere:

quale sia stato e come sia stato esercitato, nell'ambito del contesto descritto nella presente interrogazione, il ruolo di vigilanza e di controllo ascritto al Ministero delle comunicazioni e quali eventuali interventi correttivi siano stati attuati al fine di impedire il perpetuarsi di violazioni ampiamente note nei confronti degli utenti da parte dei gestori Sky, considerato pure che l'adesione di numerosissimi utenti al nuovo gestore Sky ha creato una serie di disservizi più volte documentati sui quotidiani nazionali;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che, di per sé, la variazione dei programmi rispetto a quanto pattuito costituisca motivo sufficiente per

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

una risoluzione del contratto a favore degli utenti a causa di inadempimento prima del termine naturale, tenendo presente che secondo l'articolo 1197 del codice civile «il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore vi consenta»;

se il Ministro interrogato non ritenga che sia diritto degli utenti che non siano soddisfatti del cambiamento recedere anticipatamente dal contratto e ottenere la restituzione degli importi precedentemente pagati per il periodo in cui non hanno usufruito del servizio;

se il Ministro in indirizzo non consideri peculiare la circostanza che tutti gli operatori telefonici forniscano un servizio clienti gratuito ma i fornitori di *pay-tv*, come Sky, possano essere contattati solo attraverso un numero a pagamento e che, per tutte le problematiche amministrative o legali, non fosse stata possibile la risoluzione del contratto attraverso il telefono perché gli operatori non erano delegati a tale incarico;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi per i quali per tutti i clienti Sky non vi sia stata l'istituzione di numerazioni gratuite e non sia stata attuata una specifica numerazione per i reclami e i contenziosi fino al raggiungimento del buon fine;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire con urgenza in tale situazione, ponendo in essere tutti gli atti di sua competenza affinché Sky uniformi al più presto la situazione di tutti i suoi abbonati, facendo scadere tutti i contratti al 31 dicembre 2003 e offrendo in visione fino a tale data tutto il pacchetto di Sky, indipendentemente dal vecchio abbonamento;

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza e, in particolare, come valuti le regole contrattuali che disciplinano l'attivazione del vincolo con il gestore Sky, considerando la gravissima violazione dei principi di trasparenza imputabile a tale società, che ha cercato in tutti i modi di non far conoscere le clausole contrattuali ai propri utenti, persino nell'abbonamento *on-line* su Internet, ove non si visualizzava il contratto e si richiedevano invece gli estremi della carta di credito;

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso, ai fini della tutela del pubblico interesse, aprire un'inchiesta nei confronti della società Sky verificando le cause e le relative responsabilità di tale società per tutti gli atteggiamenti lesivi che si sono perpetrati a danno dei consumatori:

quali provvedimenti il Governo intenda intraprendere a fronte di tale situazione, ovverosia di un mercato della televisione a pagamento in cui Sky occupa una posizione monopolistica e che continua a svilupparsi nell'assenza più completa di regolamentazione e di norme certe, e in cui è possibile imporre contratti ai consumatori in cui non sono previste le modalità per i reclami e i contenziosi.

Assemblea - Allegato B

23 **Settembre** 2003

Interrogazioni

MUZIO, MARINO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

con gli stanziamenti previsti nella legge finanziaria del 2001 ed in quelle successive si è fatto fronte, se pur parzialmente, alle necessità economiche per il risarcimento dei danni e per la ricostruzione e messa in sicurezza dei territori colpiti dalle alluvioni del 2000 e del 2002;

il fabbisogno complessivo delle Regioni coinvolte ammonta a 1500 milioni di euro per l'alluvione del 2000 ed a 600 milioni di euro per l'alluvione del 2002 e si può evidenziare che il 40% di queste stime riguardi direttamente la Regione Piemonte;

nella legge finanziaria del 2003 è stato previsto uno stanziamento di 200 milioni di euro a partire dal 2004: è evidente l'insufficienza delle risorse finanziarie a disposizione;

il Comitato di coordinamento permanente, composto dal Presidente della provincia di Alessandria e dai sindaci dei comuni alluvionati, ha sollecitato più volte gli organi della regione Piemonte affinché segnalino al Governo le necessità lamentate,

si chiede di sapere quali misure il Governo intenda promuovere affinché vengano inseriti nella legge finanziaria del 2004 stanziamenti adeguati all'effettivo fabbisogno dei territori colpiti dai drammatici eventi alluvionali, in modo che i cittadini, le attività produttive e le pubbliche amministrazioni possano definitivamente completare le opere di ripristino conseguenti ai suddetti eventi.

(3-01231)

SPECCHIA. – Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso:

che il 28 giugno 2002 il dr. Paolo Bargero, Sostituto Procuratore della Repubblica di Brindisi, inviò un avviso di garanzia al Sindaco di Brindisi e ad alcuni Tecnici del Comune e di Società, ipotizzando l'inquinamento delle acque della falda sottostante le discariche di rifiuti solidi urbani in contrada Formica ed in contrada Autigno, quest'ultima di proprietà del Comune e attualmente ancora in esercizio;

che l'8 luglio 2002 fu nominato il consulente d'ufficio per i necessari accertamenti;

che, a seguito di incidenti probatori, i tempi per gli accertamenti del consulente d'ufficio si sono eccessivamente allungati;

che il 9 giugno 2003 finalmente è stata consegnata la relazione del suddetto consulente, prof. Angelo De Giglio;

che il tecnico ha sostanzialmente risposto ai seguenti quesiti:

se, a seguito dell'entrata in esercizio della discarica comunale di contrada Autigno, vi sia stato un aggravamento dello stato di inquinamento della falda e l'entità di tale inquinamento rispetto alla situazione preesistente;

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

se, al momento dell'entrata in funzione della discarica in questione, la situazione della falda fosse tale da consentire l'utilizzazione dell'acqua a fini potabili e irrigui;

quale fosse l'area all'interno della quale andavano individuati gli eventuali responsabili della situazione di inquinamento della falda;

che dalla relazione e dalle risposte del perito risulta che, a seguito dell'entrata in esercizio della discarica Autigno, si è prodotto un notevole peggioramento delle caratteristiche qualitative della falda, che l'origine di contaminazione della falda è da individuarsi in prossimità del primo lotto della discarica di Autigno e che le acque di falda non erano idonee all'uso potabile già prima dell'entrata in esercizio della discarica di Autigno. Il perito ha aggiunto che anche per la discarica S.D.M. di contrada Formica vi è inquinamento della falda, inquinamento che non sembrerebbe da imputare alla attività della discarica di Autigno;

che il GIP del Tribunale di Brindisi, dr. Giuseppe Licci, nei primi giorni dello scorso mese di luglio ha autorizzato il sequestro dei primi due lotti della discarica comunale di contrada Autigno, che continua a funzionare in una situazione che pone davvero molti interrogativi;

che è stata sequestrata anche la ex discarica di contrada Formica, rilevato:

che, nel mentre si continuava ad inquinare, è trascorso più di un anno per poter arrivare agli accertamenti tecnici e al sequestro di una parte della discarica di Autigno, e ciò pone il problema di norme e strumenti che consentano tempi molto più celeri e provvedimenti conseguenziali, visto che, in casi come questo, bisogna innanzitutto tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini;

che al di là dell'accertamento delle responsabilità penali, che competono al Magistrato, è necessario mettere in sicurezza le aree delle due discariche interessate dall'inquinamento della falda e far eseguire le doverose bonifiche, nonchè accertare se l'attuale esercizio di una parte della discarica Autigno può comportare altri problemi di inquinamento,

si chiede di sapere se e quali urgenti iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo, d'intesa con il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia.

(3-01232)

BATTISTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali . – Premesso:

che lo stabilimento della multinazionale Alcatel, sito nel territorio della Provincia di Rieti, impiega circa mille dipendenti, di cui circa seicento indiretti;

che lo stabilimento medesimo si qualifica per la produzione di apparati per telecomunicazioni di grande capacità;

che, in seguito alla condizione di crisi del mercato globale, l'intero settore delle telecomunicazioni si trova in stato di difficoltà e, nello specifico, l'azienda Alcatel Italia risulta danneggiata dallo spostamento della sede delle Galileo Industries, che doveva essere allocata nella città di

Assemblea - Allegato B

23 **Settembre** 2003

Roma, e dalla riduzione delle relative commesse industriali scemate, per l'Italia, dall'originario 17,5% all'attuale 15%;

che questa condizione di crisi ha portato in data 25/06/2003 il presidente dell'Alcatel Tchuruk a esternare la volontà della multinazionale francese di dismettere lo stabilimento di Rieti;

che la dismissione dell'impianto provocherebbe un grave danno all'occupazione del reatino, e già in passato analoghi tentativi – quali l'esternalizzazione di numerosi dipendenti – hanno dato come esito finale licenziamenti, cassa integrazione, chiusure di stabilimenti e il fallimento delle aziende presso le quali le risorse umane in esubero erano state allocate:

che all'interno dello stabilimento ha sede uno dei più moderni centri di ricerca e sviluppo del nostro Paese;

che chiudere uno stabilimento di tale importanza in un territorio già fortemente svantaggiato e con forte tasso di disoccupazione significa, oltre a perdere competenze preziose per il territorio, creare un forte disagio economico e sociale,

si chiede di sapere:

quali siano le misure che si intenda intraprendere per fronteggiare lo stato di crisi del settore;

di quali notizie il Governo disponga sulla situazione descritta; se siano stati avviati colloqui con i responsabili di Alcatel; quali siano le prospettive produttive e occupazionali.

(3-01233)

BUCCIERO. – Al Ministro dell'interno. – Premesso che:

l'interrogante ha presentato, in data 21 gennaio 2003, l'atto di sindacato ispettivo 4-03600, rivolto al Ministro dell'interno, il cui testo viene di seguito riportato:

«Premesso che la stampa pugliese ha dato notizia che su sollecitazione di deputati del gruppo DS il Ministro in indirizzo – in tempi velocissimi per non dire *ad horas* – ha disposto protezione e scorta di polizia a tale Michele Bellomo, il quale aveva affermato di essere stato minacciato nella qualità di Presidente dell'Arcigay barese, attraverso scritti e telefonate, da «estremisti» di destra, si chiede di sapere:

in base a quali informazioni e da quali fonti il Ministro in indirizzo abbia appreso quegli elementi – così gravi e probanti – necessari per disporre un servizio che in altri casi (cfr. il caso Biagi) è stato negato nonostante le prove e indizi schiaccianti;

quanto costi al contribuente il servizio di protezione, come esso si svolga e si articoli e quanto durerà;

se il Ministro ritenga probabile l'ipotesi che si voglia accreditare quale realistica vittima di minacce il Bellomo onde impedire a quanti non condividono le volgari manifestazioni sull'orgoglio omosessuale di manifestare la propria contrarietà, con l'alibi di un malinteso "ordine pubblico"»;

Assemblea - Allegato B

23 **Settembre** 2003

inspiegabilmente, a distanza di otto mesi, tale interrogazione non ha ricevuto alcuna risposta;

il quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno», in data 18 settembre 2003, dà notizia che la perizia medico legale sul signor Bellomo probabilmente conclude escludendo che la ferita da lui riportata possa essere stata provocata secondo le modalità riferite dalla sé dicente vittima,

si chiede di sapere:

per quali eventuali ragioni l'interrogante non abbia ancora ricevuto risposta;

quali siano i motivi che ancora oggi giustificano la protezione e la scorta al sig. Bellomo;

se tra tali motivi possano essere annoverate le «pressioni» di alcuni parlamentari DS, che avrebbero portato alla «elargizione» di una prudenziale protezione a fronte di rischi ad avviso dell'interrogante molto ipotetici, se non addirittura infondati;

se gli atti dell'indagine penale sin qui acquisiti siano o meno sufficienti a ritenere ingiustificata una protezione che ai contribuenti costa notoriamente sacrifici e sottrae le forze dell'ordine dai veri compiti di istituto, e innanzitutto dalla tutela della sicurezza dei cittadini la quale, per lo meno a Bari, all'interrogante non pare assicurata al meglio.

(3-01234)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SODANO Tommaso. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

il signor De Falco Luigi, nato a Castello di Cisterna il 26-5-1939, è stato dipendente della Telecom AGNA Centro;

tra il 1988 e il 2001 il signor De Falco Luigi ha subito pressioni, sanzioni e discriminazioni sul lavoro, da parte dell'azienda, per poi essere licenziato nel luglio 2001;

al signor De Falco Luigi veniva rilasciata dall'Unità operativa di salute mentale di Via Monte di Dio, Napoli, in data 10 agosto 2002, una certificazione nella quale si legge: «dall'esame svolto è emerso un quadro clinico caratterizzato da ansia e irritabilità, depressione dell'umore, sonno disturbato, instabilità emotiva, ricorrenza intrusiva di pensieri relativi alle vicende lavorative, equivalenti somatici dell'ansia»;

la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2251, del 16 aprile 2003, ha respinto un ricorso di Telecom Italia S.p.A. contro il signor De Falco, che conteneva la richiesta di una serie di sanzioni per presunte irregolarità avvenute sul lavoro,

si chiede di sapere:

se si ritenga che Telecom Italia S.p.A. abbia avuto un atteggiamento persecutorio, e foriero di una situazione di *mobbing*, nei confronti del signor De Falco Luigi;

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

se e quali provvedimenti si intenda intraprendere per garantire la piena agibilità ed il rispetto della dignità umana per i lavoratori della Telecom Italia S.p.A..

(4-05224)

MUZIO. – Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali. – Premesso che:

nelle ultime settimane l'Unione europea ha dichiarato l'allarme sanitario in seguito alla individuazione di partite di miele cinese contaminate da un pericoloso antibiotico che sono state ritrovate nei nostri mercati in seguito alle importazioni non controllate;

l'Unione Nazionale Associazione Apicoltori Italiani ha evidenziato che anche l'Austria, come altri Paesi asiatici, è dentro i commerci di contrabbando e pirateria internazionale per dare uno sbocco commerciale al miele contaminato;

questa situazione, oltre a rappresentare un rischio per la salute del consumatore inconsapevole, crea difficoltà ai nostri produttori italiani, che non si vedono più garantiti all'interno di un mercato dove la concorrenza sleale sta prendendo piede;

ad aggravare la situazione vi è poi stata la siccità, che in Italia nel 2003 ha bloccato la produzione a 70.000 quintali a fronte dei 110.000 quintali medi degli anni passati;

i dati di produzione, se paragonati al fatto che il miele cinese fino all'anno scorso forniva oltre il 50% del fabbisogno comunitario, dimostrano quanto sia indispensabile arrivare a dei dispositivi di protezione dei nostri mieli, oltretutto caratterizzati da bontà, purezza e virtù nutrizionali,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere in sede europea per fissare dei controlli più severi sui prodotti alimentari provenienti dall'estero e quali iniziative si intenda adottare per risarcire i danni che la siccità ha provocato alla produzione del miele italiano.

(4-05225)

TURRONI, BOCO. – Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

l'area ex Fibronit di Bari , contaminata da amianto, è inserita tra i siti di interesse nazionale compresi nel Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

ormai da circa un anno si sta tenendo a Roma, presso gli uffici della Direzione per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, la conferenza di servizi finalizzata allo studio e all'individuazione delle modalità di bonifica del sito inquinato da amianto;

il sito Fibronit è inserito in una maglia urbana densamente popolata ed i tre quartieri che confinano con l'area inquinata contano circa

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

80 residenti, ai quali vanno aggiunti coloro che lavorano, vanno a scuola o sono ricoverati nei luoghi di cura prossimi alla zona a rischio;

dal gennaio 2002 il sito Fibronit-Bari è oggetto di un sequestro giudiziario, adottato a fronte di accertati gravi rischi per la salute pubblica nonché per i gravi ritardi accumulati negli interventi a tutela della salute delle centinaia di migliaia di cittadini interessati;

sono in atto interventi ad iniziativa del Commissario straordinario per l'emergenza socio-economico-ambientale della Regione Puglia, mentre risulta che altri ne stia progettando il Comune di Bari, iniziative provvisorie e parziali che comunque non garantiscono la necessaria e indifferibile messa in sicurezza d'emergenza del sito;

la società proprietaria dell'area, essendo fallita nel mese di marzo del 2003, si trova ora nell'impossibilità di poter garantire atti concreti all'interno del procedimento per la caratterizzazione dei suoli e i successivi onerosi interventi per la bonifica del sito;

la conferenza di servizi è stata recentemente riconvocata per discutere di un ordine del giorno che, oltre all'aggiornamento sull'andamento dei lavori a tutela della sicurezza dei cittadini, si preoccupa di sottoporre ai convenuti il progetto di un sottopasso carrabile proposto dalla società Ferrovie del Sud est;

il suddetto progetto di sottopasso si può realizzare solo se le tonnellate di rifiuti stoccate nel sottosuolo dell'area vengono rimosse, e comunque attraverso attività di scavo che comportano una scelta ben precisa sul tipo di bonifica da adottare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'andamento dei lavori della conferenza di servizi sul sito Fibronit-Bari, ed in particolare se sia nei poteri della Direzione generale del Ministero mettere all'ordine del giorno in conferenza di servizi la discussione di un progetto di iniziativa privata che riguarda l'assetto viario dell'area solo a bonifica avvenuta, a fronte di preminente interesse della comunità per la messa in sicurezza ambientale e la tutela della salute pubblica;

se possa ritenersi obiettivo del piano nazionale delle bonifiche dei siti inquinati non già l'individuazione di metodologie efficaci per il superamento di gravi emergenze ambientali, ma la pianificazione urbanistica del territorio;

se il Ministro ritenga opportuna la discussione di un progetto la cui realizzazione non può prescindere dallo scavo del sottosuolo, quando invece ancora non si è giunti ad una precisa determinazione dell'entità e localizzazione dell'inquinamento da amianto all'interno dell'area Fibronit;

se non ritenga altresì il Ministro che la proposizione di una tale trasformazione urbanistica, interessando un'area fortemente inquinata e sotto sequestro giudiziario, non possa prefigurarsi come potenziale elemento di turbativa della discussione in atto all'interno della conferenza di servizi, con particolare riferimento all'autonomia ed all'autorevolezza scientifica delle soluzioni di bonifica del sito Fibronit attualmente in fase di studio;

Assemblea - Allegato B

23 **Settembre** 2003

se non si ritenga che l'avvio della discussione su un progetto di scavo e rimozione dei rifiuti contaminati da amianto non contrasti con la riconosciuta necessità di accelerare i lavori di rimozione relativamente a quanto si trova nel soprasuolo dell'area inquinata.

(4-05226)

BRUTTI Paolo – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno. – Premesso che:

la risposta del Governo all'interrogazione n. 4-02416, pubblicata il 5 dicembre 2002, rivela un quadro assolutamente allarmante, in relazione alla mancanza di controlli che garantiscano appieno la sicurezza della circolazione stradale, sotto ogni aspetto: e ciò appare ancor più grave considerato l'elevato numero di vittime che, quotidianamente, vengono mietute sulle strade ed il conseguente, immane costo che la collettività deve patire in termini afflittivi e sociali;

considerato che:

dal quadro aggiornato fornito dall'ANAS lungo la rete autostradale risultavano installati abusivamente 1.917 cartelli pubblicitari, dei quali 617 sono stati rimossi e 1.300 tuttora permangono;

la sussistenza in così gran numero di cartelli abusivi non può addebitarsi al fenomeno della recidività conseguente all'esiguo ammontare delle sanzioni amministrative ma, a tutta evidenza, deve addebitarsi all'incuria di quanti sono preposti a far rispettare le norme del codice della strada;

appare, altresì, evidente che 1.917 cartelli abusivi non possono essere stati installati in pochi giorni: sicché la inerzia di quanti sono tenuti a vigilare si è protratta per lungo tempo, ed è a tale colpevole inerzia che deve essere imputato il mancato rispetto di norme di legge aventi particolare valore in quanto dettate per la tutela della sicurezza della circolazione e, quindi, della vita umana;

va anche rilevato che non è soltanto l'Anas ad essere tenuta a provvedere alla rimozione degli impianti ma, ai sensi dell'art. 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada, anche le società concessionarie di autostrade hanno il dovere di vigilare ed intervenire con le procedure previste dall'art. 23, comma 13-bis e seguenti, del codice della strada;

la risposta ministeriale omette del tutto di riferire in merito agli impianti installati nelle aree di servizio della Società Autostrade, visibili dalla sede autostradale ed aventi dimensioni non consentite, come quello esistente nell'area di servizio Prenestina Ovest: a titolo di esempio va rilevato a tal proposito che tali impianti sono ancor più pericolosi di quelli installati lungo la rete viaria, in quanto attraggono maggiormente l'attenzione dei conducenti. Pertanto è del tutto evidente la colpevole omissione di controllo, sia della Società autostrade – che, oltre a vigilare sul rispetto delle norme in materia, è competente a rilasciare l'autorizzazione alla installazione degli impianti pubblicitari – che delle competenti Forze dell'ordine in servizio sulla rete autostradale, nonchè, ancora, del Ministero

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

dell'interno, che non può limitarsi a disporre «una rigorosa attività di controllo» soltanto con riferimento ai cartelli abusivamente installati lungo le autostrade, ma deve predisporre ogni più opportuno provvedimento affinchè siano rigorosamente controllati anche quelli installati nelle aree di servizio della rete stradale nazionale e regionale,

si chiede di sapere:

se l'impianto, installato nell'area di servizio Prenestina Ovest, sia stato apposto in violazione dell'art. 23 del codice della strada, se sia stato regolarmente autorizzato dalla Società autostrade e a chi appartenga la proprietà di tale impianto. Qualora lo stesso non sia stato autorizzato, quali provvedimenti si intenda adottare per disporne la immediata rimozione. Per il caso in cui invece sia stato autorizzato, quale sia il responsabile del procedimento e quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti di costui, fermo restando ogni necessario provvedimento per la rimozione dello stesso cartello, e quali controlli siano stati effettuati nella suddetta area di servizio per verificare il rispetto della normativa in materia;

quali iniziative abbia adottato la Società autostrade, nella sua qualità di concessionaria dell'Anas, per attuare i doveri di vigilanza che le sono imposti dall'art. 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada e, nel caso in cui abbia mancato al rispetto di tali doveri, quali iniziative si intenda adottare per sanzionare tali omissioni;

quali siano stati i risultati delle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno in ordine al controllo della installazione abusiva dei cartelli pubblicitari nella sede autostradale e lungo la stessa;

se tutti gli impianti esistenti nelle aree di servizio siano stati autorizzati e da quale Ente e, nel caso affermativo, se tali autorizzazioni siano conformi alle vigenti disposizioni di legge ovvero, in caso contrario, quali provvedimenti si intenda adottare in danno di chi abbia installato abusivamente e di chi, con la propria colpevole inerzia, ne abbia tollerato – e di fatto consentito – la permanenza;

se tutti gli impianti esistenti nelle aree di servizio siano muniti di targhetta identificatrice ai sensi dell'art. 55 del regolamento di esecuzione del codice della strada e, nel caso in cui non ne fossero muniti, per quale motivo gli organi preposti abbiano omesso di sanzionarne la assenza e quali provvedimenti si intenda adottare in conseguenza.

(4-05227)

FRAU. – Ai Ministri delle comunicazioni e dell'economia e delle finanze. – Premesso che:

sul quotidiano il «Corriere della Sera» del 18 settembre 2003 è apparso a pagina 10 un articolo dal titolo «Rai, l'esercito degli stipendiati in cerca di incarico»:

dalla lettura dell'articolo si evince come attualmente vi sia in Rai una lunghissima lista di dipendenti regolarmente pagati senza essere utilizzati in nessuna mansione;

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

in omaggio ai principi di una democrazia trasparente, secondo i quali è giusto che chi svolge una attività finanziata da denaro pubblico deve rendere conto alla collettività del proprio operato, e in considerazione del fatto che la Rai utilizza denaro del contribuente attraverso il pagamento del canone e attraverso l'ingente finanziamento statale per lo svolgimento del cosiddetto servizio pubblico,

si chiede di sapere:

se non si ritenga doveroso, in analogia a quanto giustamente viene fatto per chiunque svolga un ruolo istituzionale o comunque al servizio della collettività, rendere pubblici gli stipendi, e i *benefits*, dei dipendenti della Rai in tutte le diverse categorie nelle quali essi operano e l'esatta funzione che essi svolgono all'interno dell'azienda, nonché quelli dei consulenti, giornalisti e non;

quali strumenti di controllo sulla gestione del denaro pubblico abbia svolto o stia svolgendo il Ministero dell'economia e delle finanze, soprattutto in questo periodo di difficile situazione economica nel quale risulta particolarmente doverosa una opera attenta di ottimizzazione delle risorse dello Stato e di eliminazione degli sprechi;

a quanto ammonti il costo globale annuale del personale giornalistico pagato ma non utilizzato.

(4-05228)

BONATESTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che consta all'interrogante che:

il giorno 5 settembre 2003, alle ore 11.30, si è proceduto alla aggiudicazione provvisoria della gara indetta dal Comune di Montefiascone, in provincia di Viterbo, per la scelta del socio privato di minoranza (49% del capitale sociale) per la gestione dei servizi socio-assistenziali e sanitari presso la casa di riposo Villa Serena;

nelle modalità di presentazione dell'offerta erano previste: una prima busta contenente i documenti; una seconda busta contenente il «progetto tecnico», una terza busta contenente l' «offerta economica»;

prima della data stabilita per l'apertura delle buste il Comune di Montefiascone ha provveduto alla nomina della Commissione di gara, composta da tre membri, ed altresì alla nomina di una Commissione tecnica, composta sempre da tre membri;

l'individuazione del socio privato, che avrebbe sottoscritto la quota di minoranza di «Villa Serena Srl», doveva avvenire in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata ai sensi dell'art. 23, 1° comma, lettera *b*) del decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995;

a partire dal 15 settembre 2003, e sino alla formale costituzione della società mista «Villa Serena Srl», il socio privato risultato aggiudicatore dovrà gestire direttamente alcuni servizi con almeno tutto il personale dipendente del Comune. Tale personale sarà poi assorbito nella società «Villa Serena Srl» una volta costituita, come previsto dall'art. 7 del Contratto di servizio;

Assemblea - Allegato B

23 **Settembre** 2003

il contenuto economico della convenzione intercorrente tra il Comune di Montefiascone e «Villa Serena Srl», nonché il contenuto economico della convenzione tra lo stesso Comune ed il socio privato per la gestione provvisoria, è previsto siano determinati da quanto stabilito in offerta dal concorrente selezionato;

oltre alla Giomi Spa ha partecipato alla gara una Associazione temporanea di imprese (ATI), formata da cinque società cooperative con Osa quale capogruppo: società «Lob», Residenza Montebuono, Società «Gli Annali» e Prontosalute Srl, tutte con sede in Roma;

aperte le buste dei documenti, vi sono stati problemi per la data di nascita riportata sul certificato della Camera di Commercio del legale rappresentante della Capogruppo dell'ATI, e la Commissione ha ritenuto di superare il problema con un accertamento d'ufficio. Non è stato possibile capire se i requisiti accertati si riferissero alla titolarità di convenzionamenti con il SSN di case di cura o, invece, la gestione di reparti (interpretazione discutibile) da parte dell'OSA, che deve possedere almeno il 60% dei seguenti requisiti:

dichiarazione concernente il fatturato globale realizzato nel triennio 2000, 2001 e 2002 non inferiore a euro 7.000.000,00 all'anno, I.V.A. esclusa;

dichiarazione concernente il fatturato relativo a servizi sociosanitari e assistenziali realizzati nel triennio 2000, 2001 e 2002 non inferiore ad euro 2.000.000,00 all'anno, I.V.A. esclusa, e documentazione comprovante la gestione di strutture con almeno 170 posti letto, di cui almeno il 50% di tipo RSA.

il giorno 6 settembre 2003 si è preceduto all'aggiudicazione, e il Presidente (segretario del Comune) ha proposto di aprire l'offerta economica (busta 3), mentre la busta della Giomi è stata aperta ma non estratta l'offerta in quanto, secondo il rappresentante dell'ATI, era necessario aprire la busta contenente le valutazioni della Commissione tecnica, dato che qualcuno avrebbe potuto essere escluso per non aver ottenuto la metà più uno dei punteggi assegnati, come dal punto 7 del capitolato;

per la proposta relativa alla fase provvisoria, la Giomi ha ottenuto 5 punti (doveva ottenerne almeno 6 su 10, perché nel capitolato era previsto che sarebbero state ritenute idonee e quindi ammesse all'aggiudicazione solo quelle imprese che avessero ottenuto un voto pari almeno alla metà più uno dei punti possibili per ogni singolo parametro) ed è stata esclusa;

la motivazione è stata che l'offerta dell'ATI sulla gestione nella fase provvisoria prevede l'assorbimento delle perdite e che la Giomi, invece, avrebbe gravato sulle finanze comunali, che non avrebbero potuto sopportare siffatto disavanzo, stimato per tre mesi in 250.000 euro circa. Tale motivazione appare all'interrogante strumentale per i seguenti motivi:

in realtà, la Giomi non intendeva gravare il Comune del disavanzo e, pertanto, il Comune non aveva alcun obbligo di riportare tale ulteriore perdita nel bilancio comunale (motivazione utilizzata per attribuire alla Giomi un punteggio insufficiente per partecipare al prosieguo della

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

gara). La perdita, infatti, sarebbe stata presa in carico dalla società mista costituenda e poi ripianata attraverso il progetto gestionale elaborato dalla Giomi Spa;

la Giomi Spa ha riportato nel suo progetto tecnico gestionale tale disavanzo e dimostrato che lo avrebbe abbattuto (senza gravami da riportare in bilancio comunale) già dopo il primo anno, riducendolo a 82.465,50 euro, realizzando poi nel secondo anno, ovvero il 2005 (compreso l'assorbimento di tutto il disavanzo), un avanzo di amministrazione di 176.003,00 euro, portando la società mista, pur prevedendo massicci investimenti per migliorare il *comfort* della struttura, ad un avanzo di almeno 217.812 euro dal 2006 in poi. Si aggiungano a tali cifre i ricavi per il Comune derivanti dal fitto mensile;

l'offerta economica dell'ATI è stata di 2000 euro al mese per 9 anni, ovvero 270.000 euro per 18 anni, 540.000 + 10% su MOL (margine operativo lordo) oggi non qualificabile;

l'offerta economica della Giomi Spa è stata invece di 20.000 euro al mese per 9 anni, 2.160.000 euro, per 18 anni, euro 4.320.000;

l'offerta di avviamento (a fondo perduto) dell'ATI è stata di 100.00 euro, quella di Giomi Spa è stata di 50.000 euro;

riepilogando l'offerta dell'ATI è riassumibile nei seguenti termini: fitto + avviamento per 18 anni = euro 640.000, quella della Giomi spa, invece: fitto + avviamento per 18 anni = euro 4.370.000;

è evidente che la Giomi Spa avrebbe versato nelle casse del Comune di Montefiascone una differenza in più pari a 3.730.000 euro;

se la Giomi Spa fosse stata ammessa avrebbe, a giudizio dell'interrogante, sicuramente vinto la gara, fermo restando i punteggi della Commissione tecnica, in virtù di quanto sopra detto. In realtà non è stata valutata l'offerta economica suddetta, in quanto non è stata aperta la relativa busta,

l'interrogante chiede di sapere in che modo il Governo intenda intervenire per recuperare il danno erariale riportato dal Comune di Montefiascone, e se non intenda disporre un accertamento tecnico-amministrativo per valutare la validità della gara e la eventuale responsabilità per il succitato danno erariale.

(4-05229)

TURRONI. – Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una strada extraurbana secondaria nella zona appenninica dei «gessi triassici», in un tratto interessante il corso del fiume Secchia, nel Comune di Villa Minozzo (Reggio Emilia);

l'opera, costituita dalla realizzazione di una pista in alveo fluviale, comporta forti movimentazioni di terra, notevoli opere infrastrutturali ed oggettive, radicali modifiche dello stato dei luoghi, comprensive di interventi di modifica del regime idraulico del fiume Secchia;

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

più volte le associazioni ecologiste hanno richiesto alle competenti autorità lo svolgimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale in quanto esso riguarda direttamente un'area appenninica di notevole interesse ambientale e paesaggistico tuttora ben conservata;

una segnalazione in questo senso da parte del gruppo consiliare dei Verdi al Comune di Reggio Emilia è stata inviata al Commissario europeo per l'ambiente in data 26/05/2000 ed è stata altresì segnalata, da ultimo in data 12 settembre 2003 con esposto al prefetto di Reggio Emilia, la presenza di rischi per la pubblica incolumità connessi al progetto in questione:

l'area in argomento è tutelata con vincolo paesaggistico, rientra nel proposto sito di importanza comunitaria «Gessi Triassici» e si trova all'interno del territorio del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano;

il complessivo progetto stradale, che comporta interventi di modifica del regime idraulico del Fiume Secchia, non è stato oggetto di alcun procedimento di verifica preventiva né di valutazione di impatto ambientale precedentemente al rilascio delle autorizzazioni amministrative definitive, nonostante la possibilità che la realizzazione della pista possa generare voragini nell'alveo e nel perialveo fluviale;

non risulta disponibile la relazione sulla verifica tecnica in ottemperanza alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale dell'11 marzo 1998, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio esistente;

i lavori per la realizzazione della nuova strada sono cominciati il giorno 2/9/2003 nonostante non risulti essere stata rilasciata alcuna concessione demaniale per l'uso del demanio idrico nel tratto in questione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto segnalato in merito ai rischi ambientali che il progetto comporta anche per quanto riguarda il possibile aggravamento delle situazioni di instabilità presenti, nonché se siano al corrente dell'avvio dei lavori in questione;

se il progetto in questione risponda ai prescritti criteri di geometria dell'asse stradale, con particolare riferimento al grave rischio per la pubblica incolumità che la realizzazione della pista comporterebbe;

quale sia l'incidenza della realizzazione della pista sul demanio necessario dello Stato;

se i Ministri interrogati ritengano legittimo il mancato esperimento della valutazione ambientale in applicazione delle direttive n. 97/11/CE e n. 85/337/CEE per la realizzazione della citata pista in alveo fluviale destinata all'utilizzo continuativo come viabilità ordinaria;

quali iniziative urgenti i Ministri interrogati intendano inoltre assumere per assicurare la salvaguardia ambientale del fiume Secchia e dell'area del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano rispetto al rischio di alterazione della dinamica di alluvionamento del fondovalle, con conseguente possibile modificazione della circolazione carsica profonda;

quali iniziative intendano inoltre assumere per garantire la valutazione dei rischi di esondazione e della compatibilità ambientale degli in-

Assemblea - Allegato B

23 **Settembre** 2003

terventi in oggetto, se necessario sospendendo la realizzazione della pista attualmente in corso.

(4-05230)

MANZIONE. – Ai Ministri dell'interno e della difesa. – Premesso che:

già con atti di sindacato ispettivo del 21 luglio 2003 (4-05024), del 30 luglio 2003 (4-05113) e del 18 settembre 2003 (4-05177), tutti ancora senza risposta e che si sollecitano in ragione della urgenza, si chiedeva, tra l'altro, di conoscere se:

le strutture del «Comando unità mobili e specializzate Palidoro» fossero adeguate per ospitare autorità internazionali in occasione del semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea;

fosse vero che, fin dal 1995, tutti gli appalti, anche per opere pubbliche e lavori di pubblica utilità, sarebbero stati gestiti dal comando del 2º Reggimento della Divisione Palidoro, esautorando di fatto tutti gli altri uffici naturalmente competenti (in merito, per quanto risulta all'interrogante, ci sarebbe stata anche una indagine della Autorità giudiziaria);

molti dei lavori eseguiti negli ultimi anni sarebbero stati realizzati (direttamente o indirettamente) sempre dalle stesse imprese di costruzioni (A.T. Costruzioni edili srl e Impresa Edile Arch. Angelo Truvelloni), a volte – sembrerebbe – frazionando i lotti al fine di procedere all'affidamento diretto;

in merito all'indagine dell'Autorità giudiziaria ricordata in premessa, sembrerebbe che – fra gli altri – risultasse direttamente coinvolto anche un sottufficiale (caporale), che curava direttamente la parte contabile e l'affidamento dei lavori comunque riconducibili al Comando,

si chiede di sapere:

se corrispondano al vero le circostanze indicate in premessa;

se vi sia mai stata in quegli anni (1995-2002) una verifica contabile sulla utilizzazione delle risorse economiche a disposizione del Comando.

(4-05231)

MONTAGNINO. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

da alcuni giorni i telespettatori italiani avevano notato sulle reti televisive RAI volti nuovi di annunciatrici che sostituivano volti conosciuti e amati da anni;

con un annuncio dato ieri in diretta da una delle annunciatrici interessate, i telespettatori italiani hanno appreso che, con una comunicazione ufficiale inviata dall'azienda Rai, veniva formalizzata l'esclusione dal video di tre annunciatrici ed una loro assegnazione alla vaga mansione di «programmiste registe»;

l'età delle annunciatrici che sono state escluse dal video non è tale da far ipotizzare la possibilità di un loro pensionamento,

Assemblea - Allegato B

23 **Settembre** 2003

si chiede di sapere:

quali esigenze di servizio giustifichino la scelta da parte dell'azienda di effettuare tali nuove assunzioni in sostituzione delle annunciatrici già in servizio;

per quali ragioni, per tale mansione, non sia stata valutata la possibilità di utilizzare personale già in servizio con tale qualifica;

quali criteri abbiano determinato l'affidamento dei lavori di selezione alle società «Sold out» e «Abavideo», che risultano invece specializzate in *casting* di ballerine e figuranti;

se tali società possiedano i requisiti di esperienza e professionalità necessari per garantire un *casting* specifico di elevata qualità per la mansione di annunciatrice;

se sia stata indetta una regolare gara di appalto, e quante ditte vi abbiano partecipato;

quali siano stati i costi complessivi di tale selezione;

per quale ragione, per procedere alla scelta delle annunciatrici, non siano state utilizzate né strutture né personale interni, con indiscusse professionalità e affidabilità:

se sussistano rapporti di natura economica o professionale tra il capo del personale della RAI e la società «Ballandi», che risulta essere la principale fornitrice di programmi dell'azienda radio-televisiva;

con quale tipologia contrattuale siano state assunte le nuove annunciatrici e a quanto ammonti il loro compenso;

se il contratto scelto sia di esclusiva con l'azienda RAI o preveda la possibilità di svolgere telepromozioni con altre emittenti;

secondo quali criteri professionali o esigenze organizzative sia stato stabilito di destinare le annunciatrici già in servizio alla mansione di «programmiste registe», non compatibile con l'esperienza e la professionalità maturate, e decisamente dequalificante;

se si sia tenuto conto del fatto che la decisione assunta può determinare l'inizio di un contenzioso, e se esistano cause di lavoro precedentemente promosse da dipendenti RAI;

come si intenda intervenire per porre rimedio a tale assurda ed inaccettabile violazione della dignità dei lavoratori espropriati, inspiegabilmente e senza preavviso, del diritto di svolgere le funzioni per le quali sono stati assunti;

come tali intollerabili metodi si concilino con la particolarità della RAI di essere un'azienda che espleta un servizio pubblico;

se infine, a monte di tale anomala operazione, non sussistano per caso inconfessabili interessi personali di alcuni personaggi politici.

(4-05232)

RIPAMONTI. – Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che risulta all'interrogante che:

l'Unesco potrebbe cancellare il Parco del Ticino dalle aree Mab (Man and Biosphere) protette dal programma dell'Unesco;

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

sul parco del Ticino incombe infatti il pericolo di una nuova autostrada di 23 chilometri tra Magenta, Abbiategrasso e la tangenziale Ovest milanese, che sventrerebbe il parco del Ticino e quello agricolo Sud Milano;

l'Unesco, rispondendo a un esposto di sindaci e ambientalisti il 3 aprile scorso, avrebbe fatto sapere che se il progetto non dovesse essere compatibile con il programma Mab, «si troverebbe nella inevitabile necessità di avviare le procedure per l'immediata sospensione del parco»;

nonostante questo rischio e le proteste di sindaci, la regione Lombardia ritiene fondamentale la costruzione dell'autostrada per collegare Malpensa alla tangenziale Ovest milanese,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che il progetto di costruzione dell'autostrada di cui in premessa in una delle 425 riserve della biosfera mondiali si configurerebbe come un vero e proprio scempio ambientale e sociale, in una zona ad alta vocazione agricola di qualità e ricca di antiche testimonianze architettoniche, come le belle ville che si affacciano sul leonardesco Naviglio Grande;

se non si consideri urgente avviare un processo di riammodernamento di tutta la viabilità locale.

(4-05233)

FABRIS. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive. – Premesso:

che in data 13 settembre 2003 a Paisan di Prato (Udine), in occasione della festa della Lega Nord Friuli, il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, Umberto Bossi, ha annunciato l'iniziativa di una raccolta di firme per l'introduzione dei dazi doganali sulle merci importate da alcuni Paesi, come la Cina, accusati di concorrenza sleale;

che l'iniziativa in questione muove le sue mosse dalla circostanza che le imprese dei Paesi accusati di concorrenza sleale sopportano costi interni di produzione e gestione notevolmente inferiori a quelli sostenuti dalle imprese italiane e, in particolare, dalla circostanza che tale situazione potrebbe trasformarsi nella crisi di alcuni settori produttivi italiani;

considerato:

che esistono già norme nazionali ed europee per il sostegno e la protezione delle nostre imprese nel sistema della concorrenza internazionale;

che, in particolare, gli Stati Membri dell'Unione europea hanno realizzato un costosissimo sistema di misure a sostegno delle loro produzioni che penalizzano i prodotti provenienti dall'estero e, soprattutto, dei Paesi in via di sviluppo;

che sempre l'Unione, al fine di tenere alti i prezzi dei prodotti agricoli, arriva a spendere ogni anno 32 miliardi di euro (più degli Stati Uniti, che per la stessa ragione stanziano ogni anno 30 miliardi di dollari);

che a pagare le conseguenze di tale situazione sono da sempre sia i Paesi in via di sviluppo, che non riescono a sostenere la concorrenza dei

Assemblea - Allegato B

23 **Settembre** 2003

nostri prodotti, sia gli stessi consumatori europei, che hanno pagato e continuano a pagare, indirettamente ovvero attraverso la tassazione destinata agli incentivi, un costo superiore per ogni prodotto;

che in data 11 settembre 2003, in occasione di un'audizione presso la X Commissione permanente della Camera dei deputati, il presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Giuseppe Tesauro, ha sottolineato, a quanto consta all'interrogante, come non porterebbe alcun tipo di beneficio alle imprese italiane l'eventuale introduzione nel nostro Paese di dazi *anti-dumping*, nei confronti dei prodotti dei Paesi asiatici, e in particolare della Cina, in quanto il rapporto tra il nostro prodotto con quello cinese si svolge sostanzialmente fuori dall'Italia;

che, in buona sostanza, il terreno di scontro è solo ed esclusivamente quello europeo, e l'Unione europea ha già un sistema di dazi anti-dumping,

che, in particolare, l'Unione europea ha attualmente in vigore ben 61 dazi *anti-dumping*, 29 dei quali contro la Cina;

che, in ogni caso, l'Italia non potrebbe prescindere dal contesto comunitario adottando direttamente e da sola misure restrittive;

che le imprese italiane, in una situazione senza dazi e barriere, avrebbero soltanto da guadagnare, essendo da sempre l'Italia un Paese prettamente trasformatore nella fascia di alta qualità;

che nel 2002 l'Italia ha aumentato l'export in Cina del 24 %, ottenendo la maggiore performance mondiale

che da tempo altri Paesi come gli Stati Uniti o il Giappone riescono a proteggere il loro mercato interno non solo per mezzo dei dazi ma anche mediante strumenti indiretti quali i controlli ambientali, alimentari e sanitari, a differenza di quanto avviene in Europa,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che l'autarchica iniziativa descritta nella presente interrogazione, tanto più perché promossa da un *leader* e Ministro di un partito di maggioranza, non debba considerarsi profondamente lesiva dell'immagine internazionale del nostro Paese, tanto più nel momento in cui l'Italia guida l'Unione europea;

se e quali provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di bloccare la proposta di imporre i dazi doganali sulle merci importate dagli Stati orientali;

se alla luce di tale iniziativa il Governo non abbia voluto modificare le proprie linee di indirizzo politico in sede internazionale, considerato pure che al vertice WTO si è discusso di avviare un sistema commerciale internazionale basato sui dazi bassi, poiché la media dei dazi europei va dal 2% al 15 %, mentre in altri Paesi alcuni dazi sono fortissimi (nel tessile; per esempio, in Cina e negli Stati Uniti sono del 30 %, in India del 100%);

se il Governo non concordi con l'idea che la missione italiana al vertice WTO sarebbe dovuta essere quella di trovare una armonizzazione a livello internazionale;

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

se il Governo abbia inoltre considerato che l'iniziativa descritta nella presente interrogazione potrebbe in seguito, quando aumenterà il flusso turistico dalla Cina, determinare per il nostro Paese effetti negativi dal punto di vista turistico;

se il Governo abbia tenuto conto del fatto che parte dell'*import* italiano della Cina è costituito da prodotti semilavorati importati da aziende italiane, che a loro volta producono gli stessi prodotti nella Repubblica cinese.

(4-05234)

LAURO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. – Premesso che:

la storia delle fidejussioni false presentate da alcune società di calcio non è né nuova, né originale: infatti nel luglio 1998 l'Ischia Calcio, militante nel campionato nazionale di C1 – vittima di una truffa, come da processo penale in corso presso il Tribunale di Roma – presentò una fidejussione emessa dal Banco di Roma, poi risultata falsa;

nel giro di 24 ore l'Ischia Calcio venne deferita e depennata dagli organici della FIGC, con conseguente rifiuto ad iscriverla nel campionato dilettanti, e venne sostituita in C1 dalla squadra del Palermo;

a causa di questi provvedimenti draconiani l'Ischia Calcio spa fallì, con grave pregiudizio economico e sportivo per tutta la comunità;

atteso che per analogo «reato» – peraltro non ancora sanzionato come truffa a carico – nei confronti di altre squadre, la FIGC qualche giorno fa ha usato un metodo operativo ben diverso da quello utilizzato nei confronti dell'Ischia Calcio nel luglio del 1998;

rilevato lo stridente contrasto dei comportamenti tenuti dalla FIGC nei confronti dell'Ischia Calcio nel 1998 e, oggi, nei confronti di altre squadre;

atteso inoltre che, *prima facie*, esiste una stridente disparità di trattamento operato dalla giustizia sportiva nei confronti dell'Ischia Calcio e delle società oggi coinvolte in uno stesso reato,

si chiede di sapere se quanto sopra esposto risulti conforme a verità, ed in tal caso se le sanzioni previste per la presentazione di false fidejussioni siano state modificate rispetto a quelle comminate, in tutta fretta, all'Ischia calcio nel 1998 e, qualora le stesse sanzioni non siano state modificate:

perché si verifichino tali diversità temporali nel trattamento sanzionatorio, tenendo presente che l'Ischia Calcio venne depennata dagli organici della FIGC in 24 ore, mentre nulla è accaduto per altre squadre;

perché l'Ischia Calcio venne depennata dagli organici e inibita ad iscriversi anche ad un campionato dilettanti – decisione avverso la quale pendono ricorsi ai TAR del Lazio e della Campania – mentre oggi si realizzano altre soluzioni;

quali azioni riparatorie il Ministro in indirizzo intenda adottare in autotutela per sanare la grave ingiustizia patita dagli sportivi dell'isola

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

d'Ischia, stante l'attuale comportamento della FIGC nei confronti di altre squadre.

(4-05235)

SODANO Tommaso. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che consta all'interrogante che:

un nuovo scempio si abbatte sul patrimonio architettonico e storico-artistico della città di Marigliano (Napoli);

a farne le spese, questa volta, è la chiesa barocca del SS. Sacramento, sita al Corso campano, nel borgo di Lausdomini: un piccolo capolavoro d'arte napoletana, abbellito nel corso del Settecento con stucchi, pitture, legni, marmi e maioliche;

la chiesa, vincolata ai sensi del decreto legislativo n. 490/99, è chiusa da anni è non è fruibile dai visitatori;

nei mesi di aprile-maggio 2003 il monumento è stato compromesso con una serie di interventi «abusivi», che hanno comportato la realizzazione di tipologie edilizie invasive e una serie di opere che hanno profondamente alterato l'immagine architettonica della chiesa e lo stato dei luoghi: i prospetti esterni a calce sono stati tinteggiati con un incongruo e anonimo giallo acido, lo spazio della luminosa navata con gli splendidi stucchi settecenteschi è stato violentato con un orrendo rosa *shocking*, le decorazioni in stucco settecentesche del presbiterio sono state in parte colorate, sono stati realizzati dei pilastri decorativi rivestiti di graniti neri;

già alcuni anni fa fu autorizzata dagli uffici competenti la rimozione del pavimento maiolicato del 1775, in ottimo stato di conservazione, che non fu mai più ripristinato e, inoltre, fu autorizzata la scialbatura degli affreschi settecenteschi della facciata e del soffitto della navata, attribuiti al pittore napoletano Angelo Mozzillo, restaurati nel 1967 da V. Buonincontri;

al momento, nonostante le continue sollecitazioni, non si conosce neppure la sorte del patrimonio di arredi e di sculture lignee,

si chiede di sapere:

quali siano gli interventi che sono stati autorizzati, eseguiti e finanziati dai Ministeri in indirizzo;

quali siano gli interventi avviati per la tutela e la valorizzazione del monumento;

in che modo si intenda procedere per rimediare alle devastazioni e agli scempi perpetrati;

quali iniziative saranno avviate per il ripristino e il restauro del pavimento maiolicato, degli affreschi, degli arredi e delle sculture lignee.

(4-05236)

BRUTTI Massimo. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che recenti notizie di stampa («L'Espresso», 25 settembre 2003) riferiscono di dichiarazioni rese da Igor Marini ai magistrati svizzeri lo scorso 9 maggio 2003, secondo le quali egli sarebbe stato in quell'epoca inserito in un pro-

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

gramma di protezione e per questo retribuito, assieme alla moglie, dal Governo italiano, presumibilmente secondo la normativa che disciplina la protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, si chiede di sapere:

se a favore di Igor Marini sia mai stato disposto un programma di protezione con misure straordinarie, ovvero siano state decise misure ordinarie di protezione;

nell'ambito di quali indagini, ed in base a quali richieste dell'autorità giudiziaria, sia stato attivato l'eventuale programma di protezione;

in caso di risposta negativa ai due quesiti di cui sopra, se il Ministro in indirizzo sia in grado di escludere che vi sia stata una qualsiasi attività di protezione o di scorta ovvero sovvenzioni o aiuti finanziari a favore del signor Marini da parte di appartenenti alle Forze dell'ordine o comunque di persone operanti per conto di apparati dello Stato.

(4-05237)

SODANO Tommaso. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole e forestali. – Premesso che consta all'interrogante che:

ogni qual volta esponenti di Governo annunciano nuove sanatorie e condoni edilizi si scatenano, soprattutto al Sud e nelle Isole, migliaia di lottizzazioni, ruspe e cantieri abusivi, molto spesso incoraggiati dalla criminalità organizzata. Quintali e quintali di cemento illegale devastano per sempre spiagge, litorali, coste, campagne, boschi, radure, fiumi, torrenti, canali, parchi naturali, aree demaniali, zone archeologiche, centri storici;

proprio nei centri storici minori della penisola si è aperta, con l'effetto «annuncio condono», una corsa all'edificazione selvaggia e alla devastazione di strutture, insediamenti, impianti urbanistici di interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, proprio come nel 1994;

emblematico è il caso di Marigliano, in provincia di Napoli, dove già da alcuni mesi ruspe e cantieri stanno stravolgendo di colpo un contesto urbano rimasto per secoli inalterato violando, nell'indifferenza delle Istituzioni, strumenti urbanistici e le norme di salvaguardia, approvate con deliberazione commissariale nº 56 del 05/03/02;

in pericolo è soprattutto la «terra murata» che conserva, oltre al tipico schema a scacchiera del *castrum* militare romano, numerosi reperti e stratificazioni archeologiche, rinvenute sotto le case del borgo. Si tratta di un vero e proprio museo all'aperto costellato, inoltre, da chiese, torri, corti catalane, conventi e numerosi palazzi nobiliari, che manifestano una maggiore cura nel disegno dei prospetti e degli ambienti interni;

la singolarità del centro storico di Marigliano (ma lo stesso discorso vale per centinaia di centri storici italiani) non risiede tanto nell'architettura storica colta, anch'essa molte volte trascurata e non tutelata, ma nel patrimonio di architettura minore, che è parte integrante del paesaggio ed è testimonianza autentica della storia della comunità;

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

si tratta di un'architettura «senza architetti», espressione di tecniche costruttive corali e spesso ripetitive, collaudate da una tradizionale cultura dell'abitare, stratificatasi nei secoli. Un patrimonio di civiltà da dove scaturisce un calore, un'armonia, una tensione poetica, un singolare fascino. Un fascino che traspare dall'accostamento di volumi e geometrie, dalle tipologie rurali legate al territorio, da particolari tipologie costruttive, dai materiali locali, dai muri di pietra tufacea, dalle strutture delle case, dalle stradine acciottolate, dalle taverne, dai bassi, dai portali in piperno, dagli archi, dalle volte, dai soffitti lignei, dai forni per il pane, dalle scale in pietra, dai parapetti in ferro battuto, dalle grate lignee, dai corrimani maiolicati, dagli affreschi, dai tabernacoli votivi;

ed è proprio il patrimonio storico di architettura minore che sta destando l'interesse del «partito» del cemento e degli anodizzati e rischia, con un nuovo condono, di essere cancellato per sempre ovunque in Italia. A Marigliano nel centro storico, in attesa della sanatoria a giudizio dell'interrogante vergognosa, si demoliscono edifici medievali e «case palaziate» del Quattrocento (palazzo di Pinto, palazzo d'Alessio, palazzo delle Ornie Catalane), si alzano moderni condomini in cemento armato, si manomettono i prospetti esterni di edifici del Sei-Settecento con l'apertura di nuovi vani, si abbattono case con le tipiche facciate in pietra, si costruiscono sottotetti termici che con il tempo diventano abitabili, si realizzano balconi, verande e sopraelevazioni abusive su fabbriche cinquecentesche, si cancellano mensole, cornici, fregi e ornie medievali, si affogano nel cemento stucchi barocchi e lapidi romane. La speculazione edilizia non conosce soste. In attesa del condono si fa scempio del territorio, si frazionano palazzi secolari in mini-appartamenti, si aumenta la cubatura degli immobili, si costruiscono rustici agricoli di tre piani più il tetto, si edifica su aree demaniali o a ridosso dei Regi Lagni, gli antichi canali fatti realizzare dagli Spagnoli nel Seicento, tutelati solo in linea teorica dalla legge Galasso. Basti pensare soltanto all'orrendo scheletro di cemento di nove piani, costruito tra i due argini del «Regio Lagno Casaferro a via San Francesco, o agli abusi edilizi e ai manufatti illegali di via Isonzo sulle sponde del «Regio Lagno di Somma»,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda attuare per preservare i centri storici minori da operazioni come sanatorie e minicondoni edilizi che, comunque, incidono negativamente sul paesaggio, sulle strutture, sugli insediamenti, sui tessuti urbanistici antichi e su gran parte del patrimonio storico-architettonico non vincolato, legittimando devastazioni, abusi, speculazione e scempi;

quali siano le iniziative per promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico di architettura e il contesto ambientale della «Terra murata» di Marigliano;

quali azioni si intenda intraprendere per fermare gli interventi edilizi volti a distruggere o modificare i valori ambientali, architettonici ed estetico-tradizionali del centro storico di Marigliano, dei centri storici frazionali e del suo paesaggio agrario;

Assemblea - Allegato B

23 **Settembre** 2003

quali siano i provvedimenti adottati per chi commette abusi o interventi che alterano in modo irreversibile il territorio e il patrimonio culturale e ambientale;

quanti siano i fondi destinati dal Governo per reprimere il fenomeno dell'abusivismo edilizio, in particolare nel territorio nolano-vesuviano.

(4-05238)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

negli anni Novanta la basilica di S. Vito di Marigliano (Napoli), complesso monumentale di notevole importanza vincolato ai sensi del decreto legislativo n. 490/99, è stata oggetto di deplorevoli interventi di innovazione che ne hanno sconvolto l'immagine di luogo d'arte e di fede;

l'altare maggiore, realizzato nei primi decenni del Settecento con mirabili intarsi in marmo e pietre dure, è stato completamente smembrato;

lo stravolgimento del sistema absidale è stato ulteriormente accentuato dalla demolizione di un dignitoso baldacchino in marmi policromi, realizzato nei primi anni del Novecento e collocato alle spalle dell'altare maggiore;

la zona di confine tra la navata e il presbiterio è stata manomessa con la rimozione delle transenne marmoree realizzate da officine napoletane alla fine del Settecento e dei due altari laterali del transetto con le preziose cone in marmi scolpiti, adorni di sculture lignee policrome del Seicento (S. Francesco e l'Immacolata);

le gravissime alterazioni hanno interessato lo spazio architettonico della navata centrale dove:

la cappella di S. Antonio da Padova è stata demolita e sono stati cancellati i marmi, i legni scolpiti e gli stucchi settecenteschi;

la cappella della S. Croce (seconda a sinistra) è stata spogliata di un dipinto su tela e degli stucchi barocchi;

la cappella della Porziuncola (quarta a sinistra) ha perso l'originario corredo di stucchi e un dipinto su tela del Seicento;

nella splendida cappella D'Avenia, uno spazio architettonico unitario progettato alla fine del Cinquecento, è stato sostituito l'altare del Seicento, è stata rimossa la grande tavola dipinta da un manierista napoletano, smontate le tombe rinascimentali dei membri della famiglia d'Avenia (alcuni marmi del monumento di Giovanni Antonio D'Avenia sono stati reimpiegati come panchine all'ingresso del chiostro del complesso conventuale annesso), mentre il portale in pietra è stato integrato nelle parti mancanti da cemento;

inoltre dal pavimento della navata centrale della basilica è scomparso il monumento funebre del capitano genovese Agostino Salluzzo, morto nel 1600, per non parlare, poi, delle deplorevoli manomissioni all'interno del complesso conventuale annesso, tra cui la «spicconatura» degli affreschi coperti da spessi strati di scialbatura;

Assemblea - Allegato B

23 **Settembre** 2003

le eloquenti immagini delle condizioni del monumento prima dei lavori e quelle attuali dimostrano che ciò che è stato realizzato è un atto arbitrario, condotto in spregio al buonsenso e a tutte le leggi in materia di tutela di beni culturali;

dopo circa dieci anni si deve ancora constatare che nulla è stato fatto per rimediare allo scempio. Il Ministero in indirizzo non può sottrarsi alle sue responsabilità, dovrebbe rimediare per il rispetto degli uomini e delle pietre;

le brutali devastazioni perpetrate ai danni dei valori dell'arte, della cultura, della spiritualità impongono risposte chiare e decise,

si chiede di sapere:

quali misure saranno adottate per ridurre l'impatto violento e dissacrante degli interventi realizzati;

in che modo saranno recuperate le condizioni preesistenti della navata centrale e delle cappelle;

perché non siano state ancora ripristinate le opere d'arte della zona presbiteriale, *in primis* l'altare maggiore, di cui si conservano tutti i pezzi;

quali interventi di restauro e di valorizzazione siano stati previsti e attuati da questo Ministero per il prestigioso complesso monumentale;

quanti fondi siano stati impegnati finora per il restauro della pregevole tela del soffitto, danneggiata in più parti dalle infiltrazioni meteoriche del tetto.

(4-05239)

SODANO Tommaso. - Ai Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

nel centro storico di Marigliano (Napoli) è ubicato il complesso monastico dei Santi Giuseppe e Teresa, sede dell'ex Convitto «Antonia Maria Verna», di notevole importanza storico-artistica, vincolato ai sensi del decreto legislativo n. 490/99;

il complesso monumentale, oggi di proprietà dell'Ente comune, risale al Trecento e si presenta come uno straordinario e articolato insieme di edifici medievali, situati lungo il cardo inferiore e due decumani della città romana:

il monumento è stato oggetto, nei secoli successivi, di ricostruzioni e di ampliamenti, soprattutto nel Cinquecento e poi nel Seicento, quando l'architetto Dionisio Lazzari conferì all'area l'aspetto di cittadella monastica, destinata alla preghiera e alla clausura;

il sisma del 1980 provocò notevoli danni alle fabbriche monumentali che furono abbandonate e, in seguito, spogliate più volte dai ladri di centinaia di opere d'arte: arredi, argenti, marmi, sculture, mobili, dipinti, tra cui anche una meravigliosa tela attribuita a Tiziano;

nel 1996 il Comune di Marigliano approvava e mandava in appalto un contestatissimo progetto di recupero, con una destinazione d'uso che purtroppo rischia di stravolgere i valori storici, archeologici, architettonici e le organizzazioni spaziali del monumento;

Assemblea - Allegato B

23 **Settembre** 2003

tra gli interventi edilizi previsti che, a quanto consta, hanno suscitato critiche dal mondo scientifico e culturale regionale e nazionale, e per fortuna ancora non attuati si ricorda:

la creazione al centro del chiostro grande, realizzato nel Seicento, di un enorme blocco di scale di sicurezza in acciaio e una torreascensore in calcestruzzo armato e vetro con pinnacoli e banderuole;

la realizzazione di massicce opere di adeguamento sismico con interventi impropri, invasi e irreversibili basati sull'uso del cemento armato, sebbene la normativa vigente preveda per gli edifici di carattere monumentale ubicati in zona sismica esclusivamente opere di miglioramento sismico (Circolare del Ministero dei lavori pubblici del 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG.; decreto ministeriale del 16 gennaio 1996, punto C.9.1.2; norme tecniche approvate dal comitato nazionale per rischio sismico nell'aprile 1997);

la rimozione delle particolari capriate lignee del Seicento e dei solai lignei in buono stato di conservazione, da sostituire con orrende capriate in carpenteria metallica e solai in cemento armato;

l'adeguamento funzionale delle celle, del refettorio, del parlatorio, delle cucine, da dove saranno cancellati buona parte degli archi, volte, stucchi, pitture, nicchie, aperture, camini, oculi con le caratteristiche grate e le roste in legno e ferro battuto per realizzare bagni, docce, palestre, uffici, impianti e depositi di una scuola;

la manomissione radicale dei prospetti cinquecenteschi, con l'apertura di nuove porte e decine di finestre, e con la realizzazione *ex novo* di elementi architettonici in stile finto-antico, come i bugnati e fregi in gessolino mai esistiti;

la rimozione dei pavimenti maiolicati del Settecento, dei marmi, delle lapidi e delle iscrizioni terragne, delle lastre in pietra locale da sostituire con piani di *klinker* colorato, *gres* porcellanato e travertino di Tivoli;

la conservazione delle superfetazioni e dei corpi di fabbrica recenti non compatibili con i valori ambientali e architettonici del chiostro e dell'edificio;

la sostituzione degli infissi lignei barocchi in discreto stato di conservazione con infissi ipertecnologici assolutamente non in linea con la struttura;

nel dicembre 1996 il Comune di Marigliano affidava alla «RO.MI Imprese edili» Spa i lavori di recupero del complesso, finanziati dalla Cassa depositi e prestiti per circa tre miliardi e mezzo delle vecchie lire. Nel gennaio 1997 si dava inizio ai lavori con la «spicconatura indiscriminata» di parte degli intonaci antichi sulle volte e le pareti interne del monumento; questa operazione fu condotta senza alcuna cura nei confronti degli affreschi, delle decorazioni pittoriche e delle cromie sottostanti coperte da spessi strati di scialbatura. Nel febbraio 1997, durante i primi lavori di scavo, furono rinvenute notevoli strutture murarie di epoca medievale e reperti archeologici, per cui i lavori furono sospesi dal Comune per valutare la nuova situazione determinatasi. Dal lontano 1997 i lavori sono

Assemblea - Allegato B

23 **Settembre** 2003

fermi e non sono stati mai più ripresi. Nel frattempo la ditta che si era aggiudicata l'appalto è fallita, i furti si sono moltiplicati e il complesso, in mancanza di interventi di manutenzione e di consolidamento, sta rischiando il collasso. Negli ultimi tempi si sono registrati anche dei crolli in prossimità della chiesa e della torre medievale,

si chiede di sapere:

quali interventi siano stati attuati per la messa in sicurezza del complesso monumentale;

quali provvedimenti saranno adottati per evitare che una importantissima testimonianza di civiltà e di spiritualità della Campania sia trasformata in un'area di sedime e in un parco di divertimenti;

quali misure saranno intraprese per ridurre il brutale impatto delle opere moderne (torri, ascensori, passerelle in acciaio, verande *high-tech*), previste in fase progettuale all'interno del complesso monumentale;

quali siano i gravi motivi che impediscono al Ministero per i beni e le attività culturali di sostituirsi, nella conduzione dei lavori di restauro, all'Ente proprietario inadempiente, così come prevedono gli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 490/99;

se siano previsti interventi per la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle testimonianze archeologiche rinvenute in più settori del complesso monastico;

quali siano le misure adottate per la conservazione degli affreschi, in particolare quelli del chiostro, su cui sono stati impropriamente depositati i tubolari arrugginiti dei ponteggi;

quali iniziative saranno attuate per la salvaguardia della torre medievale inglobata nel monumento, all'interno della quale è stato previsto, in fase progettuale, un ascensore di servizio, con la conseguente distruzione di volte e tavolati lignei;

quanti fondi siano stati investiti per la catalogazione, il recupero, la messa in sicurezza e il restauro del patrimonio artistico del complesso monumentale.

(4-05240)

FABRIS. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:

che in data 22 febbraio 2002 il comune di Fiumicino, con la delibera del Consiglio comunale n. 50, approvava il rilascio di nuove concessioni demaniali:

che in data 26 febbraio 2002 il comune di Fiumicino pubblicava il bando di concorso per l'«assentimento di nuove concessioni demaniali marittime»:

che in data 17 luglio 2002 il medesimo comune, con determinazione dirigenziale n. 212, a seguito delle risultanze della Commissione all'uopo nominata e della graduatoria, assegnava i relativi Punti PUA;

che in seguito i concessionari richiedevano e ottenevano la determinazione favorevole della Regione Lazio, il nulla osta della Soprinten-

Assemblea - Allegato B

23 Settembre 2003

denza ai beni architettonici ed ambientali, il nulla osta della Guardia di finanza e delle dogane, come il nulla osta della ASL;

che nel mese di marzo 2003 tale comune (Area Ambiente) rilasciava le relative concessioni demaniali;

che nel mese di aprile 2003 tale comune (Area Edilizia), visti i nulla osta e la concessione demaniale sopra citata, rilasciava le relative concessioni edilizie;

che entro lo stesso mese i concessionari presentavano la comunicazione di inizio lavori;

che in data 14 maggio 2003 tale comune (Area Ambiente ed Area Attività Produttive) autorizzava i concessionari a noleggiare le attrezzature balneari;

che nel mese di maggio 2003 venivano comunicate al suddetto comune, in particolare all'Assessorato al Turismo e alla Capitaneria di Porto, l'inizio delle attività balneari, previsto per il 31 maggio 2003;

che molti concessionari completavano i lavori inerenti il chiosco, i servizi, i percorsi, il reimpianto delle essenze e parte delle zone ombreggiate;

che i concessionari acquistavano tutte le attrezzature per garantire i servizi di balneazione e ristoro richiesti dal bando di concorso, dalla concessione demaniale e dalla normativa vigente;

che i concessionari ingaggiavano tutto il personale atto a garantire i servizi di balneazione e ristoro sopra citati (mediamente 15- 20 persone, per un totale di circa 200 persone attualmente impiegate nelle 15 spiagge libere attrezzate);

ciò nonostante nel mese di luglio 2003, ad attività iniziate, i concessionari si sono visti notificare la nota con la quale il suddetto comune (Area Edilizia e Mobilita') comunicava l'avvio del procedimento di annullamento della concessione edilizia;

che durante i mesi di giugno e luglio 2003 sono state emesse sanzioni dall'organo di polizia municipale per via della riscontrata assenza del necessario titolo autorizzativo per il noleggio di attrezzature balneari;

che, successivamente all'emissione delle sanzioni per presunta assenza di titoli autorizzativi, è stata notificata ai concessionari la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento della stessa lettera di autorizzazione per l'attività di noleggio di attrezzature balneari presso i punti PUA;

che i concessionari hanno affrontato ben cinque ricorsi al Tribunale amministrativo regionale e tre ricorsi al Consiglio di Stato, che hanno sempre legittimato la regolarità dei procedimenti amministrativi e condannato, con ordinanza del 24 luglio 2003, al pagamento delle spese legali il ricorrente;

che il ricorrente, nella quasi totalità dei ricorsi al TAR, si identifica con il Consorzio del Villaggio dei Pescatori di Fregene, famoso da anni per essere ritrovo di personaggi dello spettacolo e anche per essere realizzato su arce demaniale in assenza di titoli edilizi, urbanistici e comunque in totale assenza di concessioni edilizie in sanatoria, così come rileva an-

Assemblea - Allegato B

23 **Settembre** 2003

che lo stesso Comune di Fiumicino (Area Edilizia e Mobilità, Prot. 1116 del 1º luglio 2003);

che le nuove concessioni demaniali marittime sono state fonte di aspre battaglie politiche elettorali nelle elezioni amministrative primaverili e che la stessa minoranza, oggi al Governo, aveva sottoscritto i relativi ricorsi al TAR;

che nelle aree demaniali del comune in questione risultano non essere state attuate le dovute demolizioni per i manufatti abusivi relativi alle strutture turistiche balneari e per i manufatti abusivi relativi allo stesso Villaggio dei Pescatori;

che nel mese di luglio 2003 detto comune ha effettuato dei sequestri preventivi d'urgenza di strutture già terminate e attivate;

che il Tribunale di Civitavecchia – Giudice per le indagini preliminari nº 2205.03 R.G. GIP- ha tuttavia ritenuto tali strutture conformi all'aspetto urbanistico e ai titoli concessori per quanto di competenza al titolare di concessione e, conseguentemente, non ha convalidato i sequestri,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno valutare se i concessionari delle spiagge libere attrezzate di cui al bando di concorso citato nella presente interrogazione non debbano considerarsi vittime di eventuali azioni persecutorie da parte della Giunta comunale di Fiumicino;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno porre in essere tutti gli atti di sua competenza al fine di impedire il perpetuarsi, a danno dei concessionari, di tutte le azioni che non permettono loro di svolgere in regime concorrenziale le attività, conseguenti al rilascio delle concessioni, sia relativamente alle spiagge libere attrezzate sia relativamente alle spiagge in concessione;

se e quali provvedimenti si intenda assumere nei confronti dei concessionari delle spiagge libere attrezzate, proprio quei concessionari che evidentemente garantiscono sempre e a proprie spese l'effettivo interesse pubblico, e ciò sia in termini di riqualificazione ambientale, sia in termini di pulizia e sorveglianza degli arenili, di assistenza dei bagnanti, di collocazione dei punti di pronto soccorso, di collocazione di servizi di docce e di bagni pubblici, e che quindi esercitano anche un ruolo determinante dal punto di vista dell'occupazione dei giovani.

(4-05241)

LONGHI. – Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che «Il Secolo XIX» del 6/9/03 riporta che:

il Ministro Alemanno, in visita a Genova, ha potuto ammirare nell'ufficio del Vice presidente della Giunta regionale ligure dott. Plinio, un prezioso quadro della collezione Woltson risalente al periodo mussoliniano, con soggetto «Fabbriche con i camini che fumano», racchiuso in una cornice che rappresenta un fascio littorio con motti d'epoca scolpiti. Un'altra «perla» è un quadretto, «Opera italiana pro Oriente», un inno al pane quotidiano rivolto agli italiani: l'autografo è del duce Benito Mussolini;

Assemblea - Allegato B

23 **Settembre** 2003

risulterebbe che il Vice primo ministro Fini ed il ministro Alemanno, entrambi esperti in immersioni, deporranno il prossimo anno, in fondo al mare di San Fruttuoso di Camogli, la statua del «Cristo degli Abissi» restaurata,

si chiede di sapere se:

sia lecito che il Vice Presidente della Giunta Regionale esponga in un ufficio pubblico simboli della tirannide fascista;

le immersioni dei due ministri non assomiglino ad una delle tante farse che nel «ventennio» vedevano un Mussolini pelato e a torso nudo scavare il solco;

non sarebbe meglio, per non arrivare al ridicolo, affidare l'incarico a due esperti operai subacquei, se occorre disoccupati o in cassa integrazione.

(4-05242)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01232, del senatore Specchia, sulla discarica di Autigno a Brindisi.

Interrogazioni, ritiro

Sono state ritirate le interrogazioni 3-00631, del senatore Specchia, e 4-05221, del senatore Fabris.